

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE  
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA  
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA  
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

4

MILANO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
1979

# *Il collegio dei medici di Novara negli ultimi anni del Quattrocento. Contributo allo studio dei gruppi professionali al termine del medioevo*

di IRMA NASO

SOMMARIO: Introduzione. 1. L'istituzione di un collegio di medici a Novara: a) Motivi ispiratori e ideale compositivo negli statuti del 1481; b) La fisionomia sociale del gruppo medico novarese. 2. La struttura burocratica del collegio: a) Gli organi della volontà del collegio; b) Le assemblee del collegio; c) La gestione finanziaria del collegio. 3. La funzione sociale del collegio: a) Regolamentazione della professione medica; b) Verifica e aggiornamento della preparazione culturale e professionale; c) I medici e la società novarese; d) Il controllo dell'attività farmaceutica. 4. I rapporti del collegio con i centri di potere: a) Il Collegio medico, i duchi di Milano e l'autorità comunale novarese; b) I medici e la Chiesa.

## INTRODUZIONE

Uno studio sistematico sulle associazioni professionali dell'area pedemontana<sup>1</sup> tra i secoli XIV e XV è ancora completamente da tracciare. Ciò si spiega in parte con la presenza assai ridotta di testimonianze già

### ABBREVIAZIONI:

- Vercelli 1508 = *Statuta phisicorum Vercellensium anni 1508*, copia manoscritta del XVI secolo (presso Biblioteca Reale di Torino: segnatura St. p. 16).
- Milano 1517 = *Statuta et ordinationes dominorum phisicorum collegii Mediolanensis*, Mediolani 1517 (presso Biblioteca Braidense di Milano: segnatura ZM.V.29).
- Casale 1566 = *Gli statuti del collegio dei medici di Casale 1566*, con prefazione di G. GIORCELLI, « Documenti storici del Monferrato, XII », in « Rivista di storia, arte, archeologia della provincia di Alessandria », X (1901).
- Alessandria 1567 = *Decreta seu statuta venerandi collegii doctorum phisicorum civitatis Alexandriae*, Alexandriae 1640 (presso Biblioteca civica di Alessandria: segnatura IV.24.B.8).
- Milano 1645 = *Decreta collegii phisicorum Mediolanensium 'et de eiusdem collegii antiquitate ex plurimis documentis in compendium redactis comprobata*, Mediolani 1645 (presso Biblioteca Reale di Torino: segnatura E 53-73).
- Novara 1646 = *Statuta venerandi collegii dominorum philosophiae ac medicinae doctorum civitatis Novariae*, Novariae 1646 (presso Biblioteca Reale di Torino: segnatura Misc. 190).

<sup>1</sup> Il termine di « Piemonte » nelle fonti letterarie e documentarie del Medioevo assume significati diversi, anche se nel XV secolo le carte sabaude con tale de-

elaborate, ma anche con il fatto che la regione subalpina presenta forse una minor ricchezza di documentazione rispetto ad altre aree geografiche<sup>2</sup>, sebbene non manchino gli elementi per tentare un'analisi del problema.

Occorre innanzitutto precisare che, se il termine di « associazione professionale » in senso lato potrebbe rivelarsi equivoco, in questa sede si intende limitarne il significato esclusivamente alle professioni liberali ed in particolare a quei gruppi che nel tardo Medioevo vennero designati come « collegi »: erano, di norma, associazioni di liberi professionisti sovente provvisti di una cultura e di un'istruzione a livello superiore.

E' stato detto che il collegio non ebbe mai il carattere di vera corporazione d'arti e mestieri<sup>3</sup> e la differenza sostanziale tra i due tipi di associazione sembrerebbe potersi individuare soprattutto nella loro diversa importanza economica: l'inserimento nel processo produttivo caratterizzerebbe infatti esclusivamente la vita delle arti<sup>4</sup>. Tuttavia è universalmente nota l'esistenza, fin dal XIII secolo, dell'« ars medicorum et spetiariorum » e di quella dei giudici e notai di Firenze<sup>5</sup>: se nella prima, accanto alla vera e propria componente intellettuale costituita dai medici (che rappresentavano la minoranza), trovavano una collocazione

---

nominazione intendono di solito indicare i domini padani dei duchi di Savoia, che occupavano unicamente una parte della regione attualmente designata come « Piemonte » (cfr. A. GORIA, « *Pedemontium* » (note per la storia di un concetto geografico), in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », L, 1952, pp. 18, 23); tuttavia sin dal XIII secolo incominciò ad affacciarsi l'idea di una unità geografica piemontese comprendente tutto il territorio ad ovest di Pavia (op. cit., p. 23). In questa sede comunque ci si riferisce a tutta quanta la regione così come è oggi configurata.

<sup>2</sup> Cfr. ad esempio G. GONETTA, *Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri d'Italia*, Roma 1891; *Arti e corporazioni nella storia d'Italia*, catalogo della mostra tenuta in Spoleto a cura del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 25 giugno-17 luglio 1966. Per Firenze in particolare cfr. G. GANDI, *Le arti maggiori e minori in Firenze*, Firenze 1929 (rist. anastatica, Roma 1971); per Parma cfr. G. MICHELI, *Gli statuti delle corporazioni parmensi*, Parma 1913.

<sup>3</sup> G. PAGANI, *Alcune notizie sulle antiche corporazioni milanesi d'arti e mestieri*, in « Arch. St. L. », vol. IX (1892), p. 892.

<sup>4</sup> Cfr. F. VALSECCHI, *Le corporazioni nell'organismo politico del Medio Evo*, Milano 1931, p. 205.

<sup>5</sup> Cfr. GANDI, op. cit., pp. 73-88; 165-194. Per l'arte dei medici e speziali in particolare cfr. R. CIASCA, *L'arte dei medici e speziali nella storia e nel commercio fiorentino dal XII al XV secolo*, Firenze 1927.

anche i merciai e numerosi altri gruppi di artigiani (sellai, pittori, barbieri, pizzicagnoli, cartolai)<sup>6</sup>, l'arte dei giudici e notai raggruppava invece esclusivamente una parte della borghesia intellettuale<sup>7</sup>.

In ogni caso a partire dalla fine del XIV secolo (1383) i medici — associati da una uniforme preparazione culturale e dall'esercizio professionale — risultarono riuniti, all'interno dell'arte, in un ristretto collegio che sovrintendeva all'esame reso obbligatorio per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione<sup>8</sup>; e nel 1597 anche l'arte dei giudici e notai di Firenze, per *motu proprio* di Ferdinando I, assunse la denominazione di « collegio »<sup>9</sup>.

Senza entrare nel merito della dibattuta, e del resto non determinante, questione sulla continuità dei *collegia* dall'età romana al Medioevo o sulla completa originalità delle corporazioni medioevali<sup>10</sup>, parrebbe quindi non potersi escludere l'ipotesi che il collegio (e forse non solo quello dei medici di Firenze) si sia costituito all'interno dell'arte, dietro la spinta degli interessi collettivi di un ristretto gruppo di individui « colti » dediti alla medesima attività. E' stato d'altra parte sottolineato che « se è vero che questi collegi di professionisti divengono poi nell'età comunale enti ben distinti dalle vere e proprie corporazioni commerciali ed artigiane, non è men vero che, da un lato, nel primo sviluppo delle arti, troviamo nei nostri più antichi comuni, come Firenze, Pisa, Ferrara, i collegi dei giudici e dei notai uniti, nella prima organizzazione delle arti, ai fabbri, cuoiai, pellicciai »<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> CIASCA, op. cit., pp. 14, 39-41, 78.

<sup>7</sup> R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, II, *Guelfi e Ghibellini*, parte 2<sup>a</sup>, Firenze 1957, pp. 562-563.

<sup>8</sup> Cfr. CIASCA, op. cit., pp. 78, 142; GANDI, op. cit., p. 170; A. DOREN, *Le arti fiorentine*, Firenze 1940, pp. 132-133 e nota 4; C.M. CIPOLLA, *Public health and the medical profession in the Renaissance*, Cambridge 1976, p. 79.

<sup>9</sup> GANDI, op. cit., p. 81.

<sup>10</sup> Cfr. G.M. MONTI, *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto Medioevo*, Bari 1934; P.S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino 1937; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in « XVIII Settimana di Studi del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo » (*Artigianato e tecnica nella società dell'alto Medioevo occidentale*), Spoleto 1971, pp. 59-113 e la bibliografia citata; cfr. pure V. CASTRONOVO, *Guida alle letture di Storia economica*, Torino 1967, pp. 135-137 e V.I. RUTENBURG, *Arti e corporazioni*, in *Storia d'Italia*, V, « Documenti », I, Torino 1973, pp. 616-618.

<sup>11</sup> LEICHT, op. cit., pp. 88-89.

Non è scopo di questo lavoro uno studio approfondito sull'origine dei collegi; potrebbe tuttavia essere interessante chiarire se li si possa ritenere emanazioni delle corporazioni artigiane o se si debba invece considerarli come organismi autonomi sin dalle primissime fasi della loro formazione: non si può infatti dimenticare, per il Piemonte in particolare, l'esistenza, ad esempio, di un collegio di notai ad Ivrea sin dalla seconda metà del XIII secolo<sup>12</sup>, o la presenza nella stessa epoca, di un collegio di giudici a Novara<sup>13</sup>, senza che peraltro sia documentata *in loco* la precedente attività delle corrispondenti arti.

Un'indagine sui collegi risulterebbe sicuramente utile ed interessante non solo per lo studio dell'organizzazione dei gruppi professionali, ma soprattutto per i contributi che potrebbe apportare all'analisi del ruolo della « classe dei colti » nella società tardo-medioevale e per le nuove conoscenze che ne potrebbero derivare riguardo all'analisi della funzione socio-culturale degli intellettuali, al loro inserimento nelle strutture del sistema sociale, al loro atteggiamento nei confronti delle istituzioni e dei centri di potere, alle loro possibilità di pressione sulle strutture « statali ».

In questa sede si intende soffermare l'attenzione esclusivamente sui collegi dei medici<sup>14</sup>. La documentazione disponibile per il Piemonte non fornisce notizie circa la presenza di simili associazioni prima dell'inizio del XIV secolo e pare perciò che il collegio dei medici di Asti — la cui esistenza è documentata a partire dal 1310<sup>15</sup> — si possa con-

---

<sup>12</sup> Cfr. G. MORONE, *Ricerche sul notariato nel Medioevo in Ivrea*, quaderno VIII della « Società accademica di storia ed arte canavesana », Cuneo 1974, pp. 14-15.

<sup>13</sup> Cfr. F. COGNASSO, *Storia di Novara*, Novara s.d., ma 1972, pp. 232-235.

<sup>14</sup> Analoghe ricerche sarebbero tuttavia possibili ed auspicabili, al fine di una visione più completa della realtà, anche per i collegi dei giudici e dei notai piemontesi, per i quali si sono conservate le regolamentazioni statutarie (*Statuti dei notai di Biella del 1429 con aggiunte posteriori*, presso Archivio comunale di Biella, cit. in GONETTA, op. cit., p. 21; *Statuta et privilegia collegii dominorum et caussidicorum civitatis Ast*, Astae 1590; *Statuta venerandi collegii dominorum iudicum civitatis Novariae*, Novariae 1593; *Statuta sacri venerandique collegii dominorum iurisconsultorum inclitae civitatis Montisregalis*, Montisregalis 1618; *Statuta venerandi collegii doctorum civitatis Vercellarum*, Vercelli 1858, cit. in GONETTA, op. cit., p. 74; cfr. V. MANDELLI, *Del collegio de' dottori di Vercelli*, Vercelli 1848).

<sup>15</sup> Al 10 dicembre di questo anno risale infatti l'esenzione fiscale concessa dal re Enrico VII al collegio dei medici di Asti (*Liber statutorum civitatis Asten-*

siderare, allo stato attuale delle ricerche, la più antica organizzazione subalpina di questo tipo. E' da sottolineare tuttavia come sia sovente difficile collocare cronologicamente con precisione il momento della formazione delle associazioni professionali che, di solito, appaiono come una realtà in una fase ormai avanzata della loro organizzazione. La testimonianza astigiana sarebbe comunque relativamente tarda rispetto ad altre zone dell'Italia centro-settentrionale: infatti anche se i medici fiorentini si organizzarono in un collegio soltanto verso la fine del XIV secolo, epoca alla quale risalgono pure i primi statuti del collegio dei medici di Milano<sup>16</sup> e quelli del collegio dei dottori « artium et medicine » di Perugia<sup>17</sup>, non mancano attestazioni ben più precoci; per esempio il collegio medico di Verona si sarebbe costituito addirittura prima del Mille<sup>18</sup>, mentre a Genova i medici si sarebbero organizzati in gruppi autonomi sin dal XIII secolo<sup>19</sup>.

L'associazione dei medici di Asti risultava ancora pienamente efficiente alla fine del Quattrocento: dalle delibere del Consiglio comunale astigiano si apprende infatti che nel 1488, essendo sorta una questione per l'ammissione al collegio del « doctor artium et medicine » Giovanni Nicola « de Ferrariis », al quale — pur essendo in possesso dei requisiti richiesti in quanto cittadino e « doctoratus » — i colleghi rifiutavano l'iscrizione senza alcuna esplicita motivazione, si rese necessario

---

sis, Ast 1534, coll. XX, p. 70, capp. 51-52. La data del 1220 (MCCXX) qui riportata deve considerarsi errata e si deve leggere appunto 1310 (MCCCX), in quanto in quell'anno non regnò nessun re di nome Enrico: il figlio di Federico II fu incoronato « re dei Romani » soltanto nel 1222, mentre nel 1310 era re Enrico VII; cfr. F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti ecc. emanate negli Stati di terra ferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della Real casa di Savoia*, XIV, Torino 1847, p. 4; I. CARBONELLI, *Bibliografia medica typographica pedemontana saeculorum XV et XVI*, Romae 1914, pp. 311-312).

<sup>16</sup> Gli « Statuta dominorum physicorum de collegio civitatis Mediolani compilata de anno 1396 » sono editi da A. BOTTERO, *I più antichi statuti del collegio dei medici di Milano*, in « Arch. St. L. », vol. VIII (1943), pp. 72-112 (v. oltre, nota 44). Per Firenze v. sopra, nota 8.

<sup>17</sup> Cfr. *Arti e corporazioni* cit., p. 66.

<sup>18</sup> Cfr. V. CERVETTO, *Cenni per una storia dei medici veronesi e del loro antico collegio*, Verona 1834, p. 8 cit. in BOTTERO, op. cit., p. 74.

<sup>19</sup> Cfr. L. ISNARDI, *Storia della Università di Genova*, Genova 1861, I, pp. 16-17. Per altri esempi cfr. BOTTERO, op. cit., pp. 74-75.

un intervento (di cui non si conosce l'esito) delle autorità comunali <sup>20</sup>.

E' pure provata l'esistenza di un collegio di « artisti » (e quindi forse anche di medici) <sup>21</sup> ad Ivrea nel 1414 <sup>22</sup>, ma la totale assenza di documentazione al riguardo non consente di studiarne l'organizzazione interna né di approfondirne le vicende.

Dalla prima metà del XV secolo, in concomitanza cioè con l'istituzione dello *Studium generale*, prese vita in Torino, oltre al collegio di teologia <sup>23</sup> e a quello dei giureconsulti <sup>24</sup>, anche un « collegium philosophorum et medicorum » costituito unicamente dai dottori dell'università <sup>25</sup>. Tale collegio, che non raggruppava soltanto — come si arguisce anche dalla denominazione — esperti in medicina, ma aggregava pure docenti di discipline « umanistiche » (cioè di filosofia, di musica, di belle lettere) <sup>26</sup>, ebbe i suoi statuti organici nel 1448 <sup>27</sup>; doveva tuttavia esi-

---

<sup>20</sup> ARCHIVIO COMUNALE DI ASTI, *Ordinati*, vol. 7, verbali del 28 e 30 gennaio 1488; cfr. F. GABOTTO, *Sulla condizione della medicina pubblica e privata in Piemonte prima del 1500*, in « Archivio delle scienze mediche », XXI, n. 14 (1897), pp. 368-369.

<sup>21</sup> V. oltre, nota 230.

<sup>22</sup> « Recepti ab hominibus et comunitate Ypporigie pro compositione per eos cum domino facta qua inculpabantur certa pacta et collegia inter se fecisse contra formam pactorum inter ipsam comunitatem et dominum factorum contra merum et mixtum imperium domini... Item eciam se invicem congregatis monopolium fecisse inter se eciam collegia notariorum et artistarum absque domini licencia obtenta. Acto et reservato per dominum in dicta compositione quod quecumque statuta et collegia temporibus retractis facta contra merum et mistum imperium ac iurisdicionem debeant visitari et cancellari ad ordinationem nominatorum in dictis litteris. Et de quibus habuerunt a domino literam de dicta compositione... datam Ypporigie die decima tertia mensis iunii anno Domini MCCCCXIV manu Iohannis Bonbat, secretarii domini signatam » (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sezz. Riunite, *Tesoreria generale di Savoia*, inv. 16, vol. 60, f. 118 r).

<sup>23</sup> Gli statuti del collegio di teologia risalgono al 1427 (cfr. « Statuta collegii ac universitatis theologicæ Studii Taurinensis », in DUBOIN, op. e vol. cit., pp. 352-375).

<sup>24</sup> Gli statuti del collegio dei giureconsulti risalgono al 1452 (cfr. « Statuta collegii iuris utriusque doctorum universitatis Taurinensis additis aliquibus pro eorundem statutorum observantia decisis », in DUBOIN, op. e vol. cit., pp. 382-430).

<sup>25</sup> Cfr. I.M. SACCO, *Professioni, arti e mestieri in Torino dal secolo XIV al secolo XIX*, Torino 1940, p. 37.

<sup>26</sup> V. oltre, nota 230.

<sup>27</sup> Degli « Statuta medicorum venerandi collegii Taurinensis » esiste una copia manoscritta dell'inizio del XVI secolo presso la Biblioteca Reale di Torino (segna-

stere almeno dal 1440, anno al quale si riferiscono le notizie delle più antiche immatricolazioni<sup>28</sup>. Ma una regolamentazione dell'attività medica nei domini sabaudi si ebbe certamente già dieci anni prima, quando Amedeo VIII, nell'ambito di una grandiosa riforma statutaria, chiave di volta del suo imponente disegno accentratore, impose a coloro i quali intendessero esercitare l'arte sanitaria l'obbligo di sottostare ad un colloquio che avrebbe dovuto provare la loro preparazione e serietà professionale di fronte a medici di chiara fama<sup>29</sup>; questi medici — si potrebbe ipotizzare anche se non è documentabile — dovevano forse proprio essere membri del collegio torinese<sup>30</sup>. La massiccia ingerenza sabauda nella vita associativa dei medici torinesi appare del resto ulteriormente evidenziata dal fatto che il più antico immatricolato, iscritto il primo giugno 1440, risulta essere « Iohannes Iacobus de Strata civis

---

tura St. p. 600); presso la medesima biblioteca è possibile inoltre reperire un'altra copia manoscritta del XVII secolo, con alcune varianti rispetto alla prima (segnatura St. p. 599), ed un'edizione a stampa del 1613 (*Statuta vetera et nova sacri venerandique collegii dominorum philosophorum et medicorum illustris civitatis Taurini*, Taurini 1613; segnatura St. p. 1217). Un'altra edizione a stampa risale al 1659 (cfr. G. CARBONELLI, *Il codice miniato degli « Statuta vetera et nova medicorum Taurini 1659 »*, estratto dalla « Rassegna di terapia », fasc. 29, Roma 1908). L'edizione più recente di questi statuti è in DUBOIN, op. e vol. cit., pp. 430-465.

<sup>28</sup> Nell'edizione del DUBOIN (op. e vol. cit., pp. 430-465) manca l'elenco degli iscritti al collegio (1440-1718), che è invece riportato sia nelle copie manoscritte che nelle due edizioni a stampa (v. nota precedente). Per le più antiche immatricolazioni v. oltre, nota 31.

<sup>29</sup> *Decreta Sabaudie ducalia tam vetera quam nova...*, Taurini 1477, f. 126 r-v. (Di tale incunabolo è uscita nel 1973 un'edizione anastatica con introduzione di G. IMMEL, Glashütten-Taunus). V. oltre, nota 50.

<sup>30</sup> Il controllo del collegio torinese sull'esercizio dell'attività sanitaria nei domini sabaudi è provato, per esempio, dal fatto che una prima volta nel marzo 1534 venne affidato a Pietro da Bairo e a Domenico Martino di Sospello, membri dello stesso collegio (*Statuta vetera et nova* cit., pp. 51-52), l'incarico di indagare su alcuni ciarlatani che si spacciavano per medici (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I, *Protocolli ducali*, vol. 171, f. 76 bis); una seconda volta nel luglio dello stesso anno i medesimi medici collegiati furono incaricati di far eseguire i provvedimenti ducali contro gli abusi di pseudo-medici e di pseudo-chirurghi (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I, *Protocolli camerali*, vol. 159, f. 43 r). Cfr. A.M. NADA PATRONE, *Un problema aperto: le crisi di mortalità fra Trecento e Quattrocento nel Piemonte sabauda*, in *Le epidemie del tardo Medioevo nell'area pedemontana*, Torino 1978, p. 58, nota 45. Su Pietro da Bairo cfr. op. cit., p. 67, nota 4 e bibliografia ivi citata.



Taurinensis, beati Amedei Sabaudie ducis prothomedicus »<sup>31</sup>, un personaggio quindi a diretto contatto con l'ambiente di corte.

Anche Novara ebbe un collegio medico istituzionalizzato almeno a partire dal 1481<sup>32</sup>, quando nove medici novaresi richiesero a Gian Galeazzo Maria Sforza il consenso per la sua attivazione e presentarono gli « Statuta phisicorum Novarie » all'approvazione del duca<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. *Statuta vetera et nova* cit., p. 51. Il medico Gian Giacomo « ex nobilibus de Strata » era ancora medico ducale nel 1451 (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I, *Protocolli ducali*, vol. 76, f. 321 v) e nel 1475, (ivi, vol. 116, f. 94 v), mentre la sua attività didattica presso lo Studio torinese appare da alcuni attestati di laurea in medicina degli anni 1443, 1444 e 1446 (ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI TORINO, *Protocolli*, vol. 32, f. 16 v; vol. 33, f. 3 r-v; f. 76 v; edizione dattiloscritta in L. CASALE - L. DAVICO, *I primi anni dello Studio torinese (sec XV)*, tesi di laurea presso Istituto di Storia, Sez. medievale, Facoltà di Magistero, Università di Torino, a.a. 1976-1977, pp. LXXI, LXXIII, LXXXV).

<sup>32</sup> Forse un collegio non ancora legalizzato agiva già negli anni precedenti, come parrebbe sottintendere il fatto che il duca nel 1481 concesse « liberam . . . licentiam qua possit collegium et capitulum dicti ordinis et congregationis phisicorum in dicta civitate nostra fieri pro more in similibus solito et consueto » (*Novara 1646*, p. 3).

<sup>33</sup> Di tali statuti esiste una copia manoscritta (fine XV secolo - inizio XVI) presso la Biblioteca della Provincia di Torino (*Famiglie e paesi per A e B*, II, Paesi, Novara, m. 13.2.1); un esemplare dell'edizione del 1646 (*Novara 1646*) con aggiunte manoscritte risulta reperibile presso la Biblioteca Reale di Torino (segnatura: Misc. 190). Le ricerche condotte presso la Biblioteca « Negroni e Civica » di Novara, la Biblioteca del seminario di Novara, la « Biblioteca pubblica e casa della cultura » di Borgomanero, la « Braidense » di Milano non hanno condotto ad alcun risultato. Un esemplare citato da A. VIGLIO (*Archivi Novaresi*, in « Bollettino storico per la provincia di Novara », XIX, 1925, p. 145), esemplare che si trovava presso il Museo civico di Novara è oggi reperibile presso l'Archivio di Stato della medesima città (collocazione archivistica *Museo*, n. 57). Si tratta in realtà di una copia (in 30 carte) manoscritta (di mano del notaio D. Colombo) degli *Statuta venerandi collegii dominorum philosophiae ac medicinae doctorum civitatis Novariae* (*Novara 1646*); quanto alla collocazione cronologica di questa copia, le annotazioni archivistiche — che indicano il fascicolo come « rarissimo » — la fanno risalire al principio del secolo XX, mentre deve in realtà essere posta alla fine del secolo precedente; infatti sulla copertina si legge in inchiostro rosso: « Copia manoscritta per conto Tarella ». Raffaele Tarella, un erudito locale, ricoprì la funzione di direttore della biblioteca della città di Novara alla fine dell'Ottocento e fece copiare per proprio interesse personale (forse dallo stesso esemplare della Biblioteca Reale) gli statuti, che lasciò poi alla biblioteca stessa, dalla quale passarono in seguito al museo ed infine all'Archivio di Stato. Ringrazio il dott. Giovanni Silengo per avermi gentilmente fornito queste informazioni.

L'esistenza di un collegio di medici a Vercelli è invece provata solamente a partire dai primi anni del XVI secolo e precisamente dal 1508, anno al quale risale la compilazione dei suoi statuti, approvati dal duca Carlo III di Savoia<sup>34</sup>.

Casale Monferrato ed Alessandria ebbero sicuramente un collegio di medici con statuti propri, approvati i primi da Margherita e Guglielmo, duchi di Mantova e marchesi del Monferrato, i secondi dal re di Spagna Filippo II d'Asburgo, rispettivamente nel 1566 e nel 1567<sup>35</sup>.

Un collegio di medici fu attivo in Mondovì solo dalla seconda metà del XVI secolo, quando la città ospitò temporaneamente la sede universitaria, e sopravvisse, insieme con i collegi dei legisti e dei teologi, per tutto il secolo successivo<sup>36</sup>.

Allo stato attuale delle ricerche non si ha notizia della presenza di altri collegi medici in Piemonte; di alcuni poi è rimasta praticamente la semplice menzione mentre mancano gli statuti che, tutelando gli interessi degli associati, miravano a regolamentare la professione in ogni suo aspetto. In questi casi si rende perciò impossibile un'analisi della vita associativa, anche perché nessun'altra fonte — se si escludono le citate

---

<sup>34</sup> Una copia manoscritta degli statuti del collegio dei medici di Vercelli, risalente agli inizi del XVI secolo, è reperibile presso la Biblioteca Reale di Torino sotto la segnatura St. p. 16 (*Vercelli 1508* cit. da GONETTA, op. cit., p. 74).

<sup>35</sup> Per Casale cfr. « Statuta collegii medicorum civitatis Casalis 1566 », in *Casale 1566*, pp. 19-44. Il Giorelli, che dà l'edizione di questi statuti, riferisce che il manoscritto del quale si servì gli venne fornito « dall'egregio amico ingegnere Enrico Bertana » (op. cit., p. 11). Il collegio dei medici di Casale ebbe una vita assai breve in quanto Vincenzo I, duca di Mantova e del Monferrato, lo abolì nel 1604, creando in sua sostituzione l'Ufficio del Protomedicato, al cui titolare nominato dal duca stesso spettava il controllo del personale sanitario di tutto il dominio (op. cit., p. 11). Per Alessandria cfr. *Alessandria 1567*: gli statuti del collegio dei medici di Alessandria sono citati da A. MANNO, *Bibliografia storica degli Stati della monarchia di Savoia*, II, Torino 1891, p. 138, n. 8031.

<sup>36</sup> Gli statuti del collegio dei medici di Mondovì, del 1620, sono editi in DUBOIN, op. e vol. cit., pp. 53-74. Sull'Università degli Studi di Mondovì cfr. G. GRASSI, *Dell'Università degli Studi in Mondovì*, Mondovì 1804, rist. anastatica Bologna 1973; C. BONARDI, *Lo studio generale a Mondovì, 1560-1566*, Torino 1895; S. PIVANO, *Emanuele Filiberto e le Università di Mondovì e di Torino*, in « Studi pubblicati dalla Regia Università di Torino nel IV Centenario della nascita di Emanuele Filiberto », Torino 1928, pp. 1-34; M.E. VIORA, *Pio V e l'Università di Mondovì*, in *Vita e cultura a Mondovì nell'età del vescovo Michele Ghislieri (S. Pio V)*, Torino 1967, p. 159 ss.

delibere consiliari del comune di Asti, nelle quali si sottintende la necessità del consenso degli associati per l'ammissione di un nuovo membro — contribuisce a colmare la lacuna, fornendo notizie che potrebbero in qualche modo consentire sia di tracciare un quadro istituzionale di questi collegi sia di individuarne la dinamica dei rapporti con le forze sociali o il peso politico che ebbero nella società del tempo. Gli statuti del collegio di Torino inoltre non forniscono indicazioni sull'esercizio dell'attività medica, ma si soffermano esclusivamente sull'organizzazione dello Studio torinese ed in particolare sulle clausole per l'immatricolazione, sulle diverse cariche sociali (priore, massaro, ecc.), sulla durata del corso di studi (cinque anni di teoria e sei mesi di esercitazioni pratiche per il dottorato in medicina, due anni di studio e due di pratica per il corso in chirurgia), sul numero e sull'incarico dei docenti « numerarii », « soprannumerarii » e « honorarii », sui testi adottati per lo studio delle diverse discipline, sulle modalità e sulle tasse degli esami di laurea<sup>37</sup>: questi argomenti di notevole interesse hanno già attirato del resto l'attenzione di diversi studiosi dell'università di Torino<sup>38</sup>; tuttavia se la storia delle università non deve essere separata dalla storia sociale<sup>39</sup>, restano ancora molti aspetti poco conosciuti della vita dello Studio torinese, quali ad esempio lo *status* sociale e la provenienza geografica di docenti e studenti, aspetti che potreb-

---

<sup>37</sup> DUBOIN, op. e vol. cit., pp. 432; 434-435, 436, 438; 442-443, 446; 439; 444; 444-445; cfr. GABOTTO, *Sulla condizione della medicina* cit., pp. 369-373.

<sup>38</sup> T. VALLAURI, *Storia dell'Università del Piemonte*, Torino 1845; B. BONA, *Della costituzione dell'Università di Torino dalla sua fondazione all'anno 1848*, Torino 1852; F. GABOTTO, *L'Università in Piemonte prima di Emanuele Filiberto*, Torino 1898; F. RUFFINI, *L'Università di Torino*, Torino 1900; C. BOLLEA, *Umanesimo e cultura in Piemonte e nell'Università torinese*, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », XXVIII (1926), pp. 323-406; L. FALCO - R. PLANTAMURA - S. RANZATO, *Le istituzioni per l'istruzione superiore in Torino dal XV al XVIII secolo: considerazioni urbanistiche e architettoniche. L'Università e le residenze studentesche*, in « Bollettino » cit., LXX (1972), pp. 545-587; F. PATETTA - M. CHIAUDANO - A. LANGE - M. AMIETTA DELLA CORNA - F. FISICARO VERCELLI, *L'Università di Torino nei secoli XVI e XVII*, Torino 1972; D. BALANI - D. CARPANETTO - F. TURLETTI, *La popolazione studentesca dell'Università di Torino nel Settecento*, in « Bollettino », cit., LXXVI (1978), pp. 9-176.

<sup>39</sup> J. VERGER, *Les universités au Moyen Age*, Paris 1973, p. 6; S. STELLING-MICHAUD, *La storia delle Università nel medioevo e nel Rinascimento: stato degli studi e prospettive di ricerca*, in *Le origini dell'Università*, a cura di G. Arnaldi, Bologna 1974, p. 191.

bero certo contribuire in qualche modo a rendere un quadro più completo dell'organizzazione della cultura a livello universitario e ad analizzare i rapporti dell'università con la società del Quattrocento. Un approfondimento in questo senso — a parte il fatto che non potrebbe prescindere da ulteriori ricerche archivistiche — valicherebbe in ogni caso i limiti del nostro campo d'indagine, in quanto per non risultare lacunoso e in definitiva inconsistente, richiederebbe l'esame anche degli altri collegi torinesi dell'ambito universitario (quello dei teologi e quello dei giureconsulti), conducendo così ad un'analisi dello Studio nel suo complesso, analisi che esula dagli scopi di questo contributo.

Per quanto riguarda poi la maggior parte degli altri collegi, anche se un'indagine comparata dei loro statuti potrebbe forse portare a risultati interessanti relativamente all'organizzazione dei gruppi professionali e al ruolo degli intellettuali<sup>40</sup> alle soglie dell'età industriale, si deve notare che, collocandosi la loro più antica normativa statutaria superstite nella seconda metà del XVI secolo, essi esulano dal nostro ambito cronologico che coincide con l'epoca definita la « seconda fase » della storia della professione medica<sup>41</sup>.

Pertanto ci soffermeremo soltanto sugli statuti del collegio di Novara<sup>42</sup>, innanzitutto perché sono i più antichi che si possano attualmente esaminare per l'area piemontese ed in secondo luogo perché risultano

---

<sup>40</sup> Secondo A. Gramsci (*La formazione degli intellettuali*, in *Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*, Torino 1971, p. 15, nota 1) la categoria dei medici, nel senso lato del termine cioè di tutti coloro che lottano contro la morte e le malattie, per il prestigio di cui godette e la funzione sociale che ricoprì nelle società « primitive », costituisce la categoria di intellettuali forse più importante dopo quella degli « ecclesiastici »; Gramsci ricorda anche lo stretto rapporto esistito tra medicina e religione, particolarmente evidente nell'amministrazione degli ospedali da parte di religiosi, senza contare che là dove appariva il medico spesso era presente anche il prete (esorcismi, assistenza sotto varie forme, etc.). Cfr. R. CORNU · J. LAGNEAU, *Hiérarchies et classes sociales*, Paris 1969, pp. 259-260, nota 2; v. oltre, nota 168.

<sup>41</sup> E' qui adottata la « periodization arbitrary » proposta dal Cipolla (*Public health* cit. p. 1), il quale sottolinea come in questa seconda fase i medici, in buoni rapporti con il clero e nettamente differenziati dai ciarlatani, si considerassero uno stimato e rispettabile gruppo professionale. Nel presente lavoro tale fase potrebbe in particolare identificarsi con il periodo compreso tra il Trecento e la prima metà del Cinquecento.

<sup>42</sup> Abbiamo preferito servirci della più antica copia manoscritta, che è probabilmente la più vicina all'originale e che comunque dovrebbe rispecchiare più fe-

sostanzialmente simili a quelli di Vercelli del 1508, limitandoci a segnalare nell'apparato delle note alcune significative corrispondenze o difformità rispetto alla normativa dei collegi medici delle altre località subalpine.

## 1. - L'ISTITUZIONE DI UN COLLEGIO DI MEDICI A NOVARA

### a) *Motivi ispiratori e ideale corporativo negli statuti del 1481.*

Gli statuti del collegio dei medici di Novara — come si è accennato — ebbero il 10 dicembre 1481 un riconoscimento ufficiale in seguito ad una supplica<sup>43</sup> rivolta a Gian Galeazzo Maria Sforza da parte di alcuni insigni « artium et medicine doctores » che intendevano ricalcare « mores et vestigia » dei medici milanesi, i quali avevano ottenuto, sin dal 1396, una prima normativa statutaria<sup>44</sup>, revisionata ed emendata poi nella seconda metà del XV secolo (1470)<sup>45</sup>.

---

delmente la normativa vigente alla fine del Quattrocento; l'edizione a stampa del 1646 presenta invece alcune difformità, ad esempio riguardo alle pene pecuniarie e al tipo di moneta (lo scudo d'oro anziché il fiorino), che mostrano come gli statuti si fossero ormai adeguati alla mutata situazione economico-finanziaria (cfr. *Novara 1646*, p. 4). Pertanto, qualora non sia diversamente indicato, ogni riferimento agli statuti medici di Novara rimanda alla copia manoscritta di cui si dà la trascrizione in appendice. Tale copia manoscritta contiene — come del resto l'edizione a stampa — oltre agli « statuta antiqua » (quelli del 1481, raccolti in 40 capitoli), anche gli « statuta nova », cioè alcune variazioni e integrazioni al *corpus* originario approvate il 17 febbraio 1557 ed il 28 aprile 1570: si è ritenuto opportuno limitare la trascrizione esclusivamente ai primi, mentre i secondi saranno di volta in volta segnalati nelle note.

<sup>43</sup> App., introduzione agli statuti, p. 346.

<sup>44</sup> Gli statuti del collegio dei « fisici » di Milano del 1396 sono conosciuti soltanto da una trascrizione eseguita dal Sitoni de Scotia nel XVIII secolo (manoscritto conservato, almeno fino al 1943, presso la Biblioteca Trivulziana di Milano, codice n. 1699 cit. in G. PORRO, *Trivulziana. Catalogo dei codici manoscritti*, Torino 1884, p. 413, oggi non più reperibile) e pubblicata con uno studio introduttivo dal BOTTERO, op. cit., pp. 72-112 (v. sopra, nota 16). Per notizie più dettagliate sul collegio dei medici di Milano cfr. D. PANEBIANCO, *Storia del collegio dei medici di Milano*, in Quaderni di « Castalia », n. 14, Milano 1967; Id., *Lo stemma e l'insegna del collegio dei medici di Milano*, in « Arch. St. L. », vol. VIII (1969), pp. 323-325 e la bibliografia citata alla nota 1.

<sup>45</sup> Questi statuti furono editi per la prima volta nel 1517 (cfr. *Milano 1517*) ed ebbero una nuova edizione nel 1645 (cfr. *Milano 1645*). Una copia dell'edi-

Si potrebbe quindi immediatamente pensare che i medici di Novara, accingendosi alla fine del Quattrocento alla compilazione di una loro statuzione, avessero fatto riferimento alle disposizioni del collegio milanese allora vigenti, e cioè a quelle del 1470, talvolta — come vedremo — sostanzialmente diverse rispetto a quelle del secolo precedente<sup>46</sup>. Stupisce invece il ritrovarvi una quasi puntuale conformità, anche formale, con gli statuti del 1396<sup>47</sup>; essendo difficile immaginare che i medici novaresi potessero ignorare l'esistenza della più recente normativa, non resta che dedurne il preciso intendimento di rifarsi alla più antica: un indizio a conferma di questa ipotesi si può individuare proprio nell'introduzione agli statuti novaresi, in cui il rinvio agli statuti milanesi trecenteschi sembrerebbe addirittura esplicitato là dove si sottolinea l'intento di ricalcare l'esempio « maiorum preceptorum suorum dominorum phisicorum inclite urbis . . . Mediolani »<sup>48</sup>. La specificazione di « maior », attribuita ai regolamenti del collegio di Milano, può forse assumere in questo contesto, oltre al solito significato di « regole più antiche », anche un significato di merito, nell'accezione di « norme di primaria importanza ». In ogni caso risulta comunque evidente che i medici di Novara dovettero ritenere più idonei alle esigenze locali gli statuti del XIV secolo, che utilizzarono come matrice per la stesura della loro normativa. Esamineremo più oltre le ragioni che poterono suggerire

---

zione del XVII secolo, che è citata da F. Berlan (*Statuti italiani. Saggio bibliografico*, Venezia 1858, p. 72), è reperibile presso la Biblioteca Reale di Torino. Le due edizioni sono fondamentalmente simili, anche se non mancano alcune difformità dovute soprattutto alle differenti entità delle ammende previste per i trasgressori della normativa statutaria o alla diversa consistenza delle parcelle mediche e dei compensi per i funzionari: appare del resto abbastanza ovvio che le somme risultino sovente più elevate nell'edizione secentesca; ciò dimostra infatti come la legislazione avesse cercato di tenere il passo alla svalutazione monetaria connessa alla recessione economica che si fece particolarmente acuta dopo il 1620 (cfr. C. CIPOLLA, *Aspetti e problemi dell'economia milanese e lombarda nei secoli XVI e XVII*, in *Storia di Milano*, XI, Milano 1958, pp. 387, 390-391).

<sup>46</sup> Si deve quindi considerare senza fondamento l'affermazione del Bottero (op. cit. p. 89) secondo la quale gli statuti medici milanesi del 1470 sarebbero « sostanzialmente uguali a quelli del 1396 »; risulta infatti difficile riscontrarvi quell'identità che, a dire del Bottero, in alcuni capitoli sarebbe « anche formale ».

<sup>47</sup> Alcune lievi discordanze di tipo contenutistico, e quindi non semplicemente casuali (che si ritrovano invece più di frequente), saranno di volta in volta segnalate nell'apparato delle note.

<sup>48</sup> App., introduzione agli statuti, p. 346.

una simile scelta, ragioni che erano indubbiamente connesse alle diverse situazioni contingenti e alla specifica realtà nella quale si trovò ad operare il gruppo dei medici novaresi <sup>49</sup>.

La codificazione di una serie di norme regolanti l'attività medica a Novara poggia innanzitutto sull'intento di evitare « multos errores, fraudes et deceptiones » che, perpetrati ai danni dei cittadini e dei sudditi in genere, ponevano in serio pericolo la vita degli abitanti locali <sup>50</sup>. Questo il motivo ufficiale della richiesta avanzata al duca di Milano, ma quale recondito gioco politico si celava dietro una così semplice, aperta e onesta dichiarazione? Senza voler negare a priori che la « classe medica » novarese potesse anche essere particolarmente sensibile al problema della integrità fisica dei concittadini, alla luce soprattutto di vari capitoli degli statuti <sup>51</sup>, balzano certo in primo piano — come avremo modo di vedere più oltre — tra i moventi della costituzione di un collegio novarese (ma il discorso vale anche per altre località e per altri gruppi professionali <sup>52</sup>), lo spirito corporativo, il desiderio di giungere in pra-

---

<sup>49</sup> V. oltre, cap 3, c).

<sup>50</sup> Il problema della serietà professionale era naturalmente di un'importanza così determinante che nella prima metà del Quattrocento fu preso in considerazione anche dai Savoia, del resto meno sensibili — come si sa — in campo sanitario rispetto ai signori di Milano (cfr. NADA PATRONE, *Un problema aperto* cit., pp. 49-50): il duca Amedeo VIII infatti volle inserire nei propri statuti generali del 1430 alcune disposizioni relative all'esercizio dell'arte medica e chirurgica (*Decreta Sabaudie ducalia* cit., f. 126 r-v; cfr. I. CARBONELLI, op. cit., pp. 129-130; A. CAFFARATTO, *Storia della legislazione sanitaria ed igienica in Piemonte da Amedeo VIII all'unità d'Italia*, estratto da « Minerva medica », vol. 68 (1977), p. 45; NADA PATRONE, *Un problema aperto* cit., pp. 57-58). Ma già fin dal XIV secolo alcuni centri pedemontani avevano mostrato di voler offrire alla cittadinanza l'opportunità di disporre di un'assistenza medica onesta e sicura; così negli statuti di Tortona del XIV secolo si legge: « ... si aliquis in medicina vel in cirogia se intromiserit et accusatus fuerit rectori de ignorantia vel errore, teneatur rector eidem praecipere sub pena librarum decem quod se non intromittat in medicina vel cirogia donec examinatus et approbatus fuerit per famosos et bonos medicos civitatis Tordonae (*sic*); quae examinatio fiat coram domino Episcopo vel eius vicario, convocatis fratribus minoribus vel praedicatoribus et aliis licentiatibus, si voluerint interesse » (*Statuta civitatis Derthonae*, Mediolani 1573, f. 222). Altri esempi sono riportati in NADA PATRONE, *Un problema aperto* cit., p. 58, nota 46.

<sup>51</sup> App., capp. 10, 11, 20, 22.

<sup>52</sup> Per il collegio dei giurisperiti di Novara cfr. L.A. COTTA, *Miscellanea novarese*, in « Bollettino storico per la provincia di Novara », XI (1917), pp. 154-155. Numerosi esempi sull'importanza degli interessi particolaristici nella formazione

tica all'istituzione di un vero e proprio monopolio professionale, riservando la facoltà dell'esercizio dell'arte medica a pochi privilegiati<sup>53</sup>.

Questo esclusivismo andò del resto accentuandosi significativamente nel tempo: infatti se nel 1481 i forestieri esperti nell'arte medica potevano accedere al collegio alle medesime condizioni dei cittadini<sup>54</sup>, alla metà del secolo successivo (1557) — con la motivazione ufficiale che la liberalizzazione aveva provocato generici<sup>55</sup> « *damna imminentia* » — si limitò il diritto di iscrizione esclusivamente a chi, sulla base della testimonianza giurata di almeno due testi<sup>56</sup>, risultasse « *verus civis Novarie* »<sup>57</sup> e « *oriundus de nobili et antiqua . . . prosapia* » da almeno set-

---

dei collegi medici in diverse città italiane si potranno trovare in CIPOLLA, *Public health* cit., pp. 7-8, 79.

<sup>53</sup> Tale potere monopolizzatore di un gruppo professionale, potere che convertiva sempre in obbligo assoluto per gli esercenti determinati mestieri l'immatricolazione nell'arte, aveva caratterizzato la vita associativa delle corporazioni fiorentine fin dal XIII secolo (DOREN, op. cit., pp. 77-78; cfr. S. BERTELLI, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978 p. 74).

<sup>54</sup> App., cap. 11. La discriminazione tra cittadini e forestieri si ritrova anche presso le arti fiorentine: sebbene l'arte non avesse vietato per principio — se non in pochissimi casi — l'ammissione a chi fosse nato fuori del territorio comunale, d'altra parte non riconobbe mai ai forestieri gli stessi diritti degli abitanti autoctoni; le tasse di immatricolazione per i forestieri erano, per esempio, sempre superiori rispetto a quelle richieste ai cittadini (cfr. DOREN, op. cit., pp. 160-161). Per il diverso trattamento riservato ai medici cittadini e a quelli forestieri, rispetto alle somme richieste per l'iscrizione al collegio di Novara, v. oltre, testo corrispondente alla nota 213.

<sup>55</sup> La genericità potrebbe naturalmente essere voluta, anche perché non si conosce con precisione la situazione contingente di Novara in questo periodo.

<sup>56</sup> Cfr. integrazioni del 1557, in *Novara 1646*, p. 26, cap. 3.

<sup>57</sup> Non era considerato tale chi avesse ottenuto il diritto di cittadinanza in base ad una deliberazione delle pubbliche autorità. Del resto, fin dal 1389, un decreto di Gian Galeazzo Visconti aveva subordinato il diritto di cittadinanza, in tutto il suo dominio, a sessanta anni di residenza nel territorio, escludendo comunque sempre la possibilità per i forestieri di « *exercere vel habere officium aliquod quod spectare habeat vel alicqualiter concernere negotia alicuius nostri communis nec etiam in ipso officio se intromittant quoque modo* » (cfr. il capitolo « *Quod alienigenae non possint habere officium in dominio domini* », in *Antiqua ducum Mediolani decreta*, Mediolani 1654, pp. 148-149); pure gli statuti del collegio dei medici dello Studio di Pavia (1409) ponevano come condizione per l'immatricolazione che gli aspiranti fossero « *oriundi civitatis Papie aut de eius districtu vel episcopatu* » (R. MATOCCHI, *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, II, Pavia 1915,



tanta anni, durante i quali la famiglia avesse provveduto ad assolvere regolarmente le imposizioni fiscali<sup>58</sup>; alla fine del XVI secolo (1595), poi, per poter entrare a far parte del collegio erano richiesti almeno cento anni di residenza in Novara<sup>59</sup>. Con queste rigorose disposizioni veniva così definitivamente escluso ogni elemento « spurio », mentre si andava accentuando il carattere élitario del collegio. Una simile tendenza egemonica ed oligarchica, che si rifletteva anche nel disprezzo delle attività manuali<sup>60</sup>, aveva del resto in Novara illustri precedenti negli istituti ecclesiastici. Infatti, sin dal 1395, l'accesso al Capitolo della Cattedrale venne riservato agli individui di nobile stirpe o, se non altro, ai membri delle famiglie più notevoli e più antiche della cittadinanza novarese (quelle che le ricchezze, gli uffici ricoperti, l'autorità acquisita nell'amministrazione comunale avevano innalzato al rango della nobiltà antica) oppure a coloro che fossero insigniti di qualche grado accademico in diritto o in arti o che dimostrassero almeno in queste discipline una

---

p. 114). Cfr. anche G. VISMARA, *Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna 1978, p. 155.

<sup>58</sup> Cfr. integrazioni del 1557, in *Novara 1646*, pp. 24-25, cap. 2. In questa circostanza furono pure elevati a sette gli anni di studio « in generali academia » necessari per essere ammessi al collegio e si richiese anche all'aspirante che fosse « de legitimo matrimonio procreatus » (ivi); già nel 1470 i medici di Milano avevano posto tra le clausole per l'iscrizione al collegio l'aver studiato « ad minus septem annos logicae, philosophiae et medicinae in generali academia... in qua rite licentiatu doctoratusque fuerit » e l'esser nati « de legitimo matrimonio » (*Milano 1645*, p. 15, cap. 13). A Firenze, dall'inizio del XV secolo, si era stabilito che i figli illegittimi non potessero ricoprire cariche sociali all'interno dell'arte (cfr. DOREN, op. cit., pp. 290-291).

<sup>59</sup> Cfr. *Novara 1646*, p. 31. Con tale disposizione i medici novaresi intesero forse adeguarsi al collegio dei giurisperiti, che nei loro statuti (riformati probabilmente tra il 1570 ed il 1574, comunque dopo il 1566) avevano richiesto per la ammissione almeno cento anni di residenza in Novara (cfr. A. LIZIER, *Di un tentativo di legge suntuaria a Novara ed alcuni dissidi fra la nobiltà cittadina dalla metà del secolo XVI al 1620*, estratto da « Miscellanea storica novarese » in onore di R. Tarella, Novara 1906, pp. 24-25). La tendenza a concedere la possibilità di ammissione al collegio per i soli cittadini e a prolungare notevolmente il periodo di residenza nella località appare abbastanza generalizzata: si ritrova infatti anche ad Alessandria, dove occorreva aver abitato « in civitate vel octo locis, ex quibus fuit ipsa civitas Alexandriae primo loco constructa, per octuaginta annos continuos » (*Alessandria 1567*, ff. 2 v - 3 r, cap. 1).

<sup>60</sup> V. oltre, nota 232.

buona preparazione; in nessun caso comunque vi si poteva accedere se l'aspirante stesso e la sua famiglia non avessero abbandonato da almeno vent'anni l'esercizio di arti « vili e meccaniche »<sup>61</sup>, cosiddette in contrapposizione alle arti liberali. Questo orientamento che, già in un'epoca anteriore, aveva portato ad escludere dalle più alte magistrature comunali gli stessi artigiani e gran parte dei commercianti<sup>62</sup>, conobbe poi un ulteriore rafforzamento con l'istituzione nel 1460 di un « Consiglio nobile »<sup>63</sup>.

Sebbene non si possa forse negare ai medici novaresi una maggiore ampiezza di vedute rispetto ai colleghi milanesi — che già nella seconda metà del XV secolo, in occasione della citata revisione del loro *corpus* statutario avevano limitato la possibilità di aggregazione al collegio ai soli cittadini residenti in Milano o nel ducato da almeno centoventi anni<sup>64</sup> —, non si deve tuttavia credere che alla fine del Quattrocento i forestieri, anche se iscritti al collegio, fossero in Novara in tutto e per tutto equiparati ai cittadini: la loro autonomia professionale era in realtà fortemente limitata dal fatto che potevano esercitare soltanto in collaborazione con i medici del collegio; la loro autorità in seno alle assemblee collegiali era praticamente inesistente, in quanto non avevano diritto di voto nelle deliberazioni, anche se veniva loro concesso, come se si trattasse di chissà quale privilegio, di poter discutere o conferire con i dottori collegiati<sup>65</sup>. Ogni loro azione era quindi controllata, ogni loro

---

<sup>61</sup> A. LIZIER, *La nobiltà gentilizia nei canonici novaresi secondo un documento del 1395*, in « Bollettino storico per la provincia di Novara », II (1908), pp. 100-102.

<sup>62</sup> Cfr. gli statuti novaresi del 1338-1399 con interpolazioni e aggiunte di Galeazzo II Visconti: edizione dattiloscritta in P. PEDRAZZOLI, *Ricerche storiche sul comune di Novara e in particolare sulla costituzione di un « Consiglio nobile »*, tesi di laurea presso Istituto di Storia del Diritto italiano, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino, a.a. 1963-1964, pp. 90, 107. I capitoli III e V di questa tesi compaiono, con il medesimo titolo, in « Bollettino storico per la provincia di Novara », LVI (1965), pp. 96-122. V. oltre, nota 232.

<sup>63</sup> Il documento è trascritto in PEDRAZZOLI, *dat. cit.*, pp. 417-422.

<sup>64</sup> *Milano 1645*, p. 15, cap. 13. I medici milanesi sottolinearono che la loro scelta traeva vigore « a nonnullis civitatibus Mediolanensi imperio subditis, quae alienigenas a suis segregant collegiis, similiter a notariis » e soprattutto « a dignissimo iurisperorum collegio, in quo nullus recipitur nisi sit civis Mediolano aut ducatu oriundus » (ivi).

<sup>65</sup> App., cap. 11. Questa discriminazione tra cittadini e forestieri si ritrova del resto anche nelle diverse tasse loro richieste per l'immatricolazione (v. oltre testo

possibile desiderio di prevaricazione frenato ed eliminato prima ancora che nascesse, in una parola il loro potere decisionale e professionale risultava praticamente inesistente; era inoltre vietato a chiunque proporre qualsiasi variazione allo statuto riguardante i medici forestieri<sup>66</sup>, mentre veniva sancita la superiorità dei cittadini, in una contrapposizione che non poteva non scoraggiare lo stesso afflusso dei « phisici forenses ».

Le motivazioni di questo atteggiamento, che potremmo quanto meno definire di ostruzionismo se non di vera e propria ostilità nei confronti dei colleghi forestieri e che — come abbiamo notato — andò col tempo ulteriormente esacerbandosi, non risultano naturalmente mai dichiarate in maniera esplicita: eppure non riesce impossibile comprendere quale fosse lo spirito che le muoveva, spirito che potrebbe, per certi versi, apparire persino giustificato. I medici di Milano, per esempio, nell'escludere dal collegio gli stranieri, qualificarono quali « *damna imminetia* » derivati dalla loro ammissione il fatto che, essendo nel frattempo di molto aumentato rispetto al passato il numero dei cittadini dediti agli studi di medicina, i professionisti milanesi (secondi a nessuno per « *ingenio, doctrina, studio et experientia* ») avrebbero corso il rischio di dover abbandonare ai forestieri la loro « *tam dulcem et nobilem patriam* » e le relazioni con « *parentibus et amicis* »<sup>67</sup>. Si intendeva dunque, da un lato, assicurare ai cittadini la possibilità materiale di esercitare la professione<sup>68</sup> e dall'altro — se si considera che l'aggregazione al collegio era la condizione *sine qua non* per la legittimità del-

---

corrispondente alla nota 213). Per Vercelli, Casale e Alessandria cfr. rispettivamente *Vercelli 1508*, f. 6 r, cap. 12; *Casale 1566*, pp. 20-21, cap. 5; *Alessandria 1567*, ff. 2 v - 3 r, cap. 1. Per Milano nel XIV secolo cfr. BOTTERO, op. cit., p. 79.

<sup>66</sup> App., cap. 11.

<sup>67</sup> *Milano 1645*, p. 14, cap. 13.

<sup>68</sup> L'esigenza di favorire i « fisici » locali rispetto a quelli forestieri era talvolta avvertita anche dalla pubblica autorità e diventava particolarmente viva in occasione della scelta del personale sanitario retribuito dalla pubblica amministrazione comunale per l'assistenza alla cittadinanza, anche là dove non si faceva direttamente sentire l'influenza di « categoria » di un gruppo di individui associati: a Moncalieri, per esempio, nel 1494 venne preferito il medico Giacomo « *de Mombellis* » perché era « *de loco et sufficiens et magis equum est firmare illos de loco quam ceteros quos comunitas non cognoscit* » (cfr. I. NASO, *I medici del comune di Moncalieri nel XIV e nel XV secolo*, in « *Minerva medica* », vol. 66 (1975), p. 4349, n. 53).

l'esercizio professionale in città e nel suburbio<sup>69</sup> e che ai soci era vietato collaborare, se non per un primo consulto, con i medici non collegiati<sup>70</sup> — si volevano forse anche rafforzare gli interessi corporativi, eliminando la concorrenza in modo da consentire al nucleo autoctono di agire liberamente in un regime di tipo monopolistico.

Premesso che non è possibile calcolare il numero preciso degli aderenti al collegio novarese né dedurre l'eventuale presenza di forestieri, in quanto non si sono conservate le matricole (cioè gli elenchi via via aggiornati degli iscritti), si può tuttavia ricordare come i medici che presentarono gli statuti all'approvazione del duca fossero nove nel 1481 e undici nel 1544, « omnes phisici cives et nobiles Novarie »<sup>71</sup>: ciò non significa necessariamente che il collegio non annoverasse in assoluto tra i suoi associati medici « stranieri », ma potrebbe tutt'al più costituire un'ulteriore testimonianza della scarsa considerazione in cui — come si è visto — erano tenuti i soci non cittadini; non si può perciò stabilire se e in quale misura la liberalizzazione degli accessi ai forestieri ebbe di fatto una qualche incidenza pratica. In ogni caso la presenza di nove medici alla fine del Quattrocento e di undici alla metà del Cinquecento appare già di per se stessa abbastanza consistente: infatti se la si raffronta al numero degli abitanti novaresi, che alla metà del XVI secolo sembra non fossero neppure 5000<sup>72</sup>, ne risulta il rapporto di un medico ogni 450 abitanti. Tale indice si rivela per l'epoca decisamente elevato, soprattutto se lo si considera rispetto a quello di altre località: così per esempio a Milano, dove — secondo quanto riferisce Bonvesin da

---

<sup>69</sup> App., cap. 22. L'entità della pena pecuniaria imposta per l'esercizio abusivo della professione era piuttosto consistente (v. oltre, cap. 2, testo corrispondente alle note 183 e 184). L'obbligo di iscrizione per l'esercizio di un'arte era del resto il principio basilare di ogni associazione professionale (cfr. DOREN, op. cit., p. 71): a Novara, come a Milano, i medici non collegiati, ma comunque esperti ed in possesso di titolo di studio, avrebbero potuto esercitare saltuariamente soltanto se fossero stati chiamati al capezzale di un infermo e, in ogni caso, mai per un periodo superiore a due mesi (app., cap. 22). A Milano tale periodo, alla fine del XV secolo, era limitato ad un mese soltanto (cfr. *Milano 1645*, p. 25, cap. 25), mentre piena libertà di esercizio era concessa ai « phisici » ducali (op. cit., p. 25, cap. 24). Per Vercelli cfr. *Vercelli 1508*, f. 10 r-v, cap. 20; per Casale cfr. *Casale 1566*, p. 31, cap. 17; per Alessandria cfr. *Alessandria 1567*, f. 6 r-v, cap. 16.

<sup>70</sup> App., cap. 22.

<sup>71</sup> *Novara 1646*, p. 23.

<sup>72</sup> Cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., p. 406.

Riva<sup>73</sup> — alla fine del XIII secolo 200.000 persone potevano contare sull'opera di ventotto medici e centocinquanta chirurghi (compresi gli empirici), il rapporto medici-abitanti risultava di uno a settemila e, se si considerano anche i chirurghi, di uno a millecento; in Firenze, dove — a dire del Villani<sup>74</sup> — nel primo trentennio del XIV secolo esercitavano sessanta tra medici e chirurghi per circa 90.000 abitanti, si aveva un medico ogni millecinquecento persone; a Brescia, che nel XV secolo tra i suoi 30.000 abitanti (1479)<sup>75</sup> annoverava cinquanta medici<sup>76</sup>, tale rapporto era di uno a seicento.

Anche se occorre prendere con beneficio d'inventario le cifre forse eccessive riferite dai cronisti<sup>77</sup>, la presenza di medici a Novara risulta comunque massiccia; si è pertanto indotti a considerare l'inflazione di personale sanitario come una tra le cause determinanti della decisione di limitare fortemente le possibilità operative dei forestieri, in un primo momento, e di escluderli poi in maniera definitiva dal collegio<sup>78</sup>.

---

<sup>73</sup> Cfr. B. DE RIPPA, *De magnalibus urbis Mediolani*, a cura di F. Novati, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano* », XX (1898), pp. 78, 85, 87; cfr. anche CIASCA, op. cit., p. 291 e F. COGNASSO, *I Visconti*, Milano 1966, p. 98.

<sup>74</sup> Cfr. I. VILLANI, *Historia universalis*, in *Rerum Italicarum scriptores*, Mediolani 1728, XIII, lib. 11, cap. 93, col. 827; cfr. anche CIASCA, op. cit., p. 291. Sulla entità numerica della popolazione di Firenze cfr. E. FIUMI, *Fioritura e decadenza dell'economia fiorentina*, in « *Archivio storico italiano* », tomo CXVI (1958), p. 465 e R. ROMANO, *La storia economica. Dal secolo XIV al Settecento*, in *Storia d'Italia*, Torino 1974, 2, p. 1826.

<sup>75</sup> Cfr. C. PASERO, *Il dominio veneto fino all'incendio della Loggia (1426-1575)*, in *Storia di Brescia*, II, Brescia 1963, p. 178.

<sup>76</sup> Cfr. *Statuta collegii medicorum Brixiae saeculi XVI*, a cura di P. Da Ponte, Brescia 1876, cap. 1 cit. in CIASCA, op. cit., p. 291.

<sup>77</sup> Per esempio, la cifra di 200.000 abitanti attribuita a Milano alla fine del XIII secolo da Bonvesin da Riva sarebbe da considerare eccessiva (cfr. P. RENUCCI, *La cultura*, in *Storia d'Italia* cit., p. 1169).

<sup>78</sup> Da un'indagine condotta presso un gran numero di archivi piemontesi è emerso che, alla fine del XIV secolo e nel corso del XV, almeno cinque medici originari di Novara esercitarono in alcune località pedemontane; infatti se ne ritrovano tre — « Sadonus de Nasis », Andrea « de la Chagranda » e Filippo Caccia, membro del collegio novarese (v. oltre, par. b del presente capitolo) — al servizio della comunità di Ivrea rispettivamente negli anni 1379-1381, 1410-1412 e 1497 (cfr. *Statuti del comune di Ivrea*, a cura di G.S. Pene Vidari, II, Torino 1969, p. 442; ARCHIVIO COMUNALE DI IVREA, *Ordinati*, vol. 10, verbali del 22 dicembre 1410 e del 26 marzo 1411; vol. 11, contratto tra il medico e il comune del 28 marzo 1411,

La decisione dei medici novaresi doveva comunque poggiare anche sull'intento di creare una vera e propria « casta », come è mostrato dal fatto che ai figli dei medici collegiati, in virtù di un diritto ereditario, venne concesso l'esonero dal versamento della tassa di otto lire imperiali<sup>79</sup>, richiesta al momento dell'immatricolazione<sup>80</sup>.

Non è del resto casuale che la costituzione del collegio si debba appunto a medici provenienti, come vedremo, da alcune tra le famiglie più influenti della città, per due delle quali si trova addirittura più di un rappresentante (i « de Plotis » e i Caccia)<sup>81</sup>; non è un caso neppure che, alla metà del Cinquecento, a ricoprire l'ufficio di priore del collegio medico fosse addirittura un membro dell'autorevole famiglia

---

f. 105 r; vol. 31, verbale del 2 gennaio 1497); un quarto (Bernardino Caccia) fu invece medico del comune di Carmagnola nel 1498-1499 (ARCHIVIO COMUNALE DI CARMAGNOLA, *Ordinati*, vol. 2, verbali del 28 maggio 1498 e del 17 maggio 1499); Antonio Balioto di Novara esercitò al servizio del comune di Chivasso tra il 1397 ed il 1424 (ARCHIVIO COMUNALE DI CHIVASSO, *Ordinati*, mazzo 24, vol. 1, verbali del 1° marzo 1397, 1° luglio 1399, 6 marzo 1400, 30 gennaio 1403, 23 marzo 1404, 6 febbraio 1406; vol. 2, verbali del 14 marzo 1411 e 8 luglio 1418; vol. 3, verbale del 1424, data illeggibile, f. 57). Analoghe indagini presso gli archivi lombardi potrebbero testimoniare eventuali migrazioni di medici novaresi nella regione ad est della loro città: occorre per esempio ricordare che « Baldasar de Novaria » nel 1432 risultava iscritto al collegio medico milanese (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 112). Pertanto se non è escluso che a spingerli ad abbandonare la loro città natale potesse talvolta essere la speranza in guadagni più lautissimi, non è però neppure escluso che fossero costretti ad emigrare perché le scarse possibilità di impiego non consentivano loro di vivere dignitosamente.

<sup>79</sup> Negli statuti medici di Novara compaiono due tipi di monete: i fiorini e la moneta imperiale (v. oltre, nota 177). Pertanto, quando d'ora innanzi si trovino menzionati denari, soldi e lire senza alcuna precisazione, le somme si dovranno intendere espresse in moneta imperiale.

<sup>80</sup> App., cap. 10. L'immatricolazione gratuita per i figli dei soci si ritrova anche presso le corporazioni fiorentine, dove non aveva importanza determinante il praticare oppure no la professione del padre, mentre oltralpe i figli degli immatricolati avevano diritto ai privilegi soltanto nel caso in cui praticassero la medesima professione del padre (cfr. DOREN, op. cit., p. 138 e nota 1). Sull'origine del diritto ereditario, cfr. op. cit., p. 141 ss. A Casale Monferrato il candidato all'esame per l'ammissione al collegio (v. oltre cap. 3, b), figlio di un medico collegiato, era esonerato da una serie di contributi (3 fiorini al priore, 2 fiorini e mezzo a ciascun iscritto, un fiorino allo « scriba », mezzo fiorino al bidello): cfr. *Casale 1566*, p. 22, cap. 6.

<sup>81</sup> App., introduzione agli statuti p. 346; v. oltre par. h del presente capitolo.

Tornielli e che su undici soci, « omnes phisici cives et nobiles Novarie », ben sette provenissero da tre sole famiglie (Caccia, Boniperti, Gallarate), emergenti nella società novarese per il loro ruolo egemonico e legate fra loro da comuni interessi politici<sup>82</sup>.

b) *La fisionomia sociale del gruppo medico novarese.*

Sostiene il Mousnier<sup>83</sup> che, in una società caratterizzata da una stratificazione per « ordini » (come quella che si realizzò in Europa dal XIV al XVIII secolo), i gruppi sociali erano gerarchizzati non in base alla fortuna dei singoli membri o al loro ruolo nella produzione dei beni materiali, ma secondo l'onore e la dignità connesse dalla società stessa a determinate funzioni sociali; tali gruppi si ordinavano sia in rapporto al loro legame con lo stile di vita del gruppo dominante, sia in rapporto alla qualità dei servizi che gli rendevano. Si può quindi affermare che i medici — considerato il prestigio attribuito alla loro professione — si collocassero, insieme del resto con gli altri intellettuali, ai gradi più alti della scala sociale. I risultati di uno studio sulla fisionomia sociale del ceto medico novarese non dovrebbero perciò discostarsi da questo modello: un'indagine approfondita in tal senso, dovendo fondarsi sullo spoglio sistematico di una serie praticamente inesauribile di documenti d'archivio pubblici e privati, anche inediti, e non potendo comunque prescindere dallo studio delle relazioni e delle alleanze interfamiliari, ci condurrebbe ben oltre gli scopi del presente lavoro. Senza voler dunque condurre un'indagine minuziosa sulle famiglie novaresi dalle quali emersero quei « doctores » promotori, alla fine del XV secolo, dell'istituzione di un collegio medico, varrà tuttavia accennare brevemente alla loro collocazione nella società del tempo.

Per quanto negli statuti del collegio del 1481 non compaia alcun riferimento alla estrazione sociale dei medici, si può ugualmente affermare che vi fossero largamente rappresentate alcune tra le famiglie della nobiltà cittadina: una prova della appartenenza alla nobiltà locale dei medici Filippo e Giacomo Caccia, Nicola e Andrea « De Plotis », Prando

---

<sup>82</sup> Cfr. integrazioni del 1557, in *Novara 1646*, p. 23. Sull'importanza delle famiglie Tornielli, Caccia, Boniperti, Gallarate durante il XVI secolo, cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., pp. 399, 406, 417, 413, 423.

<sup>83</sup> R. MOUSNIER, *Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours*, Paris 1969, pp. 115-116.

« de Ravizonibus », Giovanni « de Vemenia », Bernardino « de Revelate »<sup>84</sup> sembra emergere dalla presenza di esponenti di queste famiglie al « Consiglio nobile » di Novara nel 1460<sup>85</sup>, mentre mancano gli elementi per affermare con sicurezza l'appartenenza alla nobiltà novarese delle famiglie « de Quaqueris » e « de Nasis » cui fecero capo rispettivamente i medici Damiano e Antonio<sup>86</sup>.

Quanto alla nozione di nobiltà, risulta impossibile in questo caso definirne i termini; soltanto uno studio particolareggiato sul patriziato novarese potrebbe infatti ricondurci all'origine di queste famiglie e stabilire se le loro radici siano da ricercare nella nobiltà di origine signorile o piuttosto nell'antica borghesia: la risoluzione del problema non è per noi determinante tanto più che, in ogni caso, nel XV secolo il ceto borghese aveva ormai quasi assimilato il proprio stile di vita a quello della vecchia aristocrazia. Si può comunque affermare che le famiglie di appartenenza dei medici promotori del collegio erano da lungo tempo famiglie urbane, talora proprietarie di beni fondiari (sin dal XII secolo)<sup>87</sup>, dedite agli uffici più che al commercio e da secoli fortemente infiltrate nel ceto dirigente cittadino; infatti almeno a partire dal Duecento ebbero numerosi rappresentanti nei Consigli cittadini<sup>88</sup> e talvolta a loro

---

<sup>84</sup> App., introduzione agli statuti, p. 346.

<sup>85</sup> Cfr. PEDRAZZOLI, *datt. cit.*, pp. 419-420; cfr. anche COGNASSO, *Storia di Novara cit.*, p. 369.

<sup>86</sup> App., introduzione agli statuti, p. 346. Infatti l'appartenenza al patriziato subalpino dei Nasi di Novara è attestata soltanto a partire dal XVIII secolo (cfr. A. MANNO, *Il patriziato subalpino*, vol. XVIII, dattiloscritto presso Biblioteca Nazionale di Torino, p. 10).

<sup>87</sup> Per esempio, nel 1167 Uberto Caccia possedeva una casa in Novara (*Le carte dell'Archivio capitolare di santa Maria di Novara*, a cura di F. Gabotto - G. Basso - A. Leone - G.B. Morandi - O. Scarzello, II, Pinerolo 1915, pp. 371-372, doc. 437); Obizo Caccia nel 1288 era proprietario di un mulino situato presso la porta di Santo Stefano (cfr. *Statuta communitatis Novariae*, a cura di A. Ceruti, in *Historiae Patriae Monumenta, Leges municipales*, II/1, Torino 1876, col. 680); nel XIII secolo Antonio « Ravizonus » entrò in comproprietà di un mulino nel borgo di San Gaudenzio (cfr. *Statuta civitatis Novariae*, Novariae 1583, lib. V, p. 180); « Baldasar de Veraxiis de Vemenia » nel 1448 possedeva metà di una « domus murate et copate cum stationa et cum solariis et aliis hedificiis » nella parrocchia di Santa Maria Maggiore (ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA, *Notai basso Novarese e Valsesia*, Francesco Nicolino Alzalandino, vol. 1, f. 41 r).

<sup>88</sup> Tra i consiglieri del 1246 compaiono infatti parecchi membri della famiglia Caccia (Giacomo, Rogerio, Opizzone, Ligrando: cfr. *Statuta communitatis No-*



esponenti furono affidati importanti incarichi pubblici: un Tommaso Caccia, per esempio, nel 1276 fu, insieme con Rainerio Tornielli, uno dei due « rectores et antiani comunis Novarie », ai quali veniva affidato il governo del comune in particolari situazioni contingenti<sup>89</sup>; un Giacomo Vemenia nel 1284 fece parte di una commissione per la stesura di alcuni statuti<sup>90</sup>; tra i procuratori nominati dal comune nel 1398 per prestare il giuramento di fedeltà al duca Gian Galeazzo Visconti si trovava anche un Giacomo Caccia<sup>91</sup>; nel 1447 Bernardo Piotti e Tommaso Caccia parteciparono al governo provvisorio instauratosi in Novara alla morte di Filippo Maria Visconti<sup>92</sup>. Nel XIII secolo membri delle famiglie Caccia e Vemenia emersero pure nel collegio dei giudici<sup>93</sup> che, raggruppando gli uomini di legge impegnati negli affari del comune, godeva in Novara di grande prestigio e poteva interferire nella vita pubblica in modo considerevole<sup>94</sup>. Rappresentanti di queste famiglie si distinsero anche nel mondo ecclesiastico, non solo locale: infatti se un Guido Vemenia e un Giovanni Caccia furono canonici della chiesa novarese, rispettivamente nel 1277 e nel 1395<sup>95</sup>, il Capitolo del Duomo di Torino, nel Quattrocento, annoverò tra i suoi canonici numerosi membri della famiglia Caccia, che ebbe tra l'altro celebri cavalieri di Malta<sup>96</sup>.

---

*variae* cit., « Documenta », col. 815), Ardizzone « de Roveslato » (ivi), Gualberto « Plotus » (ivi).

<sup>89</sup> Op. cit., col. 747; cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., p. 239.

<sup>90</sup> Cfr. *Statuta communitatis Novariae* cit., col. 795.

<sup>91</sup> Cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., p. 357.

<sup>92</sup> Cfr. op. cit., p. 364. Del resto proprio i Caccia e i Piatti sono menzionati tra le famiglie novaresi nella « Cronica de claris familiis » (posteriore al 1545) di Gaudenzio Merula (cfr. A. BUTTI, *Vita e scritti di Gaudenzio Merula*, in « Arch. St. L. », vol. XII, 1899, p. 378). Per ulteriori notizie sui Caccia e sui Piatti di Novara cfr. MANNO, *Il patriziato* cit., voll. III e XX (dattiloscritti presso Biblioteca Nazionale di Torino), p. 7 ss. e p. 532.

<sup>93</sup> Vi compaiono infatti Tommaso Vemenia, Nicola e Tommaso Caccia (cfr. *Statuta communitatis Novariae* cit., coll. 766, 767, 772).

<sup>94</sup> Cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., pp. 234-235.

<sup>95</sup> *Statuta communitatis Novariae* cit., « Documenta », col. 820; cfr. LIZIER, *La nobiltà gentilizia* cit., p. 110.

<sup>96</sup> Per esempio, Guglielmino Caccia alla fine del XV secolo fu arcidiacono del Duomo di Torino (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I, *Protocolli camerati*, vol. 28, f. 75 r, 4 febbraio 1484); cfr. G. DONNA D'OLDENICO, *I Caccia, i Tornielli e i di Romagnano canonici del Duomo di Torino*, in « Bollettino storico per la provincia di Novara », LXIV (1973), p. 55 ss.

Del resto la cultura a livello superiore di parecchi membri di queste famiglie, talvolta in possesso di titoli accademici (tra i Caccia si ritrovano infatti professori di diritto civile, di diritto canonico, di notariato e di decretali presso gli Studi di Torino e di Pavia)<sup>97</sup>, doveva certo facilitarne l'inserimento nelle attività politiche, finendo ben presto con il consentire loro l'accesso a posizioni di estremo prestigio. Se verso la fine del Quattrocento la scelta della professione medica, alla quale alcuni componenti delle famiglie Caccia, Vemenia e Nasi si erano dedicati sin dal XIV secolo, aveva ormai assunto un carattere ereditario<sup>98</sup> (che si manifesta del resto un po' ovunque e anche per altre professioni)<sup>99</sup>, si ritrovano tuttavia rappresentanti di queste famiglie tra i

---

<sup>97</sup> Guglielmo Caccia insegnò certamente diritto civile presso lo Studio di Torino fra il 1456 ed il 1458 (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I, *Protocolli ducali*, vol. 96, ff. 127 r-128 r; vol. 98, f. 14 r-v). Giorgio Caccia fu professore di diritto canonico a Pavia tra il 1443 ed il 1447 (cfr. R. MAIocchi, op. cit., II, pp. 472, 480, 494, 501). Filippo Caccia ricoprì la cattedra di notariato a Pavia nel biennio 1407-1408 (cfr. op. cit., II, pp. 98, 106, 108). Gerolamo Caccia, forse lo stesso che nel 1495 scrisse al duca di Milano (v. oltre, testo corrispondente alla nota 107), fu lettore di decretali presso lo Studio torinese nel 1489 (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I, *Protocolli camerati*, vol. 29, f. 65 r).

<sup>98</sup> Infatti un Guglielmo « de Caciis », dottore in arti e medicina, era già morto nel 1335 (cfr. G.B. MORANDI, *Curiosità e spigolature d'archivio*, in « Bollettino storico per la provincia di Novara », VII, 1913, p. 225); nel corso del XV secolo si ritrovano tra i Caccia ben tre medici, di cui due membri del collegio; il terzo medico di questa famiglia, Bernardino, esercitò al servizio del comune di Carmagnola nel biennio 1498-1499 (v. sopra, nota 78) e persino Agostino Caccia, umanista e poeta del Cinquecento, aveva intrapreso per abbandonarli in seguito gli studi di medicina a Pavia (cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., p. 375). Un componente della famiglia Vemenia, Bartolomeo, risulta licenziato in medicina a Pavia il 7 luglio 1392 (cfr. R. MAIocchi, op. cit., I, p. 208), mentre nel 1448 i protocolli notarili mostrano la presenza in Novara dei medici Baldassarre e Francesco « de Veraxiis de Vemenia », entrambi figli del defunto Bartolomeo (ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA, *Notai* cit., vol. 1, ff. 32 r, 41 r). Infine per i Nasi ricorderemo che un « Sadonus », medico della comunità di Ivrea negli anni 1379-1381 (v. sopra, nota 78), era nonno del medico Antonio, membro del collegio novarese (ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA, *Notai* cit., vol. 1, f. 46 r, 1448).

<sup>99</sup> Per quanto riguarda l'ereditarietà della professione medica, ed in particolare per il Piemonte, noteremo come siano attestate con una certa frequenza famiglie per le quali si può indicare più di un rappresentante dedito a questa attività: ricorderemo, per esempio, che nel corso del XV secolo, per i « de Athis » di Confinza (famiglia vercellese) si ritrovano ben tre medici, mentre i Raballo di Vercelli ne ebbero addirittura quattro: infatti Pantaleone, Giacomino, Giovanni e

giurisperiti, i notai e gli speciali della città: così si ha l'attestazione di un Bartolomeo « de Caciis iuris utriusque doctor » nel 1448<sup>100</sup>; Francesco e Damiano « de Nasis » furono notai rispettivamente negli anni 1376 e 1448<sup>101</sup>; Lorenzo Nasi, padre del medico Antonio — uno appunto tra i promotori dell'istituzione del collegio novarese — e di Bartolomeo « speciarium », si dedicò all'attività di speciale almeno tra il 1448 ed il 1453<sup>102</sup>; Onesto Vemenia esercitò certamente l'arte notarile tra il 1448 ed il 1450<sup>103</sup>, mentre un Bartolomeo « de Vemenia, filius quondam Bernardi speciarium », nel 1449 aveva ormai sostituito il padre nella conduzione della spezieria<sup>104</sup>.

Senza dubbio i Caccia di Novara<sup>105</sup> — come si è potuto notare — primeggiavano tra tutte le altre famiglie, rispetto alle quali godevano di un particolare peso politico nella società novarese, e non solo novarese, degli ultimi secoli del Medioevo, distinguendosi soprattutto per

---

Giovanni Ludovico (figlio di Pantaleone) di Confindenza, fecero parte del collegio medico di Torino (cfr. *Statuta vetera et nova sacri venerandique collegii... civitatis Taurini* cit., p. 51). Ludovico e Nicola Raballo, figli del medico Pietro — che fu accolto con la famiglia tra i cittadini di Ivrea nel 1419 (ARCHIVIO COMUNALE DI IVREA, *Ordinati*, vol. 12, verbale del 21 gennaio 1419) — si laurearono in medicina a Pavia rispettivamente nel 1420 e nel 1426 (cfr. R. MAIocchi, op. cit., II, pp. 191 e 234), mentre nel 1461 un altro Pietro, figlio di Nicola, fu medico in Vercelli (ARCHIVIO COMUNALE DI VERCELLI, *Protocolli del notaio Antonio de Agacis*, A 2, ff. 38-39 v). Del resto l'ereditarietà della professione è tipica di qualsiasi arte o mestiere (cfr. DOREN, op. cit., pp. 143-145 e CIASCA, op. cit., p. 308).

<sup>100</sup> ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA, *Notai* cit., vol. 4, f. 38 r.

<sup>101</sup> G.B. MORANDI, *Le pergamene del Museo civico*, in « Bollettino storico per la provincia di Novara », V (1911), p. 24 (1376); ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA, *Notai* cit., vol. 1, f. 46 r (1448).

<sup>102</sup> ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA, *Notai* cit., vol. I, f. 46 r (1448); vol. 5, f. 23 v (1453).

<sup>103</sup> Ivi, vol. 1, f. 32 v (1448); vol. 2, f. 76 v (1450).

<sup>104</sup> Ivi, vol. 1, f. 113 v (1449).

<sup>105</sup> Un altro importante ramo di questa famiglia, che ebbe numerose branche (cfr. MANNO, *Il patriziato* cit., vol. III, pp. 7-31), era infatti costituito dai Caccia di Milano (cfr. G. BONELLI, R. Fagnani e i suoi « *Commentari* » intorno alle famiglie milanesi, in « Arch. St. L. », vol. VI, 1906, p. 24): un rappresentante di questo ceppo, Giovanni, nella prima metà del XV secolo fu castellano del castello grande di Pavia e il 19 marzo 1450, dopo la sua morte, il duca Francesco Sforza concesse ai suoi figli l'esenzione fiscale su tutte le loro proprietà (cfr. A. COLOMBO, *L'ingresso di Francesco Sforza in Milano e l'inizio di un nuovo principato*, in « Arch. St. L. », vol. IV, 1905, p. 40).

le loro strette relazioni con la corte ducale di Milano: Bartolomeo Caccia, per esempio, fu vicario generale di Filippo Maria Visconti<sup>106</sup> e Gerolamo Caccia era in rapporti così familiari con Lodovico il Moro che nel 1495 poté suggerirgli l'invio di ambasciatori a Parigi per protestare contro le ostilità del duca d'Orléans nei confronti del « Parlamento »<sup>107</sup>.

## 2. - LA STRUTTURA BUROCRATICA DEL COLLEGIO

### a) *Gli organi della volontà del collegio.*

I diversi uffici sui quali si fondava la struttura burocratica del collegio trovavano la loro ragione di esistere nella convinzione che tutto dovesse essere regolato dal vertice e nella sempre vigile diffidenza verso la incontrollata gestione di uno solo, anche se in pratica gli statuti finivano poi per attribuire al priore la massima autorità nell'organizzazione interna della vita collegiale: infatti se da un lato si intendeva limitare il suo potere affiancandogli costantemente due consiglieri, in modo da evitare che « in dicto collegio tractanda inconsulte transire nec improvisè proponi »<sup>108</sup>, dall'altro si affidava poi a lui solo la scelta di tutti i funzionari; almeno in questo caso perciò il suo potere decisionale doveva essere praticamente illimitato; e non occorre ricordare che in questo modo il priore poteva assicurarsi un appoggio sicuro per la sua politica interna, mentre il controllo che gli altri funzionari avrebbero dovuto esercitare sul suo operato finiva per ridursi ad una pura formalità.

Tuttavia l'assemblea dei soci avrebbe dovuto provvedere ad arginare almeno in parte l'autorità del priore: e infatti le scelte del priore stesso riguardo all'amministrazione della giustizia all'interno del collegio erano notevolmente condizionate da una norma statutaria che gli imponeva l'obbligo di sottoporre il giudizio di ogni condanna e l'imposizione di qualsiasi ammenda al parere dell'assemblea collegiale, « nisi specificatio vel dearticulatio fuerit in contrarium »<sup>109</sup>.

---

<sup>106</sup> Cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., p. 364.

<sup>107</sup> Op. cit., p. 386.

<sup>108</sup> App., cap. 2.

<sup>109</sup> App., cap. 15.

Nonostante il prestigio che sicuramente derivava dal ricoprire qualche ufficio collegiale, il costante impegno che ad esso si accompagnava non doveva sempre facilitare il reperimento di soci disposti a sottoporsi all'onere di provvedere agli interessi comuni a tutto discapito dell'attività professionale individuale; tale difficoltà sembra evidenziata dalle norme statutarie che prevedevano per i membri del collegio l'obbligo di non declinare gli incarichi sociali<sup>110</sup>, anche se nulla vieta di ipotizzare che la carica di priore dovesse essere piuttosto ambita, sia per il prestigio sia per il potere ad essa connessi.

### Il priore

Le supreme attribuzioni nell'organizzazione interna del collegio spettavano dunque al priore<sup>111</sup>, il quale deteneva anche le maggiori responsabilità per il buon funzionamento della vita collegiale: pertanto, subito dopo l'insediamento di un nuovo priore, tutti i medici collegiati erano obbligati a giurare nelle sue mani fedele osservanza agli statuti e ubbidienza « in licitis et honestis »; la sua superiorità e la sua autorità apparivano anche nell'ambito scientifico e professionale, come

---

<sup>110</sup> App., capp. 1, 2, 3, 4. Questo obbligo si ritrova anche negli statuti dei collegi medici di Vercelli (cfr. *Vercelli 1508*, f. 2 r-v, cap. 1; f. 2 v, cap. 2; ff. 2 v-3 r, cap. 3; f. 3 v, cap. 4; ff. 3 v-4 r, cap. 5) e di Alessandria (cfr. *Alessandria 1567*, f. 3 v, cap. 3; f. 4 r, capp. 4 e 5; f. 4 v, cap. 6). A Casale invece i medici ultrasessantenni potevano, a loro libero arbitrio, accettare oppure rifiutare gli incarichi ufficiali del collegio (cfr. *Casale 1566*, p. 20, cap. 3 « De immunitate sexagenariorum »).

<sup>111</sup> Negli statuti del collegio milanese del 1396 non si ritrova la figura del priore, bensì, con le medesime attribuzioni, quella del rettore: qualora i membri avessero superato il numero di quindici, i rettori avrebbero dovuto essere due (cfr. BOTTERO, op. cit., pp. 76, 92) ed ogni decisione si sarebbe dovuta basare sull'accordo comune di entrambi (op. cit., p. 93, cap. 2). A Vercelli la funzione del priore era svolta da un funzionario che assumeva la denominazione di « rector » (*Vercelli 1508*, f. 2 r-v, cap. 1); a Casale la massima autorità collegiale era il « prior seu praefectus », che non veniva eletto dai membri del collegio, ma veniva nominato d'ufficio e coincideva con il primo iscritto nella lista delle matricole: questi, a sua volta, corrispondeva al medico addottorato da più antica data (cfr. il capitolo « De prioris seu praefecti electione et officio », in *Casale 1566*, pp. 25-27, cap. 9). Ad Alessandria l'ufficio di priore spettava al più anziano per età (*Alessandria 1567*, ff. 3 v-4 r, cap. 3).

mostra il fatto che i soci dovevano tenere in particolare considerazione i suoi ordini, soprattutto « circa rem medicam »<sup>112</sup>.

Il priore veniva eletto a maggioranza relativa tra i « doctores » del collegio da tutti i medici collegiati; il suo incarico aveva la durata di un anno e poteva essere riconfermato. Subito dopo l'elezione il nuovo priore era tenuto a giurare, nelle mani del collega uscente, osservanza agli statuti, impegnandosi al tempo stesso a fare in modo che le disposizioni statutarie venissero rispettate da tutti i soci<sup>113</sup>.

Era il priore che doveva conservare presso di sé « statuta, literas ducales et omnia privilegia dicti collegii habita et habenda »<sup>114</sup>; soltanto il priore poteva autorizzare qualsiasi operazione finanziaria<sup>115</sup>; si vedrà che a lui gli « apotecarii » dovevano prestare il loro giuramento per un onesto esercizio del mestiere<sup>116</sup>. Analizzeremo più oltre nei dettagli anche come il priore dovesse convocare l'assemblea plenaria del collegio almeno ogni due mesi<sup>117</sup>; esigere la soluzione delle pene pecuniarie<sup>118</sup>; rendere operativa l'eventuale espulsione dal collegio comminata per reati gravi<sup>119</sup>; indire ogni due mesi pubblici dibattiti (« disputaciones ») su argomenti inerenti la scienza medica<sup>120</sup>; presiedere gli esami richiesti ai medici non « graduati » per l'iscrizione al collegio<sup>121</sup>. Aveva pure la facoltà di imporre agli associati l'obbligo del segreto per particolari importanti questioni discusse durante le assemblee<sup>122</sup>.

Il priore non usufruiva di particolari vantaggi finanziari, anche

---

<sup>112</sup> Tale norma, che non compare nella copia manoscritta mentre è reperibile nell'edizione a stampa del 1646, fu probabilmente inserita negli statuti del collegio nel corso del Cinquecento o addirittura all'inizio del Seicento (cfr. *Novara 1646*, p. 21, cap. 40).

<sup>113</sup> App., cap. 1.

<sup>114</sup> App., cap. 1.

<sup>115</sup> App., cap. 3.

<sup>116</sup> App., cap. 33; v. oltre, cap. 3, d).

<sup>117</sup> App., cap. 6; v. oltre, cap. 2, b).

<sup>118</sup> App., cap. 14; oltre, cap. 2, c).

<sup>119</sup> Ivi.

<sup>120</sup> App., cap. 16; v. oltre, cap. 3, b).

<sup>121</sup> App., cap. 12; v. oltre, cap. 3, a).

<sup>122</sup> App., cap. 8.

se aveva diritto ad un versamento di dieci soldi<sup>123</sup> da parte dei medici che avessero superato la prova richiesta per l'ammissione al collegio<sup>124</sup>. Ma il prestigio del priore consisteva soprattutto in alcuni riconoscimenti di carattere morale: l'entità di alcune ammende era infatti lasciata alle sue esclusive decisioni<sup>125</sup> e gli era riconosciuto il diritto di precedenza rispetto agli altri dottori « tam eundo per civitatem quam sedendo »<sup>126</sup>.

Il diritto di precedenza costituiva un aspetto tutt'altro che irrilevante in una società che — come vedremo — attribuiva ai valori formali un'importanza sostanziale: tanto che una norma statutaria — al fine di evitare che l'ambizione divenisse ragione di discussione (« *lix vel questio* ») — fissò minuziosamente l'ordine in cui i « *doctores* » si sarebbero dovuti disporre in occasione di riunioni collegiali, stabilendo al tempo stesso che al priore dovessero seguire gli altri associati secondo l'anzianità di iscrizione al collegio; in ogni caso tuttavia un medico « *valde antiquus et magne fame* » avrebbe dovuto precedere tutti gli altri. In ogni altra circostanza, come in occasione di visite ad ammalati, sarebbe stata invece determinante l'anzianità nel conseguimento del titolo di studio, ma comunque il possesso del duplice grado accademico (« *doctor artium et medicine* ») avrebbe fornito senz'altro il diritto alla precedenza sui semplici « *doctores medicine* » o « *doctores in artibus* »<sup>127</sup>.

---

<sup>123</sup> Tale somma non era certo molto consistente (v oltre, nota 183) A Milano, invece, alla fine del Trecento, il candidato che avesse superato la prova avrebbe dovuto versare al rettore 16 soldi e, nel caso in cui i rettori fossero due, il contributo sarebbe ammontato a 10 soldi ciascuno (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 98, cap. 13).

<sup>124</sup> App., cap. 12; v. oltre cap 3, h).

<sup>125</sup> V. tabella.

<sup>126</sup> App., cap. 9. Un simile trattamento era riservato al priore anche presso i collegi medici di altre località subalpine, come Vercelli (cfr. il capitolo « *De honore exhibendo rectori in congregationibus* », in *Vercelli 1508*, f. 5 r, cap. 10) ed Alessandria (cfr. il capitolo « *De honore exhibendo priori* », in *Alessandria 1567*, f. 4 v, cap. 10). Pure a Milano, nel 1470, durante le assemblee i collegiati sedevano « *post rectores* » nell'ordine di iscrizione (cfr. *Milano 1645*, p. 24, cap. 22); inoltre i due rettori godevano, sembra, di privilegi più sostanziali, come quello di avere « *in singulis scrutiniis binas voces* » (op. cit., p. 7, cap. 3) e di poter amministrare la giustizia senza dover ricorrere al giudizio del collegio (ivi).

<sup>127</sup> App., cap. 40. Anche gli statuti del collegio di Milano del 1396 stabilivano che un « *doctor compositus* precedere debeat *doctorem simplicem* » (BOTTERO, op. cit., p. 108, cap. 41).

Proprio in questa precisione, che rasenta la pedanteria, si può forse individuare quantomeno un indizio delle controversie che dovevano sorgere con una certa frequenza a causa delle pretese dell'uno o dell'altro medico, convinto di avere un maggior numero di titoli o comunque un grado di dignità tale da poter essere tra i primi, quando il corteo dei medici sfilava per le vie della città al seguito del feretro di un collega, o da aver diritto ad occupare le posizioni più avanzate durante le assemblee e i pranzi sociali. Occorre tuttavia sottolineare come la classificazione all'interno dei singoli gruppi professionali riflettesse una situazione che, rispecchiando anche nella forma la stratificazione sociale, interessava e condizionava di fatto tutta la società nel suo complesso: la legislazione statutaria di Amedeo VIII, per esempio, aveva attribuito la assoluta priorità alla famiglia ducale, alla quale seguivano i « barones », i nobili e i dottori dotati di titolo nobiliare, poi i semplici « doctores utriusque iuris », i licenziati in diritto, i dottori e i licenziati in medicina e via di seguito fino ai salariati e ai contadini, che chiudevano il complesso ed eterogeneo quadro sociale del Piemonte sabauda nella prima metà del XV secolo<sup>128</sup>.

### I consiglieri

All'ufficio di priore era strettamente connesso, anche se in posizione subalterna, quello dei « consiliarii » che, in numero di due, venivano nominati dal priore stesso subito dopo il suo insediamento ufficiale<sup>129</sup>.

Le loro funzioni rientravano nell'ambito dell'amministrazione interna del collegio: dovevano infatti affiancare ed appoggiare nelle sue decisioni il priore, che non poteva scegliere gli altri funzionari o avanzare alcuna proposta (« aliquid in collegio preponere ») senza aver precedentemente interpellato i consiglieri (o almeno uno dei due)<sup>130</sup>, salvo che in caso di una loro assenza o per necessità urgenti<sup>131</sup>.

---

<sup>128</sup> *Decreta Sabaudie ducalia* cit., ff. 145 r-157 v; cfr. SACCO, op. cit., p. 33. In particolare sui « barones » cfr. G. ASTUTI, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte*, I, Torino 1960, p. 490.

<sup>129</sup> App., cap. 2.

<sup>130</sup> A Milano era invece sempre richiesto il parere di entrambi i consiglieri (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 93, cap. 2).

<sup>131</sup> App., cap. 2. I consiglieri svolgevano la medesima funzione anche a Vercelli (cfr. *Vercelli 1508*, f. 2 v, cap. 2) e ad Alessandria (cfr. *Alessandria 1567*,



## Il massaro e « scriba »

Il massaro era l'addetto alla cassa e alle operazioni finanziarie del collegio, ricopriva cioè l'ufficio di tesoriere. Nel collegio medico di Novara il massaro fungeva anche da segretario (« scriba »), mentre in altre località, come Milano, i due incarichi erano nettamente distinti ed affidati a persone diverse <sup>132</sup>.

Nell'esercizio del suo ufficio di tesoriere questo funzionario non era che un semplice organo di esecuzione della volontà del collegio stesso rappresentata dal priore: infatti al momento del suo insediamento era tenuto a giurare che « iuste, debite et fideliter suum exercebit officium pecuniamque ad eum pervenientem illesam conservabit et pertractabit ac fideliter exbursabit et expendet in agibilibus et necessitatibus collegii secundum mandata prioris et collegii » <sup>133</sup>. I suoi poteri decisionali in materia di finanze erano dunque praticamente nulli, in quanto egli aveva la facoltà di servirsi del denaro della cassa sociale soltanto in base ad un mandato sottoscritto dal priore o dal vicepriore, mandato che doveva poi essere allegato agli atti <sup>134</sup>.

Gli statuti stabilivano che il massaro dovesse avere sempre a disposizione una somma di almeno 10 fiorini, per poter fronteggiare le impreviste e urgenti necessità del collegio; questo « fondo cassa », che poteva essere intaccato soltanto qualora non fosse possibile reperire

---

f. 4 r, cap. 4), mentre a Casale il priore era affiancato dai quattro medici che lo seguivano nell'ordine di immatricolazione (v. sopra, nota 111) e che assumevano la denominazione di « seniores »: i primi due dovevano essere sempre consultati, anche per le deliberazioni di scarsa importanza; solo per le decisioni principali era richiesto il parere di tutti quattro i « seniores » (cfr. *Casale 1566*, p. 26, cap. 9).

<sup>132</sup> A Vercelli quello di massaro e quello di « scriba » costituivano due uffici diversi (cfr. i capitoli « De electione massarii et eius officio » e « De electione scribe et eius officio », in *Vercelli 1508*, ff. 2 v-3 v, capp. 3 e 4); uguale prassi era adottata a Casale, dove il tesoriere assumeva la denominazione di « quaestor » e doveva esigere le ammende, amministrando poi il denaro così accumulato per le necessità del collegio (cfr. i capitoli « De scriba collegii » e « De poenis et multis a quaestore exigendis et ad commodum ordinis medicorum servandis », in *Casale 1566*, pp. 28-29, cap. 12 e p. 30, cap. 16). Ad Alessandria risulta soltanto la presenza del massaro (cfr. il capitolo « De officio massarii sive thesaurarii », in *Alessandria 1567*, f. 4 r-v, cap. 5), mentre non si ha menzione dell'ufficio di « scriba ». Per Milano cfr. BOTTERO, op. cit., pp. 93-94, capp. 3 e 4.

<sup>133</sup> App., cap 3.

<sup>134</sup> Ivi.

da altra fonte i denari necessari, doveva essere sempre nuovamente reintegrato mediante il contributo degli associati, i quali, se non avessero prontamente assolto all'obbligo loro imposto dal priore versando « portionem sibi contingentem » (di entità imprecisata), avrebbero rischiato l'espulsione<sup>135</sup>.

Conformemente al carattere dell'ufficio, il massaro — al quale spettava di esigere le pene pecuniarie<sup>136</sup> — alla scadenza dell'incarico avrebbe dovuto rendere conto al collegio del suo operato in modo documentato e preciso; a tal fine era tenuto a registrare in uno o due libri (« libri rationum »), oltre ai privilegi accordati al collegio stesso, anche le entrate e le uscite, le denunce e le condanne imposte ai trasgressori delle disposizioni statutarie, i verbali delle assemblee e delle « disputaciones » collegiali<sup>137</sup>.

Il massaro inoltre non poteva né ricevere né sborsare denaro senza registrare nei suoi libri la data e la causale di ogni operazione di cassa (« quin faciet notam manu propria scriptam in libris suis annum, mensem, diem annotando nec non causam exprimendo »)<sup>138</sup>.

L'istituzione di simili controlli, che sono attestati anche presso altre forme associative corporativistiche<sup>139</sup>, si rese necessaria per la « certo non ingiustificata diffidenza . . . verso la forza morale di cui [i singoli massari] dovevano dar prova di fronte alla tentazione di abusi d'ufficio e di malversazioni »<sup>140</sup>.

Al massaro e « scriba » spettava poi ancora il compito di preparare « instrumenta licentie examinandorum in ipso collegio »<sup>141</sup>, cioè i certificati per coloro che avevano superato l'esame preliminare all'immatricolazione<sup>142</sup>.

---

<sup>135</sup> App., cap. 27. Questa disposizione si ritrova pure negli statuti di Vercelli (cfr. il capitolo « De florenis decem continue mansuris pene masarium (sic) et reintegraliter », in *Vercelli 1508*, ff. 11 v-12 r, cap. 24).

<sup>136</sup> App., cap. 14.

<sup>137</sup> App., cap. 3. Per le assemblee v. par. b) del presente capitolo; per le « disputaciones », v. oltre, cap. 3 b).

<sup>138</sup> Ivi.

<sup>139</sup> Cfr., per esempio, gli *Statuti dell'arte del fustagno di Chieri*, a cura di V. Balbiano di Aramengo, studio introduttivo di A.M. Nada Patrone, Torino 1966, p. 48.

<sup>140</sup> Ivi.

<sup>141</sup> App., cap. 3.

<sup>142</sup> App., cap. 11.

Questo ufficio, come gli altri, aveva durata annuale e l'elezione spettava al priore ed ai consiglieri<sup>143</sup>.

Il massaro e « scriba », se svolgeva le proprie funzioni con onestà e precisione, veniva remunerato, alla fine del proprio mandato, con un compenso annuo di un fiorino<sup>144</sup>. Un simile compenso non doveva certo essere molto allettante<sup>145</sup>, ma occorre considerare che il massaro, essendo scelto tra i membri del collegio, poteva disporre dei proventi derivanti dall'esercizio della professione medica, senza contare che ad arrotondare i suoi introiti giungevano di tanto in tanto i contributi dei nuovi soci: all'atto dell'iscrizione infatti tanto i medici cittadini quanto i forestieri dovevano versargli una somma pari a 12 soldi<sup>146</sup>.

### I sindaci

Si potrebbe pensare che i medici novaresi si fossero sempre costantemente preoccupati di evitare che la gestione e l'amministrazione del loro collegio venissero affidate ad un solo funzionario con poteri assoluti e si sarebbe tentati di ritenere che, proprio per scongiurare questo pericolo, non si fossero limitati ad affiancare al priore i consiglieri, ma avessero istituito anche un ufficio con il preciso intento di evitare abusi di potere da parte degli organi direttivi: questa funzione di verifica avrebbe dovuto essere svolta da due sindaci, veri e propri ispettori del collegio con il compito di controllare l'operato degli altri funzionari (compreso il priore) e di denunciare eventuali trasgressioni degli statuti<sup>147</sup>. Ma, se si considera ancora una volta che la loro elezione era di competenza del priore affiancato dai consiglieri, se ne deduce che l'efficacia della loro funzione veniva di fatto ad essere sminuita, perdendo sovente ogni rilevanza sostanziale. Infatti, se si può pensare che i sindaci esercitassero una qualche sorveglianza sulle operazioni finanziarie del collegio — in quanto dovevano « perfecte examinare omnia iura, omnes introitus et expensas collegii »<sup>148</sup> — e sull'attività del massaro,

---

<sup>143</sup> App., cap. 3.

<sup>144</sup> Ivi.

<sup>145</sup> Per il rapporto tra i soldi imperiali e il fiorino, v. oltre, note 177 e 183.

<sup>146</sup> App., cap. 12.

<sup>147</sup> App., cap. 4. Identiche funzioni avevano i sindaci del collegio medico di Vercelli (cfr. *Vercelli 1508*, ff. 3 v-4 r, cap. 5) e di Alessandria (cfr. *Alessandria 1567*, f. 4 v, cap. 6).

<sup>148</sup> App., cap. 4.

dal quale alla scadenza del suo mandato erano tenuti a prendere in consegna il libro della contabilità per affidarlo al nuovo massaro<sup>149</sup>, riesce invece piuttosto difficile credere che all'occasione essi avrebbero usato del loro potere di punire il priore e i consiglieri per inosservanza degli statuti.

## Il bidello

Se i funzionari sui quali ci si è finora soffermati occupavano posizioni di responsabilità per quanto in misura notevolmente differenziata gli uni rispetto agli altri, il bidello non era invece che un semplice esecutore della volontà del collegio, un inserviente, come del resto implicava la sua stessa mansione: era tenuto infatti a provvedere alle notifiche di convocazione dei soci, in occasione delle assemblee collegiali o per qualsiasi altra ragione<sup>150</sup>; doveva presenziare alle riunioni del collegio e rimanere a disposizione del priore per tutta la durata dell'incontro<sup>151</sup>; aveva infine l'obbligo di assistere agli esami<sup>152</sup>.

Il suo compenso non era fissato dagli statuti<sup>153</sup>, ma certamente egli doveva percepire una qualche retribuzione, anche soltanto saltuaria, tanto più che i suoi incarichi richiedevano un impegno non indifferente: in ogni caso il bidello aveva diritto al versamento di una somma pari a 16 soldi da parte di tutti i neoimmatricolati<sup>154</sup>, mentre i candidati che avessero sostenuto e superato l'esame avrebbero dovuto erogargli in aggiunta un compenso di 10 soldi se cittadini, di 20 soldi se forestieri<sup>155</sup>.

---

<sup>149</sup> Ivi.

<sup>150</sup> App., cap. 13. Il bidello era tenuto anche a recapitare gli ordini di comparizione agli « apotecarii » (app., cap. 36; v. oltre, testo corrispondente alla nota 288).

<sup>151</sup> App., cap. 13.

<sup>152</sup> App., cap. 12.

<sup>153</sup> Gli statuti di Milano del 1470 stabilivano invece che il « nuncius et servitor collegii » dovesse percepire un salario mensile di 6 lire (*Milano 1645*, p. 13, cap. 12): secondo l'edizione del 1517 il compenso del bidello risulta notevolmente più basso, essendo fissato in 12 lire all'anno (*Milano 1517*, p. 8, cap. 10). Per l'entità di queste somme v. oltre, note 177 e 183.

<sup>154</sup> App., cap. 10.

<sup>155</sup> App., cap. 12.

b) *Le assemblee del collegio.*

Il collegio dei medici di Novara si sarebbe dovuto riunire periodicamente in un'assemblea plenaria che il priore era tenuto a convocare con regolarità almeno ogni due mesi, per discutere questioni relative alla organizzazione e all'attività del collegio stesso (questioni sulle quali ciascuno poteva esprimere il proprio parere e avanzare proposte « pro honore et utilitate collegii »)<sup>156</sup>.

Una volta all'anno (in data imprecisata), in occasione di una di queste assemblee, veniva eletto il priore<sup>157</sup>; di solito però si deliberavano eventuali modifiche o integrazioni agli statuti<sup>158</sup> che — come si è visto — per divenire esecutive dovevano essere successivamente approvate dal duca; si discutevano le questioni interne del collegio; si ratificavano le condanne e le pene imposte dal priore per eventuali violazioni delle norme statutarie<sup>159</sup>.

La « congregatio » era annunciata dal priore stesso mediante una notifica recapitata dal bidello ai singoli soci<sup>160</sup>. Tutti gli immatricolati avevano il dovere di essere presenti a queste riunioni<sup>161</sup> (anche se si è visto come ai soci forestieri fosse negato il diritto di voto)<sup>162</sup>; era tuttavia accordata la facoltà di delegare un collega mediante una procura autografa<sup>163</sup>. Agli intervenuti era concesso un compenso (il nostro « gettone di presenza ») pari a due soldi, che venivano prelevati da uno speciale « fondo cassa » costituito e regolarmente rinnovato con il contributo di tutti gli associati (mediante un versamento di tanto in tanto di una lira)<sup>164</sup>.

---

<sup>156</sup> App., cap. 6. Tale obbligo per il priore è contemplato anche negli statuti medici di Vercelli e di Alessandria (cfr. *Vercelli 1508*, f. 4 r-v, cap. 7 e *Alessandria 1567*, f. 4 v, cap. 7), mentre non si ritrova né in quelli di Milano del 1470 né in quelli di Casale.

<sup>157</sup> App., cap. 1.

<sup>158</sup> App., cap. 28.

<sup>159</sup> App., cap. 15.

<sup>160</sup> App., cap. 13.

<sup>161</sup> Ivi. L'obbligo di presenziare alle assemblee, che compare anche negli statuti di Milano del XIV secolo (cfr. *BOTTERO*, op. cit., pp. 98-99, cap. 15), non si ritrova invece negli statuti milanesi del Quattrocento.

<sup>162</sup> V. sopra testo corrispondente alla nota 65.

<sup>163</sup> App., cap. 7.

<sup>164</sup> App., cap. 5. Questa disposizione manca nell'edizione a stampa (*Novara 1646*), per cui si può pensare che fosse stata annullata prima dell'inizio del XVII

Le votazioni — valide solo in presenza di almeno 3/4 degli iscritti — avvenivano mediante scrutinio segreto con fave o bussolotti bianchi e neri <sup>165</sup>.

Non disponendo dei verbali delle riunioni collegiali (che pure dovevano esistere, in quanto la loro compilazione era affidata al massaro e « scriba »), non possiamo stabilire se in pratica queste si tenessero con la regolarità voluta dagli statuti a garanzia di una certa democraticità nella gestione del collegio: tuttavia, se si ricordano l'obbligo di intervenire alle assemblee ribadito dalla normativa statutaria e la concessione di un corrispettivo in denaro per incoraggiarne la partecipazione, c'è da credere che le adunanze andassero sovente deserte.

Gli statuti non fanno menzione del luogo in cui il collegio fosse solito tenere — se e quando le teneva — le sue assemblee, mentre si riferiscono sempre genericamente ad un « loco congregationis collegii consueto seu aliquo quovis loco ydoneo recluso » <sup>166</sup>; si può tuttavia verosimilmente ritenere che la sede abituale fosse la chiesa cattedrale di Novara, nella quale del resto una volta all'anno — come vedremo — il priore teneva un'orazione pubblica « ad laudem et honorem medicinalis scientie » <sup>167</sup> e nella quale — su ordine del priore stesso — in occasione del decesso di un collega si radunavano tutti i medici del collegio, prima di recarsi alla dimora del defunto <sup>168</sup>.

---

secolo. Si ricorda che gli statuti del collegio milanese del 1396 fissavano non in due, ma in quattro soldi l'entità del « gettone di presenza » (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 94, cap. 6). Per il valore delle somme v. oltre, note 177 e 183. Una ricompensa in denaro per i consiglieri presenti alle sedute era prevista anche dagli statuti di Firenze del 1355 (cfr. BERTELLI, op. cit., pp. 107-108).

<sup>165</sup> App., cap. 7.

<sup>166</sup> App., cap. 16.

<sup>167</sup> App., cap. 17. V. oltre, testo corrispondente alle note 240 e 241.

<sup>168</sup> App., cap. 26. Gli statuti medici di Milano del 1396 precisano, a differenza di quelli di Novara, che « doctores . . . omnes simul a laicis separatim debeant ire cum clericis ad recipiendum funus » (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 104, cap. 28): è questa un'ulteriore prova delle strette relazioni esistenti tra i medici e il mondo ecclesiastico, anche dal punto di vista formale (v. sopra, nota 40). Relativamente ai funerali di membri del collegio, per Milano alla fine del XV secolo cfr. *Milano 1645*, p. 31, cap. 35; per Vercelli cfr. *Vercelli 1508*, f. 11 r-v, cap. 23; per Alessandria cfr. *Alessandria 1567*, f. 7 r, cap. 19. Sull'obbligo di partecipare ai funerali dei soci, obbligo che accentua il carattere di solidarietà e di religiosità delle corporazioni, cfr. A. VISCARDI-G. BARNI, *L'Italia nell'età comunale*, in *Società e costume*, a cura di M.A. Levi, IV, Torino 1966, p. 657.

D'altra parte l'uso dei luoghi di culto per assemblee e pubbliche cerimonie era a quel tempo un fenomeno dovunque molto diffuso: a Firenze, per esempio, finché le arti non ebbero case proprie (e cioè prima della metà del Trecento), presero sovente in affitto i locali interni di una chiesa o di un monastero per i loro raduni e per le udienze giudiziarie<sup>169</sup>; il collegio dei medici di Milano, che alla fine del XIV secolo si riuniva nel Duomo o nella chiesa di Santa Tecla<sup>170</sup>, nel 1487 teneva le proprie assemblee nella chiesa del Santo Sepolcro<sup>171</sup>, mentre i medici di Casale, alla metà del XVI secolo, scelsero quale sede per le loro riunioni il « templum divi Dominici », nel quale « raro multitudo conveniat »<sup>172</sup>.

Nelle chiese o nei palazzi vescovili si conferivano del resto i gradi accademici, per cui la concessione del dottorato da parte del vescovo (che ricopriva sovente l'ufficio di cancelliere dello Studio generale) veniva così ad assumere un aspetto quasi sacrale<sup>173</sup>.

c) *La gestione finanziaria del collegio.*

Il collegio aveva — come si è detto — un proprio massaro che, alla scadenza del suo mandato annuale, doveva documentare tutte le

<sup>169</sup> Cfr. DOREN, op. cit., p. 353.

<sup>170</sup> Cfr. BOTTERO, op. cit., p. 100, cap. 19. Certamente dall'inizio del IX secolo, accanto alla basilica iemale di Santa Maria Maggiore, esisteva la cattedrale estiva di Santa Tecla (cfr. G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e della campagna di Milano ne' secoli bassi*, Milano 1760, I, pp. 51, 103, 105, 106, 395; II, p. 106; III, p. 423; VI, p. 385), che incominciò ad essere demolita a partire dal 1458 (A.M. ROMANINI, *L'architettura lombarda nel secolo XIV*, in *Storia di Milano*, V, Milano 1955, p. 698).

<sup>171</sup> Cfr. « Venerandi collegii phisicorum Mediolanensium antiquitas; privilegia, statuta et ordinationes in compendium redacta », in *Milano 1645*, p. 1.

<sup>172</sup> Cfr. *Casale 1566*, p. 20, cap. 4.

<sup>173</sup> Infatti ancora negli ultimi anni del Medioevo i rapporti tra il mondo della cultura e gli ambienti ecclesiastici erano molto stretti (v. oltre, cap. 4, b); cfr. VERGER, op. cit., pp. 111-137; C.H. HASKINS, *L'origine delle Università*, in *Le origini dell'Università* cit., pp. 44-45; G. DI STASIO, *Università anno mille*, Napoli 1975, p. 38). A Torino, per esempio, l'assemblea del collegio si riuniva « in ecclesia maiori », nella quale il bidello era tenuto ad approntare « sedes pro doctoribus collegii decenter » (DUBOIN, op. e vol cit., p. 438, cap. 5); ancora a Torino « in ecclesia Cathedrali aut in aula episcopali » si procedeva al conferimento solenne dei gradi accademici (op. cit., p. 445, cap. 15); a Pavia il vescovo era il cancelliere dell'Università e la laurea in medicina veniva conferita nel palazzo vescovile (cfr. R. MAIocchi, op. cit., p. 111 ss. e P. VACCARI, *Storia della Università di Pavia*, Pavia 1957, pp. 49-50).

entrate e tutte le uscite di cassa. Non essendosi conservati i « libri rationum », quelli sui quali il massaro e « scriba » annotava ogni operazione finanziaria, non si possono ricavare dati precisi riguardo alla consistenza e alla gestione del patrimonio sociale: sappiamo però dagli statuti che il collegio doveva sostenere alcune spese fisse, quali i compensi del massaro<sup>174</sup> e forse del bidello<sup>175</sup>, nonché i « gettoni di presenza » per i soci intervenuti alle assemblee<sup>176</sup>.

Una maggior precisione è invece possibile riguardo alle entrate ordinarie e straordinarie, delle quali non possiamo tuttavia indicare la entità globale: le entrate venivano conteggiate parte in moneta imperiale parte in fiorini, le monete correnti nel ducato di Milano fin dal XIII secolo<sup>177</sup>.

Cospicui introiti derivavano dalle somme che dovevano essere versate per poter sostenere la prova d'esame e dalla tassa di immatricolazione: riguardo alle prime il candidato cittadino era obbligato a depositare presso il massaro 15 lire, quello forestiero 26 lire<sup>178</sup>; la quota associativa — che assumeva il carattere di vero e proprio tributo da parte del singolo per ottenere dal collegio la protezione ed il riconoscimento dei diritti accordati agli associati<sup>179</sup> — consisteva in 8 lire e in un ulte-

---

<sup>174</sup> App., cap. 3.

<sup>175</sup> V. sopra p. 299.

<sup>176</sup> V. sopra, testo corrispondente alla nota 164.

<sup>177</sup> La moneta imperiale o milanese era la moneta corrente in Novara sin dal secolo XIII (cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., p. 251); tale moneta, tra il XIV e il XV secolo, subì un continuo processo di slittamento rispetto al fiorino: infatti, se prima del 1397 un fiorino corrispondeva a 32 soldi imperiali (cfr. C. CIPOLLA, *I precedenti economici*, in *Storia di Milano*, VIII, Milano 1957, p. 345), alla fine del Quattrocento occorreano ben 91 soldi per ottenere un fiorino (cfr. op. cit., p. 367 e C.M. CIPOLLA, *Le avventure della lira*, Bologna 1975, p. 58). La moneta d'oro milanese, detta fiorino o anche ambrosino e poi ducato, incominciò ad essere coniatata nella seconda metà del XIII secolo ad imitazione del famoso fiorino di Firenze; come il fiorino di Firenze e il ducato di Venezia anche la moneta d'oro milanese rimase inalterata nel peso (3,5 grammi) e nella lega (24 carati) per tutto il Medioevo (cfr. CIPOLLA, *I precedenti* cit., p. 345).

<sup>178</sup> App., cap. 12.

<sup>179</sup> Simile carattere assumeva la tassa di immatricolazione anche presso le corporazioni di mestiere (cfr. DOREN, op. cit., p. 335).



riore contributo di 20 soldi « pro reponendo in capsâ collegii ut contineatur in statutis »<sup>180</sup>.

Un altro cespite di entrate consisteva poi nelle pene pecuniarie che il collegio era autorizzato a comminare ai trasgressori degli statuti, in virtù del suo potere coercitivo giurisdizionale<sup>181</sup>; tale fonte di incassi doveva in realtà essere la più rilevante, anche se talvolta una parte delle ammende veniva riscossa dalla camera ducale o concessa all'accusatore come compenso per le informazioni fornite sulle contravvenzioni alle regole statutarie<sup>182</sup>. L'entità di queste pene è assai variabile e muta in base alla gravità del reato commesso; può essere interessante al riguardo notare come una multa di 25 fiorini, di gran lunga la più elevata rispetto alle altre ed altissima in assoluto<sup>183</sup>, fosse comminata a coloro che avessero esercitato la professione senza essere iscritti al collegio<sup>184</sup>, ennesima prova di quel desiderio di monopolizzazione e di esclusivismo dell'arte medica già più volte sottolineato. Ma il controllo dei medici novaresi si estendeva anche — come vedremo in seguito nei dettagli — all'attività farmaceutica: non a caso un'altra pena pecuniaria, della stessa entità della precedente, era comminata a quegli « apotecarii » che, pur senza aver ottenuto dal collegio la necessaria licenza, avessero confezionato e venduto sostanze medicinali considerate « pericolose »<sup>185</sup>.

In alcuni casi alle pene pecuniarie si aggiungeva poi l'imputazione di spergiuro, un'accusa gravissima il cui giudizio usciva dalla sfera di competenza del collegio per rientrare nella giurisdizione ordinaria<sup>186</sup>:

---

<sup>180</sup> App., capp. 10 e 27. Dal versamento della somma di 8 lire erano esonerati — come si è visto — i figli dei medici collegiati (v. sopra, testo corrispondente alla nota 80).

<sup>181</sup> Sull'esercizio di questo potere presso le arti fiorentine cfr. DOREN, op. cit., p. 76.

<sup>182</sup> V. tabella.

<sup>183</sup> Per avere un'idea della consistenza di una simile somma basterà ricordare il valore del fiorino alla fine del Quattrocento (v. sopra, nota 177) e tenere presente che a quell'epoca il salario mensile medio di un tecnico (ingegnere, etc.) si aggirava intorno alle 10 lire, cioè a 200 soldi (cfr. CIPOLLA, *I precedenti cit.*, p. 368): ne risulterà immediatamente che la somma di 25 fiorini era appena inferiore al compenso annuo di un lavoratore tra i meglio retribuiti.

<sup>184</sup> App., cap. 22; v. anche tabella.

<sup>185</sup> App., cap. 32. Sulla classificazione delle sostanze pericolose v. oltre, testo corrispondente alle note 281, 282, 283.

<sup>186</sup> Sullo spergiuro e sulla natura giuridica del giuramento cfr. E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, in « Ius nostrum ».

il reato di spergiuro poteva però venire perseguito soltanto se entro un mese dall'infrazione il colpevole non avesse provveduto a meritarsi il condono versando al collegio una somma di 10 soldi<sup>187</sup>.

Inoltre il versamento di 5 lire, al quale era condizionata la riammissione al collegio, in seguito ad un provvedimento di espulsione, costituiva un gettito di entrate straordinario<sup>188</sup>.

### 3. - LA FUNZIONE SOCIALE DEL COLLEGIO

#### a) *Regolamentazione della professione medica.*

Una tra le funzioni principali delle associazioni professionali, e delle corporazioni artigiane in genere, era l'esigenza di organizzazione e di disciplina delle diverse attività, alla quale si richiamava il tentativo di eliminare la concorrenza non solo esterna — come si è visto<sup>189</sup> — ma anche interna, imponendo precisi vincoli di lealtà e di correttezza sia fra gli associati sia nei confronti della clientela. A tal fine gli statuti del collegio novarese regolamentarono le parcelle, stabilendo che il compenso per una visita medica dovesse essere compreso tra un minimo di 6 soldi e un massimo di 16 soldi; in caso di peste — quando dovunque gli onorari medici salivano notevolmente<sup>190</sup> — il medico che si fosse re-

---

Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma, 6, 1, vol. I, Milano 1962, pp. 5-35; R. PROVINCIALI, *Giuramento*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, pp. 112-113.

<sup>187</sup> App., cap. 18. Il versamento di una somma in denaro valeva ad evitare la condanna di spergiuro anche a Vercelli (cfr. *Vercelli 1508*, f. 8 r, cap. 16), mentre non si ritrova negli statuti milanesi del 1470 questa opportunità, che compare invece in quelli della fine del XIV secolo (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 100, cap. 20).

<sup>188</sup> App., cap. 19. La possibilità di evitare l'espulsione mediante il versamento di una somma di denaro si ritrova sia negli statuti di Milano del 1470 (cfr. *Milano 1645*, p. 24, cap. 23), sia in quelli di Vercelli (cfr. *Vercelli 1508*, f. 8 r-v, cap. 17), sia ancora in quelli di Alessandria (cfr. *Alessandria 1567*, f. 5 r, cap. 13): in questa ultima città tuttavia la possibilità di pagare un ducato d'oro per scongiurare l'espulsione era subordinata al parere favorevole della maggioranza dei collegiati (ivi).

<sup>189</sup> V. sopra, cap. 1, a).

<sup>190</sup> Cfr. CIPOLLA, *Public health* cit., p. 89 ss. e I. NASO, *L'assistenza sanitaria nei comuni pedemontani durante le crisi epidemiche del XIV e del XV secolo*, in *Le epidemie del tardo Medioevo nell'area pedemontana*, Torino 1978, p. 108.

cato al capezzale di un infermo residente in città o nel suburbio avrebbe potuto richiedere da 16 soldi a 2 lire, ma per una visita oltre le zone periferiche il compenso previsto oscillava tra 2 e 4 fiorini, oltre al rimborso delle spese di viaggio<sup>191</sup>.

Queste tariffe appaiono più basse di quelle fissate dagli statuti medici milanesi del 1470<sup>192</sup>: risulterebbe di notevole interesse poterne studiare il valore reale nel contesto socio-economico novarese rispetto, per esempio, ai salari delle diverse categorie di lavoratori. Ciò sarebbe importante sia per individuare una tipologia dei probabili pazienti dei nostri medici sia per determinare quali fossero di conseguenza le opportunità di esercizio della professione e quindi di reddito per i medici stessi. Anche se per Novara non possiamo disporre di dati che consentano una precisa risposta a questi problemi, gli statuti stessi offrono però chiari indizi al riguardo: ad esempio, il fatto stesso che fissassero gli organi competenti a coartare il pagamento degli onorari<sup>193</sup> e che vietassero ai medici di recarsi al capezzale di un infermo, la cui famiglia non avesse provveduto a retribuire regolarmente il collega che lo aveva precedentemente curato<sup>194</sup>, induce a credere che i casi di insolvenza dovessero es-

---

<sup>191</sup> App., cap. 21.

<sup>192</sup> Infatti questi fissavano tra 30 e 40 soldi il costo di un consulto medico; in caso di peste o per una visita notturna la tariffa saliva a uno scudo d'oro; l'onorario per una visita fuori città avrebbe potuto raggiungere le 6 lire al giorno (*Milano 1645*, p. 28, cap. 30). Nell'edizione del 1517 soltanto la tariffa ordinaria risultava più bassa, essendo compresa tra 12 e 20 soldi (cfr. *Milano 1517*, p. 15, cap. 29). A Vercelli i medici potevano richiedere da 6 a 16 soldi «pro qualibet die qua visitaverunt egrum»; durante le epidemie i loro compensi oscillavano dai 16 soldi ai 2 fiorini e per una visita fuori città dai 3 ai 6 fiorini (*Vercelli 1508*, ff. 9 r-10 r, cap. 19). Ad Alessandria i medici che si fossero recati al capezzale di un paziente residente in città o nel territorio circostante la città stessa per mezzo miglio avrebbero potuto pretendere un compenso da 10 a 20 soldi, anche se era loro concesso aumentare la richiesta (fino ad un massimo di 40 soldi) in rapporto alle condizioni (economiche?) del paziente e alla gravità della malattia curata (*Alessandria 1567*, f. 6 r, cap. 15). Piuttosto curioso è il caso di Casale, dove i medici avrebbero potuto richiedere uno scudo d'oro ogni sei giorni per una visita quotidiana o «etiam bis ubi res ita exegerit» (*Casale 1566*, pp. 32-33, cap. 19) i chirurghi «rationales» (v. oltre, nota 234) mezzo scudo ogni sette giorni (op. cit., p. 37, cap. 27) e i chirurghi «empirici» (v. oltre, nota 234) la metà dell'onorario fissato per i chirurghi «rationales» (op. cit., p. 37, cap. 27).

<sup>193</sup> A Novara tale incarico spettava al priore del collegio, al podestà e agli altri pubblici ufficiali (app., cap. 21).

<sup>194</sup> App., cap. 21.

sere piuttosto frequenti<sup>195</sup>; inoltre, se il divieto per i medici di sottoporre a trattamento terapeutico (in casi non urgenti) i pazienti di qualche collega senza averlo precedentemente interpellato, da un lato si fonda sicuramente sull'intento di offrire agli infermi l'opportunità di essere curati « mature ac soletissime »<sup>196</sup>, dall'altro pare sottintendere una certa insufficienza di clientela.

In ogni caso, a tutela della salute dei cittadini, gli statuti prevedevano che in occasione di una malattia « acuta et periculosa » tutti i medici del collegio, ma particolarmente i più giovani ed inesperti, avrebbero dovuto richiedere la collaborazione di uno o più colleghi secondo le possibilità (economiche?) del malato<sup>197</sup> e precisavano che un « eger pauper . . . inhabilis ad solvendum » dovesse essere curato « amore Dei »,

---

<sup>195</sup> Il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle parcelle mediche doveva del resto essere abbastanza generalizzato e diffuso se, per esempio, i « Libri preceptorum et causarum » di Savigliano (conservati presso l'archivio storico del medesimo comune), contengono moltissime ingiunzioni di pagamento indirizzate da parte del notaio della curia a diverse persone che non avevano provveduto a saldare in tempo utile il loro debito con il medico curante (vol. 20, f. 6 v, 31 maggio 1410; f. 110 r, 9 luglio 1410; f. 137 v, 11 marzo 1411; vol. 21, f. 11 r, 25 agosto 1413; f. 29 v, 9 novembre 1413; vol. 24, f. 126 v, 1° settembre 1421; f. 130 v, 3 settembre 1421; vol. 25, f. 13 v, 23 dicembre 1421; vol. 27, f. 165 r, 19 ottobre 1425; vol. 28, f. 63 v, 19 aprile 1426; vol. 30, f. 150 v, 30 settembre 1430; f. 163 v, 21 ottobre 1430). Evidentemente nel XV secolo doveva essere ormai invalsa la prassi di richiedere ai pazienti un pegno che si sarebbe dovuto riscattare entro un periodo stabilito: si ritrovano infatti, sempre a Savigliano, frequenti ordinanze con le quali viene sollecitato l'immediato riscatto del pegno (Ivi, vol. 19, f. 119 v, 16 marzo 1406; vol. 24, f. 178 v, 13 novembre 1421; f. 180 v, 14 novembre 1421; f. 187 r, 21 novembre 1421; f. 194 v, 4 dicembre 1421). L'uso di esigere la consegna di pegni da parte dei pazienti è attestato anche per Firenze e per Pisa: cfr. CIASCA, op. cit., p. 307.

<sup>196</sup> App., cap. 20. Riguardo all'esistenza di questa norma a Milano alla fine del Trecento cfr. BOTTERO, op. cit., pp. 81-82. Tale regola a Milano aveva ancora piena validità alla fine del XV secolo (cfr. *Milano 1645*, p. 26, cap. 27) e si ritrova pure negli statuti del collegio medico di Vercelli (cfr. *Vercelli 1508*, f. 8 v, cap. 18), di Casale (cfr. *Casale 1566*, p. 24, cap. 8), di Alessandria (cfr. *Alessandria 1567*, f. 5 v, cap. 14) e di numerose altre località italiane (cfr. CIASCA, op. cit., p. 302 e bibliografia citata alla nota 5).

<sup>197</sup> App., cap. 20. Le discussioni e le consultazioni sulla natura della malattia e sul tipo di terapia, non dovevano in ogni caso svolgersi di fronte al paziente o in presenza dei famigliari, ma « clam et separatim » (Ivi). Disposizioni analoghe erano contenute negli statuti del collegio milanese della fine del XIV secolo (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 82), mentre in quelli del 1470 si precisava che le discussioni non sarebbero potute avvenire in presenza del malato o dei parenti neppure se i medici

purché si trattasse di un « verus pauper »<sup>198</sup>. Tuttavia, poiché non vengono evidenziate le caratteristiche del « verus pauper », è abbastanza probabile che sorgessero a volte controversie tra i medici (per i quali forse nessuno era mai abbastanza povero) e i pazienti (per i quali è facile credere che il concetto di povertà potesse talvolta estendersi notevolmente): si può comunque ipotizzare che l'ambiguità del concetto finisse per risolversi soprattutto a vantaggio del gruppo medico che aveva dalla sua la possibilità di negare l'assistenza ai pazienti morosi, senza contare che gli statuti del collegio milanese del 1470 avevano addirittura stabilito che in caso di disaccordo tra i medici e i pazienti, per qualsiasi motivo, sarebbe valsa la parola dei primi<sup>199</sup>.

E' ovvio che di fronte a simili premesse un discorso sul valore effettivo delle parcelle mediche perderebbe comunque gran parte della sua validità, in quanto l'impressione che se ne ricava è che in ogni caso queste dovessero sovente essere troppo elevate rispetto alle disponibilità finanziarie dei malati, i quali si vedevano probabilmente costretti a ricorrere ai consigli dello speciale, quando addirittura non finivano per cadere nelle mani di ciarlatani<sup>200</sup>; c'è tuttavia da credere che i ricchi, di fronte alla malattia, non esitassero a compensare lautamente il medico che avesse accettato di curarli fino alla completa guarigione: è infatti documentata per Novara la stipulazione, in data 22 agosto 1448, di un vero e proprio contratto tra Giovanni Salsa « de Blanzago » e il medico Francesco Vemenia, che si impegnò, per la bella somma di nove ducati, a prestare assistenza a suo fratello, affetto da un'infermità alle gambe, oltre che a procurargli i farmaci necessari<sup>201</sup>.

Gli statuti del collegio di Novara — come quelli di altre località pedemontane — non prevedevano la possibilità per gli infermi di richiedere un consulto dell'intero collegio, possibilità che era invece

---

ne fossero stati espressamente richiesti (*Milano 1645*, p. 27, cap. 28). Il divieto di confabulare di fronte al paziente o ai suoi famigliari si ritrova anche a Vercelli (cfr. *Vercelli 1508*, f. 8 v, cap. 18), a Casale (cfr. *Casale 1566*, p. 24, cap. 8) e ad Alessandria (cfr. *Alessandria 1567*, f. 5 v, cap. 14).

<sup>198</sup> App., cap. 21.

<sup>199</sup> Cfr. *Milano 1645*, pp. 28-29, cap. 30.

<sup>200</sup> V. oltre, cap. 3, d).

<sup>201</sup> ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA, *Notai cit.*, vol. 1, f. 32 r.

contemplata dagli statuti dei medici di Casale<sup>202</sup>; l'originalità delle disposizioni casalesi rispetto alla normativa diffusa nell'area subalpina si rivela poi ancora con la presenza del divieto imposto ai soci, colpiti da grave malattia, di curarsi personalmente<sup>203</sup> e con l'introduzione dell'obbligo di prestare assistenza ai colleghi senza ottenerne alcun compenso<sup>204</sup>.

b) *Verifica e aggiornamento della preparazione culturale e professionale.*

Come si è accennato, per l'ammissione al collegio il possesso del titolo di studio non era considerato requisito indispensabile, anche se era necessario aver seguito per almeno quattro anni<sup>205</sup> i corsi universitari<sup>206</sup>. L'esame per il controllo preventivo delle capacità tecnico-pratiche di coloro che, aspirando a far parte del collegio, fossero sprovvisti

---

<sup>202</sup> Cfr. *Casale 1566*, p. 33, cap. 20. Il costo di un consulto collegiale, ammontando a 10 scudi, risulta piuttosto consistente specialmente se lo si raffronta con la tariffa medica ordinaria (v. sopra, nota 192).

<sup>203</sup> Op. cit., p. 34, cap. 22. Questa disposizione si ritrova però anche negli statuti dei medici di Mantova del XVI secolo (*Gli statuti del collegio dei medici di Mantova del 1559*, a cura di G. Carra e A. Zanca, Serie speciale della classe di scienze fisiche e tecniche dell'Accademia Virgiliana di Mantova, n. 2, 1977, p. 75, cap. 25), che si avvicinano moltissimo a quelli di Casale; nel Cinquecento le due località del resto — come è noto — erano accomunate dalla medesima dominazione dei duchi di Mantova e marchesi del Monferrato.

<sup>204</sup> Cfr. *Casale 1566*, pp. 24-25, cap. 8.

<sup>205</sup> Tale era, d'altra parte, secondo gli statuti del 1409, la durata del corso di laurea in medicina all'Università di Pavia (cfr. R. MAIOCCHI, op. cit., II, p. 115 ss.), frequentata con ogni probabilità dalla maggior parte degli studenti novaresi che, secondo reiterate ordinanze dei duchi di Milano, non avrebbero potuto seguire i corsi accademici se non presso lo Studio pavese (cfr. F. COGNASSO, *Vita e cultura in Piemonte*, Torino 1969, p. 44; VACCARI, op. cit., p. 97). Con ogni probabilità la durata del « cursus studiorum » doveva essere stata prolungata di un anno, nel corso del XVI secolo, se l'edizione a stampa degli statuti medici novaresi precisa che gli anni di studio necessari per l'ammissione al collegio dovevano essere almeno cinque (*Novara 1646*, p. 7, cap. 9). Per la durata del corso di studi presso l'Università di Torino v. sopra, testo corrispondente alla nota 37.

<sup>206</sup> A Milano invece, già alla fine del XV secolo, erano richiesti almeno sette anni di studio, mentre il possesso di un titolo accademico era considerato requisito indispensabile per l'immatricolazione (cfr. *Milano 1645*, p. 14, cap. 13).

dei gradi accademici<sup>207</sup>, si sostituiva quindi all'esame di laurea: in questo caso dunque per l'abilitazione all'esercizio della professione, al fine di evitare che « corpora humana huius civitatis Novarie ab erroribus insufficientium medicorum et periculis empiricorum ac eorum variis et deceptoriiis promissionibus salva fore »<sup>208</sup>, il collegio acquisiva il diritto di rilasciare un riconoscimento equipollente al « dottorato » concesso dagli *Studia generalia*.

I testi sui quali si basava l'esame presso il collegio di Novara erano gli « Aforismi » di Ippocrate e il « liber Tegni » (*Microtechnè* o *Ars Parva*) di Galeno<sup>209</sup>: alla presenza di tutto il collegio questi libri venivano aperti « ad fortunam » da un medico ed in quella pagina il priore sceglieva poi per ogni testo un passo che il candidato avrebbe dovuto leggere e commentare la sera del giorno seguente; ciascun medico cittadino — a cominciare dal priore e seguendo poi l'ordine di anzianità di iscrizione al collegio — avrebbe potuto allora porgli « unam questionem et unum problema in medicina »<sup>210</sup>; dopo

---

<sup>207</sup> App., cap. 10. L'obbligo dell'esame si ritrova anche presso l'arte dei medici e speciali di Firenze, fin dall'inizio del XIV secolo (DOREN, op. cit., p. 130; CIASCA, op. cit., p. 274). A Milano la necessità dell'esame risultava già enunciata negli statuti cittadini del Trecento alla rubrica « De medicis phisicis examinandis antequam recipiantur in collegio eorum » (cfr. A.F. LA CAVA, *Igiene e sanità negli statuti di Milano del secolo XIV*, in « Contributi della scuola di Storia della medicina dell'Università di Milano », Milano 1946, p. 72, doc. XXXV). L'esame era richiesto anche dagli statuti del collegio di Vercelli (cfr. il capitolo « De modo examinibus volentis ingredi collegium », in *Vercelli 1508*, f. 6 r - v, cap. 13), mentre non risulta che fosse in vigore ad Alessandria. A Casale erano invece esonerati dall'esame i medici che avessero insegnato per almeno dieci anni consecutivi la medicina « in publicis Gymnasiis » (*Casale 1566*, pp. 22-23, cap. 6). Cfr. anche CIPOLLA, *Public health* cit., pp. 72-73.

<sup>208</sup> App., cap. 22.

<sup>209</sup> Erano questi del resto i testi classici fondamentali sui quali si basavano i corsi in medicina presso le Università medioevali (cfr. VERGER, op. cit., p. 58 e HASKINS, op. cit., p. 51); per i programmi dello Studio di Torino in particolare cfr. DUBOIN, op. e vol. cit., p. 444, cap. 12.

<sup>210</sup> App., cap. 12. Non sempre il giudizio sulla preparazione culturale dei candidati spettava alla collettività dei medici collegiati: a Firenze, per esempio, nel 1314 era di competenza dei consoli dell'arte o di una commissione formata dai consoli stessi, da due frati dell'ordine dei minori e da due dell'ordine dei predicatori (cfr. *Statuti dell'arte dei medici e speciali*, a cura di R. Ciasca, Firenze 1922, p. 49, cap. 55); gli statuti del 1349 esclusero la presenza degli ecclesiastici e prescissero invece che l'esame dovesse svolgersi di fronte a sei medici (op. cit., pp. 185-186,

lo scrutinio il candidato che avesse ottenuto l'approvazione — come del resto tutti i neoimmatricolati<sup>211</sup> — avrebbe dovuto offrire una « optimam collacionem de optimo vino et bonis confectionibus zuchari »<sup>212</sup>. Inoltre per poter entrare a far parte del collegio era tenuto, se godeva del diritto di cittadinanza, a versare ai « doctores » del collegio 12 lire; per i forestieri tale contributo diveniva molto più elevato, ammontando a ben 32 lire<sup>213</sup>, senza considerare che — come si è visto — le tasse d'esame<sup>214</sup> e le somme dovute al priore<sup>215</sup>, al massaro<sup>216</sup> e al bidello<sup>217</sup> erano per loro di solito più consistenti che non per i citta-

---

cap. 70). La partecipazione dei francescani e dei domenicani all'esame dei medici era prevista anche dagli statuti comunali di Tortona (v. sopra, nota 50). Relativamente alla necessità di un esame per l'esercizio della professione medica in altre città, cfr. CIASCA, op. cit., p. 267, nota 2; p. 268, nota 2 e la bibliografia ivi citata.

<sup>211</sup> App., cap. 10. Al momento dell'immatricolazione, oltre al banchetto, i nuovi iscritti avrebbero dovuto anche offrire al priore un paio di guanti (che costituivano parte integrante dell'abbigliamento dei medici) « cum cordis et ornamentis de setta » e a tutti i « doctoribus civibus » un « par cirthechorum sufficientium » (ivi). L'obbligo di regalare un paio di guanti si ritrova anche per l'ammissione al collegio dei giureconsulti di Milano (cfr. C. SANTORO, *Per l'ammissione al collegio dei giureconsulti*, in « Milano », rivista mensile del comune, 1933, p. 241) e per il conseguimento della laurea in teologia e in medicina presso molte Università (cfr. CIASCA, op. cit., p. 265, nota 8 e la bibliografia ivi citata; p. 292, nota 2).

<sup>212</sup> App., cap. 12. Quella del banchetto — in uso anche presso le arti fiorentine — è un'antica usanza tradizionale germanica (cfr. DOREN, op. cit., p. 139). Pure presso il collegio medico di Torino era consuetudine che « finitis examnibus » venisse organizzata una « collatio de optimis confectionibus et vino malvatico » (malvasia) (cfr. DUBOIN, op. e vol. cit., p. 444, cap. 14). Altri esempi riguardo all'obbligo per i nuovi iscritti di offrire ai colleghi una buona colazione, rallegrata da vini eccellenti e da ottimi confetti, sono riportati in CIASCA, op. cit., pp. 264-265. Per il significato di questa consuetudine cfr. J. LE GOFF, *Les intellectuels au Moyen âge*, Paris 1957 (rist. 1972), p. 89.

<sup>213</sup> App., cap. 12. A Milano nel 1396 questo contributo ammontava soltanto a 22 lire (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 98, cap. 13). Tale discriminazione tra cittadini e forestieri si ritrova anche, fin dal XIV secolo, nella normativa statutaria delle corporazioni fiorentine (v. sopra, nota 54): relativamente ai medici in particolare, l'importo della tassa di immatricolazione per i forestieri era esattamente doppio rispetto a quello richiesto ai cittadini (cfr. *Statuti dell'arte dei medici e speziali* cit., p. 347, cap. 8).

<sup>214</sup> V. sopra, testo corrispondente alla nota 178.

<sup>215</sup> App. cap. 12.

<sup>216</sup> V. sopra, testo corrispondente alla nota 146.

<sup>217</sup> V. sopra, testo corrispondente alla nota 155.



dini. E' questo, come si può evidentemente notare, un ulteriore elemento discriminante tra i medici cittadini e quelli forestieri<sup>218</sup>.

L'esame costituiva certamente un serio aspetto di etica professionale, anche se poteva in qualche caso divenire strumento di selezione nei confronti di eventuali elementi non graditi. La necessità di un controllo sulla serietà professionale si rivelava del resto estremamente utile in un periodo in cui il problema della ciarlataneria e dell'empirismo appariva in tutta la sua gravità<sup>219</sup>. Ma gli statuti del collegio novarese mostrano un certo interesse anche per l'aggiornamento culturale dei medici e soprattutto rivelano l'intenzione di stimolare e di agevolare la preparazione scientifica e pratica dei giovani soci, sottoponendo ad una periodica verifica il loro livello culturale e tecnico: in questo senso si deve certamente interpretare una norma statutaria che prevedeva per il priore l'obbligo di organizzare ogni due mesi, nel periodo compreso tra san Michele e Pasqua (esclusi cioè i mesi più caldi), una disputa su di un problema « in medicina »: alla questione posta dal priore stesso avrebbe dovuto rispondere ogni medico collegiato a cominciare dall'ultimo iscritto fino al più anziano per immatricolazione. La presenza a questa discussione era obbligatoria per tutti gli associati, ma agli ultracinquantenni era concesso di non prendervi parte in maniera diretta, essendo esonerati « a tali responsione »<sup>220</sup>. Dal momento che, allo stato attuale delle ricerche, non sembra si siano conservati testi di queste « disputaciones » (testi che pure dovevano esistere, in quanto la loro compilazione scritta rientrava tra le mansioni del massaro e « scriba »)<sup>221</sup>, appare impossibile dedurre se venissero tenute con la periodicità voluta dagli statuti, se seguissero nella prassi lo schema proposto e, elemento di primaria importanza, quali fossero le questioni più dibattute.

La funzione di controllo e di continuo aggiornamento della preparazione culturale, oltre che di stimolo allo studio, che tali dibattiti avreb-

---

<sup>218</sup> V. sopra, nota 54.

<sup>219</sup> Sulla diffusione degli « empirici » e sulla severità della legislazione nei loro riguardi, cfr. T.M. CAFFARATTO, *L'altra medicina*, I, Torino 1972, pp. 25-31 e NADA PATRONE, *Un problema aperto* cit., p. 80, nota 62. Per Firenze in particolare cfr. CIASCA, op. cit., pp. 283-285; DOREN, op. cit., pp. 132-133 e nota 4.

<sup>220</sup> App., cap. 16. Per l'aggiornamento culturale dei medici in Toscana, cfr. CIASCA, op. cit., p. 273, nota 3 e p. 278.

<sup>221</sup> V. sopra, testo corrispondente alla nota 137.

bero dovuto svolgere, è ulteriormente evidenziata dal fatto che ogni nuovo iscritto, entro un mese dalla data di immatricolazione, sarebbe stato obbligato a « respondere de una questione » al collegio, « nisi prior propter evidentem causam ipsam disputationem prolongaverit »<sup>222</sup>; in questo caso la discussione avrebbe assunto anche formalmente le caratteristiche di un vero e proprio esame dal momento che, dopo il priore, tutti i medici sarebbero potuti intervenire « eo ordine quo dictum est in examinibus »<sup>223</sup>.

Un'ulteriore garanzia di rigore scientifico e di costante accrescimento delle conoscenze mediche, seppure nei limiti della scienza del tempo (non erano infatti ancora del tutto tramontate le più antiche teorie, come quella « umorale » che si fa risalire alla scuola ippocratica)<sup>224</sup>, derivava evidentemente dalla pratica della dissezione anatomica, prevista dagli statuti del collegio con ricorrenza annuale<sup>225</sup>: il fatto che si dovessero esaminare alternativamente un cadavere maschile e uno femminile (concessi dalle autorità comunali tra quelli dei giustiziati, ma sempre e comunque di bassa estrazione sociale) avrebbe potuto consentire una conoscenza abbastanza completa dell'anatomia umana<sup>226</sup>. Se gli statuti del collegio milanese del 1470 non riportano più la disposizione relativa agli esami necroscopici, è forse perché nella capitale del ducato a quell'epoca li si praticava già regolarmente presso gli oспе-

---

<sup>222</sup> App., cap. 16.

<sup>223</sup> Ivi.

<sup>224</sup> Cfr. A. CASTIGLIONI, *Storia della medicina*, I, Milano 1936, nuova ed. 1948, pp. 323-324.

<sup>225</sup> App., cap. 31.

<sup>226</sup> Ivi. Sulla indiscussa utilità didattica degli esami necroscopici per la preparazione dei medici e dei chirurghi cfr. P. TOSONI, *Della anatomia degli antichi e della scuola anatomica padovana. Memorie in occasione della sua laurea*, Padova 1844; A. ALSTON, *The attitude of the church towards dissection before 1500*, in « Bulletin of the history of medicine », XVI (1944-1945), pp. 221-238; L. PREMUDA - G. ONGARO, *I primordi della dissezione anatomica in Padova*, in « Acta medicae historiae patavina », XII (1965-1966), pp. 117-142; N.G. SIRAI, *Arts and sciences at Padua. The « Studium » of Padua before 1350*, Toronto 1973, pp. 168-170; D. PANEBIANCO, *Un documento sull'anatomia a Pavia nel 1458*, in « Arch. St. L. », vol. VIII (1969), pp. 313-315. Per la pratica dell'autopsia in altre città italiane cfr. CIASCA, op. cit., pp. 278-281 e la bibliografia ivi citata; cfr. anche BORTERO, op. cit., pp. 84-85.

dali <sup>227</sup>. Quanto a Novara sarebbe di notevole interesse riuscire a determinare quale rispondenza ed applicazione avesse poi riscontrato la norma nella prassi, al fine di verificare se e in quale misura essa possa aver effettivamente svolto quella funzione apportatrice di nuove conoscenze che certo i medici novaresi le avevano attribuito al momento del suo inserimento nel corpo statutario. La documentazione disponibile non consente questa verifica, ma qualche indizio può fornire la stessa normativa al riguardo che, mentre impone — come si è detto — al podestà e agli altri « ufficiali » l'obbligo, « si fuerint requisiti », di mettere a disposizione del collegio i cadaveri per la dissezione, non impegna in alcun modo i medici a rivolgere periodicamente ai funzionari comunali una simile richiesta: non si può pertanto del tutto escludere la possibilità che talvolta la pratica anatomica potesse rimanere lettera morta.

Del resto dalla più antica redazione degli statuti del collegio novarese non appare neppure una particolare sensibilità rispetto all'importanza dell'addestramento professionale attraverso un periodo di tirocinio: forse solo nel XVII secolo i medici di Novara, notevolmente in ritardo rispetto a quelli di altre città, subordineranno l'esercizio della professione ad un anno di esercitazioni pratiche « in aliquo publico Gymnasio vel urbe primata » <sup>228</sup>, anche se sin dalla metà del secolo

---

<sup>227</sup> Si ha notizia di dissezioni anatomiche a scopo di studio nella « Ca' granda » (l'ospedale maggiore) a partire dal 1491 (cfr. G.C. BASCAPÈ, *L'assistenza e la beneficenza a Milano dall'alto Medio Evo alla fine della dinastia sforzesca*, in *Storia di Milano*, VIII, Milano 1957, p. 411; cfr. anche BOTTERO, op. cit., p. 85).

<sup>228</sup> Infatti il capitolo « Quid faciendum antequam possit medicus collegiatus praxim exercere in civitate Novariae », pur facendo parte del corpo originale degli statuti, non compare nella copia manoscritta, mentre si ritrova nell'edizione a stampa (cfr. *Novara 1646*, p. 21, cap. 42); non comparendo neppure tra le integrazioni del XVI secolo, si può credere che questa norma fosse stata attuata all'inizio del XVII secolo e comunque prima del 1646. L'importanza del tirocinio era invece riconosciuta dagli statuti dello Studio pavese, sin dall'inizio del XV secolo (cfr. R. MAROCCHI, op. cit., II, p. 115 ss.), e da quelli dello studio torinese a partire dalla metà dello stesso secolo (cfr. DUBOIN, op. e vol. cit., p. 443, cap. 10): gli uni e gli altri consideravano infatti requisito indispensabile, per il conseguimento dei gradi accademici, l'aver seguito un periodo di pratica « per sex menses cum aliquo vel aliquibus doctoribus in medicina », oltre al normale corso di studi. Tuttavia, a sottolineare il maggior sperimentalismo della chirurgia rispetto alla medicina rimane il fatto che all'Università di Pavia, come a quella di Torino, per aspirare « ad gradum chirurgiae » erano richiesti almeno due anni di studio « et simi-

precedente era andata ormai generalizzandosi la necessità di possedere un titolo accademico per poter esercitare l'arte medica <sup>229</sup>.

L'importanza comunque attribuita al tirocinio da alcune facoltà di medicina, sin dal XV secolo, indica come stesse ormai definitivamente tramontando quel concetto che, sempre presente nel pensiero scolastico, aveva portato al « divorzio » tra teoria e pratica, tra scienza e tecnica <sup>230</sup>, e come incominciasse ad essere universalmente riconosciuto il principio secondo cui la « ars medica precipue in praxi consistit sine qua medicus in medendo claudicare videtur » <sup>231</sup>. Tuttavia durante gli ultimi secoli del Medioevo il prestigio acquisito dagli intellettuali era divenuto nelle loro mani uno strumento di potere tale che, se da un lato essi accettarono sempre meno di essere scambiati per « lavoratori », dall'altro disprezzarono sempre di più le attività manuali: è frutto appunto di questa ideologia il disprezzo delle « artes viles et mechaniche » <sup>232</sup>, che appare regolarmente negli statuti dei col-

---

liter in dicta arte praticasse duobus annis cum aliquo vel aliquibus doctoribus practicantibus in dicta arte et diligenter scrutando cum praedictis doctore vel doctoribus casus in praedicta arte contingentes » (DUBOIN, op. e vol. cit., p. 446, cap. 19; per Pavia cfr. R. MAIOCCHI, op. cit., II, p. 117).

<sup>229</sup> Cfr. integrazioni del 1557, in *Novara 1646*, pp. 24-25, cap. 2.

<sup>230</sup> Cfr. LE GOFF, *Les intellectuels* cit., pp. 145-146; BAYEN, op. cit., p. 76; CIPOLLA, *Public health* cit., pp. 3-5. La stessa formazione culturale dei medici prevedeva del resto che essi fossero soprattutto teorici: infatti alla facoltà di medicina era affiancata quella di « arti » per cui, accanto a discipline scientifiche, si impartiva l'insegnamento di materie letterarie, di filosofia, di astronomia e di musica (cfr. CIASCA, op. cit., pp. 268-273; NASO, *L'assistenza sanitaria* cit., p. 113 e nota 133). Si ricordi inoltre che, sin dall'inizio del XII secolo, al termine classico di « medicus » si sostituì spesso la parola greca « fisiscus », a sottolineare appunto il rapporto tra la medicina e la filosofia (cfr. STELLING-MICHAUD, op. cit., pp. 165-166). Riguardo all'importanza attribuita alle esercitazioni pratiche presso gli Studi di Torino e di Pavia, v. sopra, nota 228.

<sup>231</sup> *Novara 1646*, p. 21, cap. 42. Questo capitolo manca nella copia manoscritta.

<sup>232</sup> Cfr. ad esempio gli statuti del collegio medico di Torino (DUBOIN, op. e vol. cit., p. 438, cap. 6), che richiedevano per l'immatricolazione, tra l'altro, di non aver esercitato « pro tempore » la farmacia, la chirurgia o altre « similes artes manuales ». Questa clausola, che non si ritrova negli statuti dei medici di Milano del 1396, né in quelli novaresi del 1481, compare invece nella normativa del collegio milanese alla fine del XV secolo, quando tra le condizioni indispensabili per l'ammissione, era contemplato pure che nessuno tra gli antenati dell'aspirante avesse esercitato « aliquam artem vilem aut reprobam » (*Milano 1645*, p. 15, cap. 13). A

legi professionali e non soltanto in questi<sup>233</sup>. In particolare la separazione tra il mondo dei colti e quello degli operatori, tra il mondo scientifico e quello tecnico, ebbe un immediato riflesso nella distinzione tra medici e chirurghi e tra questi ultimi e i barbieri, che si dedicavano alla bassa chirurgia praticando salassi, incidendo ascessi, curando ferite e piaghe d'ogni tipo<sup>234</sup>. La diversità dei ruoli comportava naturalmente una differenza di responsabilità: l'arte chirurgica divenne infatti l'ancella della più autorevole arte medica, che controllava e strumentalizzava ogni attività sanitaria; così gli statuti del collegio di Novara, perfettamente coerenti con questo principio, imposero ai chirurghi l'obbligo di richiedere l'intervento di un medico collegiato nel caso in cui la gravità della malattia ed il protrarsi della fase acuta avessero posto in serio pericolo la vita dei pazienti<sup>235</sup>. E a Milano, alla fine del XV secolo, si impedì loro nel modo più assoluto la prescrizione di una terapia senza l'intervento di un medico del collegio<sup>236</sup>.

Novara tale clausola trovò una collocazione negli statuti del collegio medico soltanto alla metà del XVI secolo (cfr. integrazioni del 1557, in *Novara 1646*, pp. 25-26, cap. 2); si ritrova anche tra le condizioni richieste per l'ammissione al collegio di Alessandria (cfr. *Alessandria 1567*, f. 3 r, cap. 1), oltre che tra quelle per l'aggregazione al collegio dei giureconsulti di Novara, dove viene definita « vilis seu mechanica » qualsiasi arte « excepta draporum simplicium ac serici et non aliarum mercatura » (cfr. LIZIER, *Di un tentativo di legge suntuaria* cit., p. 26).

<sup>233</sup> V. sopra, testo corrispondente alle note 60 e 61.

<sup>234</sup> Cfr. LE GOFF, *Les intellectuels* cit., pp. 145-146 e CIPOLLA, *Public health* cit., pp. 74-76. A Casale si distingueva ancora addirittura tra « chirurghi scientifici seu rationales » e « chirurghi empirici »: i primi, « qui et latinum sciunt et ei facultati operam dederunt vel in Gymnasio aliquo publico vel hic Casali », potevano essere ammessi al collegio dopo aver sostenuto un esame sulla base di due tesi relative all'opera di Avicenna « in qua de medendi modo disserit » e, dopo l'approvazione, venivano iscritti « in chirurgorum rationalium cathalogo »; coloro che avessero insegnato la chirurgia per parecchi anni o che godessero di « celebris nominis et famae » erano esentati dall'esame (cfr. *Casale 1566*, p. 35, cap. 23). Con la denominazione di « chirurghi empirici » si intendeva designare coloro che « solum usu et peritia applicandorum medicamentorum pollent » (ivi): costoro potevano esercitare soltanto dopo essere stati sottoposti ad un interrogatorio « materno sermone » (cioè nella lingua parlata) e dopo essere stati iscritti, se riconosciuti idonei, « in empiricorum chirurgorum cronica » (op. cit., p. 36, cap. 24).

<sup>235</sup> App., cap. 24. Le medesime limitazioni si ritrovano imposte anche ai chirurghi di Vercelli e di Alessandria (cfr. *Vercelli 1508*, f. 11 r, cap. 22; *Alessandria 1567*, ff. 6 v - 7 r, cap. 18).

<sup>236</sup> Cfr. *Milano 1645*, p. 30, cap. 33. Ugualmente a Casale era subordinata al consenso di un medico la possibilità per i chirurghi, anche « scientifici » (v.

Una simile preminenza dei medici ed il loro atteggiamento di superiorità nei confronti dei chirurghi doveva certamente alimentare in questi ultimi una sorta di complesso di inferiorità che, rendendoli insicuri nell'esercizio della loro attività, finiva talvolta per convincerli della necessità di rivalutare se stessi ed il proprio operato, sia di fronte all'opinione pubblica sia soprattutto di fronte al gruppo medico locale: fu forse questo lo spirito che nel 1484 suggerì ad un chirurgo novarese di far stilare addirittura un atto notarile per sottolineare come la morte di un suo paziente, gravemente ferito ad un polpaccio e ricoverato all'ospedale di San Giuliano, dovesse essere collegata alle precarie condizioni igieniche dell'ospedale stesso e non alla sua incompetenza professionale <sup>237</sup>.

c) *I medici e la società novarese.*

I medici di Novara alla fine del XV secolo, a differenza dei loro colleghi milanesi, si impegnarono comunque in modo particolare per indurre l'opinione pubblica a riconoscere la « utilitatem et nobilitatem medicinalis scientie ac medicorum collegii sufficientiam » <sup>238</sup>: a tal fine vollero che nei loro statuti fosse inserita una disposizione che prevedeva la possibilità per il priore di tenere ogni anno (preferibilmente in occasione della festa di san Luca <sup>239</sup>) un discorso nella Cattedrale di

---

sopra, nota 234), di prescrivere farmaci ai pazienti (cfr. *Casale 1566*, pp. 36-37, cap. 26).

<sup>237</sup> Cfr. D. PANEBIANCO, *Documenti dell'archivio di Stato di Milano per la storia della medicina. I. Atti di un medico-chirurgo novarese*, in « Arch. St. L. », vol. X (1974), pp. 349-356; cfr. anche NADA PATRONE, *Un problema aperto* cit., p. 47.

<sup>238</sup> App., cap. 17.

<sup>239</sup> Luca evangelista, che era medico egli stesso, è attualmente venerato in Francia come patrono dei medici, a Bordeaux e ad Amiens; alcune facoltà di medicina (Beirut, Montréal, Lovanio) lo consideravano inoltre come loro protettore (P. MASSI, *Luca evangelista*, in *Bibliotheca Sanctorum*, VIII, Roma 1967, p. 192; cfr. A. PAZZINI, *I santi nella storia della medicina*, Roma 1937, pp. 126-133). La festività di san Luca coincideva per di più con l'inizio dell'anno accademico a Pavia, secondo un preciso ordine del duca Filippo Maria Visconti, emanato il 7 ottobre 1412 (*Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi*, a cura di L. Osio, vol. II, parte I, Milano 1869, p. 10, doc. 8); la « figura sancti Luce Evangeliste » si trovava poi ancora impressa sul sigillo del collegio « medicorum et artistarum Studii Papiensis » (R. MATOCCHI, op. cit., II, p. 117, 1409).

Novara o in un'altra sede adeguata<sup>240</sup>. Questa pubblica orazione, « ad laudem et honorem medicinalis scientie », doveva indubbiamente contribuire ad accrescere più che l'onore della medicina come scienza, quello del gruppo professionale che la rappresentava.

Tale gruppo — come vedremo — rivelò del resto in più di una occasione la sua costante preoccupazione di emergere nell'ambito della società novarese, tentando in ogni modo di distinguersi « ab idiotis et ruralibus »<sup>241</sup>. Non a caso, ancora alla fine del Quattrocento, i medici novaresi ritennero evidentemente opportuno conservare nella loro normativa statutaria non solo il riferimento esplicito all'usanza della pubblica orazione, ma anche alla differenziazione nell'abbigliamento dagli altri ceti sociali, per avvicinarsi sempre di più allo stile di vita dell'aristocrazia<sup>242</sup>: a qualunque laico che non fosse « doctoratus, approbatus et licentiatus » — fatta eccezione per i « militibus et tubicenis et consulibus »<sup>243</sup> — era infatti vietato indossare oggetti ed ornamenti d'oro,

---

<sup>240</sup> App., cap. 17.

<sup>241</sup> App., cap. 25.

<sup>242</sup> Sull'importanza dell'abbigliamento come segno di differenziazione sociale, cfr. LE GOFF, *Les intellectuels* cit., pp. 142-143; R. LEVI PISETZKY, *Moda e costume*, in *Storia d'Italia*, V, « Documenti » cit., pp. 939-978. Per le relazioni tra il gruppo dei medici e l'aristocrazia a Novara v. sopra, testo corrispondente alla nota 58. Non solo i medici, i « doctores » in genere e i nobili, ma anche le loro mogli potevano vestire in modo diverso rispetto alle donne degli altri ceti sociali; anche se gli statuti del collegio medico di Novara non ne fanno esplicito riferimento, è abbastanza probabile che fossero loro concessi, riguardo all'abbigliamento, gli stessi privilegi dei quali potevano godere, per esempio, le mogli dei medici fiorentini (cfr. CIASCA, op. cit., p. 292, nota 1) o le « uxores » e le figlie nubili dei dottori in medicina e in diritto dei dominî sabaudi (cfr. *Decreta Sabaudie ducalia* cit., f. 149 r; cfr. anche A. CAFFARATTO, op. cit., p. 46). Tanto più che ancora nella seconda metà del XVI secolo (1574) il Consiglio comunale di Novara approvò una « Pragmatica circa vestitum, convivium et funeralia », con la quale veniva riservato alle sole donne dei cittadini nobili, compresi quindi i medici (v. sopra, testo corrispondente alla nota 58), l'uso degli abiti di seta e degli ornamenti d'oro e d'argento, mentre le altre donne avrebbero potuto indossare esclusivamente semplici vesti di panno e saio (cfr. LIZIER, *Di un tentativo di legge suntuaria* cit., p. 9 e COGNASSO, *Storia di Novara* cit., pp. 409-410).

<sup>243</sup> La « societas militum » rappresentava, insieme con la « societas de medio » e quella « de paraticis », uno degli strati della cittadinanza novarese già alla fine del Duecento (cfr. COGNASSO, *Storia di Novara* cit., p. 237). I trombettieri erano con ogni probabilità i « tubatores communis » che, negli ultimi secoli del Medioevo, adottarono un particolare tipo di abbigliamento, ricordato anche dagli

pellicce di vaio<sup>244</sup> o qualsiasi altra insegna dottorale<sup>245</sup>. Così, regolamentato dal gruppo, il vestito diveniva « costume » e simbolo di distinzione, inserendosi al tempo stesso in un processo di trasformazione ideologica della funzione dell'« apparire » sociale, che dovrebbe essere studiato nei dettagli, come elemento determinante della mentalità dell'epoca<sup>246</sup>.

E non è senza significato che, fin dal 1470, se da un lato il collegio milanese aveva considerato l'opportunità di non attribuire nei propri statuti particolare rilevanza ai privilegi rappresentati dall'abito ed all'usanza della pubblica orazione, dall'altro avesse anzi ben presto sottolineato l'importanza piuttosto della dignità morale e la necessità per i medici di apprendere dall'esempio degli antichi e di Ippocrate in particolare « modestiam, gravitatem et honestatem omniumque commendabilis vite actionum normam . . . ut sua modestia ab omnibus desiderentur »<sup>247</sup>; è tuttavia difficile immaginare che da allora i medici milanesi avessero rinunciato a differenziarsi in qualche modo dai semplici cittadini, tanto più che, proprio per Milano, si ha conferma che il tenore di vita della nobiltà (alla quale appartenevano, come si sa, i medici del collegio)<sup>248</sup> era caratterizzato, ancora nel Seicento, da un fasto

---

statuti comunali di Novara del Trecento al capitolo « De vestibus fiendis tubatoribus » (cfr. PEDRAZZOLI, *datt. cit.*, lib. I, cap. 81). Quanto ai consoli, si tratta evidentemente dei « consules iustitiae », ai quali competeva di conoscere in primo grado le cause civili; gli stessi consoli assumevano il governo provvisorio di Novara in caso di decesso del podestà (cfr. *datt. cit.*, pp. 86, 93).

<sup>244</sup> La pelliccia grigia, tratta dal mantello invernale dello scoiattolo siberiano, veniva adottata come insegna ducale e dottorale (cfr. LEVI PISETZKY, *op. cit.*, p. 945).

<sup>245</sup> App., cap. 25.

<sup>246</sup> Cfr. R. BARTHES, *Histoire et sociologie du vêtement. Quelques observations méthodologiques*, in « *Annales E.S.C.* », XII (1957), pp. 430-441.

<sup>247</sup> Infatti gli statuti del collegio milanese sia nell'edizione del 1517 (*Milano 1517*) sia in quella del 1645 (*Milano 1645*) non accennano a privilegi di abbigliamento; e anzi nell'edizione del XVII secolo compare il capitolo « De probitate et honestate physicorum collegii Mediolani » (cfr. *Milano 1645*, p. 4, cap. 1). Il giuramento ippocratico imponeva una condotta ispirata al disinteresse e allo zelo per il bene del paziente; esigeva inoltre riservatezza e pudore, un comportamento morale ineccepibile, incorruttibilità assoluta, serenità, studio continuo (cfr. E. LITTRÉ, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, Paris 1839-1861, IV, pp. 628-633 cit. in *Medicina medievale*, a cura di L. FIRPO, Torino 1971, p. 8).

<sup>248</sup> Cfr. *Milano 1645*, p. 15, cap. 13.



e da una smania di lusso e di grandezza spesso sostenuti a costo di molti sacrifici <sup>249</sup>.

Occorre però ricordare come il collegio milanese alla fine del Quattrocento avesse ormai almeno un secolo di vita, se non addirittura due <sup>250</sup>, per cui il prestigio, la dignità, gli onori e i privilegi dei medici erano forse ormai tanto radicati nell'opinione pubblica e così assimilati a quelli della nobiltà da non richiedere la necessità di un'ulteriore conferma. I medici di Novara invece, agli albori di una organizzazione associativa istituzionalizzata, sentirono evidentemente il bisogno di ribadire in maniera esplicita il loro diritto all'uso di particolari simboli sociali.

Per poter attribuire a queste diverse tendenze il loro vero significato e per poterle comprendere a fondo occorre però considerare l'ambiente sociale, politico ed economico in cui esse trovarono il terreno per svilupparsi e per sopravvivere. Se il comune di Milano aveva avvertito, sin dal XIV secolo, la necessità di codificare l'istituzione di un « collegium phisicorum » <sup>251</sup> e di inserire nella propria legislazione statutaria numerose disposizioni relative all'esercizio dell'arte sanitaria <sup>252</sup>, attribuendo anche notevole importanza alla cultura in generale e alla scienza medica in particolare <sup>253</sup>, Novara non pare invece aver mostrato altrettanta sensibilità né rispetto alla formazione culturale né soprat-

---

<sup>249</sup> VISMARA, op. cit., p. 161.

<sup>250</sup> Pare infatti che un collegio di medici a Milano esistesse sin dal 1288 e fosse noto come « collegium nobilium medicorum equitum » (cfr. D. MAIOCCHI, *Le scuole in Milano dalla decadenza dell'impero romano alla fine del secolo XV*, Firenze 1881, p. 9; cfr. anche BOTTERO, op. cit., p. 75).

<sup>251</sup> Cfr. LA CAVA, op. cit., p. 71, doc. XXXIII (tutti i documenti riportati nel lavoro del La Cava sono tratti dal « Codex statutorum veterum Mediolanensis, saec. XIV »).

<sup>252</sup> Op. cit., pp. 29-30.

<sup>253</sup> Veniva infatti concesso agli studenti in medicina e chirurgia — come a quelli delle arti liberali — di abitare liberamente nella città di Milano o nel suburbio senza alcuna particolare autorizzazione e senza aggravii fiscali (cfr. op. cit., pp. 29 e 60, doc. III), mentre con una speciale disposizione si impediva l'esportazione di libri di diritto civile, di diritto canonico e di medicina (op. cit., pp. 29 e 74, doc. XL). Al collegio medico si imponeva inoltre l'obbligo di eleggere « unum vel duos legentes scienciam medicine omni anno dum sint scolares audire volentes » (op. cit., pp. 31 e 73, doc. XXXVII): già nel XIV secolo esisteva dunque a Milano una scuola di medicina.

tutto nei confronti dell'assistenza medica: infatti gli statuti comunali novaresi non fanno alcun riferimento ad iniziative adottate in ambito sanitario, mentre un accenno alla vita culturale locale sembra emergere da una disposizione statutaria quattrocentesca che concedeva privilegi e protezione a chiunque si fosse recato in città « ad studendum in qualibet scientia »<sup>254</sup>; tuttavia anche se dovevano essere molteplici le discipline insegnate nelle scuole cittadine, resta il fatto che i nomi dei maestri novaresi, che si susseguirono nella seconda metà del XV secolo, erano « nomi di ignoti »<sup>255</sup>, il che certo non doveva favorire l'afflusso spontaneo di studenti forestieri.

Novara del resto, dopo il passaggio di Vercelli ai Savoia (1427), risentì probabilmente dei gravi problemi di difesa militare connessi alla sua nuova condizione di « guardiana del confine dello stato visconteo »<sup>256</sup>; Milano, al contrario, importante centro commerciale e manifatturiero caratterizzato da un'intensa attività costruttrice e rinnovatrice che proprio con la seconda metà del Quattrocento raggiunse la sua massima intensità<sup>257</sup>, si mostrava disponibile a nuove idee e ad influenze culturali di vario tipo, contribuendo ad accelerare la formazione di una mentalità più avanzata e più aperta alle diverse istanze sociali. In questo senso dovettero certo operare le numerose colonie straniere che, verso la fine del XV secolo risiedevano o facevano capo alla metropoli lombarda<sup>258</sup>, senza contare che qualche traccia dovette sicuramente lasciarvi la presenza, per quanto fugace, di uno Studio generale tra il 1447 ed il 1450<sup>259</sup>: quella milanese era dunque una società dinamica che raccoglieva e sviluppava di continuo varie e numerose innovazioni in ogni settore e per ogni attività<sup>260</sup>. Non è un caso che nella

---

<sup>254</sup> R. BELTRAMI, *La coltura novarese sul finire del secolo XV e nella prima metà del secolo XVI*, in « Bollettino storico per la provincia di Novara », XXXII (1938), p. 54.

<sup>255</sup> G. VINAY, *L'umanesimo subalpino nel secolo XV*, Torino 1935, p. 212.

<sup>256</sup> COGNASSO, *Storia di Novara* cit., p. 377.

<sup>257</sup> Sull'economia milanese nella seconda metà del XV secolo, cfr. CIPOLLA, *I precedenti* cit., pp. 347-385 e la bibliografia ivi citata.

<sup>258</sup> Cfr. G. BISCARO, *Mercanti inglesi a Milano nella seconda metà del secolo XV*, in « Arch. St. L. », vol. XL (1915), p. 477 ss. e CIPOLLA, *I precedenti* cit., p. 380.

<sup>259</sup> Cfr. BASCAPÈ, *L'assistenza* cit., p. 411.

<sup>260</sup> CIPOLLA, *I precedenti* cit., pp. 348-359.

capitale viscontea, già alla fine del XV secolo, le autorità comunali attribuirono tanta importanza al problema dei ceti meno abbienti e dei carcerati<sup>261</sup>; infatti anche se a Novara — come in molte altre località<sup>262</sup> — la cura degli indigenti era obbligatoria per tutti i medici del collegio che dovevano « pauperibus amore Dei consulere »<sup>263</sup>, non vi è documentata la presenza di un chirurgo dei poveri retribuito a spese del comune, figura che ritroviamo invece a Milano sin dagli ultimi anni del Trecento<sup>264</sup>.

E non è del tutto privo di significato il fatto che nel 1470 il col-

---

<sup>261</sup> Cfr. le rubriche « De illi qui debent ire per civitatem ad inquirendum pauperes et infirmos » (LA CAVA, op. cit., p. 60, doc. IV), « De electione et officio medici cilorgie (*sic*) pauperum » (op. cit., pp. 60-61, doc. V; *Statuta iurisdictionum Mediolani*, a cura di A. Ceruti, in *Historiae Patriae Monumenta, Leges municipales*, II/1, Torino 1876, col. 1039, cap. CLI) e « De pauperibus medicandis amore Dei sine aliqua remuneratione » (LA CAVA, op. cit., p. 71, doc. XXXII). Il « chirurgo dei poveri » era tenuto a « medicare gratis infirmos hospitalium civitatis Mediolani et suburbium Mediolani et carcerum » (LA CAVA, op. cit., pp. 60-61, doc. V). Cfr. anche le rubriche « De pena superstitum carcerum si non tenuerint carceres netos a putredine et fornitos palea aut lectis » (op. cit., p. 61, doc. VI); « Quod superstitum carcerum suis expensis faciant exportari et sepeliri pauperes mortuos in carceribus » (op. cit., p. 61, doc. VII); « De cura habenda per fratres hospitalium quod carcerati decedentes in carceribus sepeliantur » (op. cit., p. 62, doc. VIII). La nomina del medico dei carcerati era di competenza dei « dodici di Provvisione » e veniva ratificata poi dal duca: il 17 dicembre 1400 Beltramo dei Medici da Seregno venne infatti confermato dal duca « ad medicandum carceratos qui ponuntur ad torturam, infirmos ossibus ruptis cum salario soldorum XXVII et denarii unius » (*Documenti diplomatici* cit., vol. I, parte II, Milano 1865, p. 357, doc. 234). Gli statuti del collegio dei medici di Milano del 1470, nell'edizione del XVII secolo, imponevano addirittura ai rettori del collegio stesso l'obbligo di assistere i carcerati gratuitamente (cfr. il capitolo « De protectoribus ad officium malae mansionis » che così recita: « Rectores collegii ita teneantur interesse congregationi carceratorum malae mansionis dictae ut primis duobus mensibus senior, duobus vero posterioribus iunior adsistat et gratis eiusdem carceratis mederi », in *Milano 1645*, p. 32, cap. 37), mentre l'edizione del XVI secolo non contempla tale obbligo. Per la particolare sensibilità dei duchi di Milano rispetto al problema dei bisognosi e degli indigenti, cfr. NADA PATRONE, *Un problema aperto* cit., pp. 49-50.

<sup>262</sup> Per Vercelli cfr. *Vercelli 1508*, f. 10 r, cap. 19; per Casale cfr. *Casale 1566*, p. 24, cap. 8; per Alessandria cfr. *Alessandria 1567*, f. 6 r, cap. 15. Altri esempi si possono trovare in CIASCA, op. cit., pp. 295-296.

<sup>263</sup> App., cap. 21.

<sup>264</sup> V. sopra, nota 261.

legio dei medici milanesi eleggesse « duos collegiatos qui sedeant deputati ad officium sanitatis Mediolani habeantque omnimodam potestatem, auctoritatem et bailiam agendi, praecipendi et scrutinandi sicut habent alii praefecti dicti officii sanitatis »<sup>265</sup>. Già alla fine del XV secolo, la prevenzione delle epidemie — a quel tempo così diffuse<sup>266</sup> — era dunque affidata in Milano ad un Ufficio di sanità permanente<sup>267</sup>; inoltre, nel tentativo di evitare il diffondersi dell'infezione, si proibiva ai medici milanesi di venire a contatto diretto con i malati in tempo di peste, a meno che non fossero trascorsi quattro giorni, come minimo, dalle prime manifestazioni del loro male<sup>268</sup>. I medici novaresi si limitarono invece semplicemente a disporre notevoli aumenti per i loro onorari in caso di contagio<sup>269</sup>, mentre in occasione dei funerali di soci, impedirono ai colleghi di poggiare le mani — come era in uso — sul cadavere di un defunto per malattia pestilenziale o comunque contagiosa<sup>270</sup>.

Quindi Novara, che durante il XV secolo si reggeva ancora su di un'economia quasi esclusivamente agraria<sup>271</sup>, si dimostrò scarsamente disponibile alle istanze culturali e sociali: per citare un esempio addotto

---

<sup>265</sup> Milano 1645, p. 32, cap. 36.

<sup>266</sup> Cfr. J.N. BIRABEN, *Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens*, vol. II, *Les hommes face à la peste*, Paris 1976; in particolare per l'area pedemontana cfr. R. COMBA, *La popolazione in Piemonte sul finire del Medioevo. Ricerche di demografia storica*, Torino 1977, pp. 67-102 e NADA PATRONE, *Un problema aperto* cit., pp. 26-38.

<sup>267</sup> Tuttavia un vero e proprio magistrato di sanità, operante per tutto il ducato, si ebbe solo dopo il 1534 (cfr. A. VISCONTI, *Il magistrato di sanità nello stato di Lombardia*, in « Arch. St. L. », vol. XV, 1911, pp. 264-283 e D.E. ZANETTI, *La morte a Milano nei secoli XVI-XVIII. Appunti per una ricerca*, in « Rivista Storica Italiana », LXXXVIII, 1976, fasc. IV, pp. 816-817). Nei territori sabaudi una sorta di magistrato permanente della sanità si ebbe solo alla fine del XVI secolo (cfr. A. CAFFARATTO, op. cit., pp. 8, 17, 42 e NADA PATRONE, *Un problema aperto* cit., pp. 58-59), mentre nel corso dei secoli XIV e XV le questioni igienico-sanitarie furono sempre di quasi esclusiva competenza delle comunità locali, che si trovavano a dover in qualche modo colmare le lacune del potere centrale (cfr. NASO, *L'assistenza sanitaria* cit., pp. 87-115).

<sup>268</sup> Milano 1645, p. 33, cap. 38.

<sup>269</sup> App., cap. 21; v. sopra testo corrispondente alla nota 191.

<sup>270</sup> App., cap. 26.

<sup>271</sup> COGNASSO, *Storia di Novara* cit., pp. 372-373.

dal Cognasso, in Novara non vi fu nel Quattrocento un'iniziativa tipografica locale e che « la tipografia novarese incominciò solo alla metà del secolo XVI è fatto che dimostra anche in questo il sopravvento del mercato di Milano e l'inerzia novarese »<sup>272</sup>; a sottolinearne ancora la scarsa vivacità culturale, oltre che naturalmente le difficoltà finanziarie della pubblica amministrazione, sembra che Francesco Filelfo non fosse riuscito a reperire in Milano nessuno disposto a recarsi a Novara per insegnare<sup>273</sup>: è questo un segno evidente che i « dotti » milanesi, avvezzi a muoversi in una città che forniva diverse opportunità di guadagno e di espressione alla loro preparazione culturale, mal si rassegnavano a chiudersi in un ambiente provinciale e culturalmente non ben definito come quello novarese.

Pertanto taluni aspetti della normativa medica novarese (quali le citate norme relative all'abbigliamento e al discorso pubblico del priore), che sembrano mostrare una certa tendenza conservatrice, trarrebbero una loro logica giustificazione dall'isolamento nel quale visse la città durante il XV secolo e fornirebbero al tempo stesso la prova di un voluto e programmato adeguamento ad una simile situazione anche da parte dell'elemento intellettuale. Dunque, se i medici di Novara preferirono rifarsi al collegio milanese ricalcando i suoi antichi statuti della fine del Trecento piuttosto che quelli del 1470, a loro cronologicamente più vicini, è forse perché questi ultimi dovevano essere nella sostanza poco consoni all'ambiente novarese degli ultimi anni del XV secolo, ambiente che — come abbiamo visto — appariva molto diverso rispetto a quello milanese sotto l'aspetto economico, sociale e culturale. Con ciò non si intende certo affermare che la società novarese alla fine del Quattrocento rispecchiasse fedelmente quella della metropoli lombarda di circa un secolo prima<sup>274</sup>, ma si vuole solamente sottolineare come, date le diverse strutture sociali, le prime norme statutarie del collegio milanese dovessero rivelarsi più congeniali per un gruppo professionale che era, oltre al resto, anche agli inizi della sua organizzazione associativa.

---

<sup>272</sup> Op. cit., p. 374.

<sup>273</sup> Ivi; cfr. anche VINAY, op. cit., pp. 212, 216.

<sup>274</sup> Infatti la fase espansiva e di progresso, che per Milano ebbe inizio alla metà del XIV secolo, per Novara non si poteva considerare ancora avviata sullo scorcio del Quattrocento (cfr. CIPOLLA, *I precedenti cit.*, p. 348).

d) *Il controllo dell'attività farmaceutica.*

I collegi medici non si limitarono a regolamentare l'arte sanitaria, ma estesero il proprio controllo anche all'attività farmaceutica, non soltanto — come era logico — cercando di garantire una scrupolosa preparazione dei composti medicinali, ma arrogandosi talvolta addirittura il diritto di accordare la licenza di esercizio ad un numero limitato di « apotecarii » scelti dal collegio stesso<sup>275</sup>.

Del resto al controllo sulle farmacie prestarono particolare attenzione anche le autorità locali di alcuni centri pedemontani, in cui il corpo medico non sempre aveva già raggiunto un grado di organizzazione e di potere tale da arrivare a sovrintendere ad ogni aspetto dell'attività sanitaria: se i primi provvedimenti adottati dai Savoia in campo farmaceutico appaiono soltanto negli statuti generali di Amedeo VIII del 1430<sup>276</sup>, fin dall'inizio del XIV secolo (1329) gli statuti del comune di Ivrea, ad esempio, avevano imposto al podestà l'obbligo di convocare entro quindici giorni dal suo insediamento « omnes spetiarios de Yporegia, mares et feminas » affinché giurassero di esercitare con scrupolo e correttezza la loro arte<sup>277</sup>; e anche gli speciali di Asti, in base alla le-

---

<sup>275</sup> Ciò accadeva per esempio a Milano alla fine del XV secolo e, alla metà del XVI, a Casale (v. oltre, nota 281) e Mantova, dove « nemo deinceps in civitate, ducatu nostro Mantuae medicinalem tabernam aperire aut habere neve pertinentia ad medicamenta venditare audeat nisi qui vel iam ante admissus fuerit... per eundem collegii medicorum praefectum, adhibitis duobus ad minus senioribus, interrogatus et diligenti cum eo habito sermone super his, quae ad seplasarium pertinent eorundem consilio dignus cui tanti ponderis res comittatur fuerit iudicatus » (G. OSTINO - C. MASINO, *Gli statuti del collegio degli speciali di Mantova del 1401 e disposizioni sull'arte contenute negli statuti comunali e del collegio dei medici*, in « Arch. St. L. », vol. X, 1971-72-73, p. 269).

<sup>276</sup> Cfr. il capitolo « De apothecariis » in *Decreta Sabaudie ducalia* cit., f. 127 r; cfr. anche I. CARBONELLI, op. cit., pp. 130-131 e A. CAFFARATTO, op. cit., pp. 45-46.

<sup>277</sup> *Statuti del comune di Ivrea* cit., I, Torino 1968, p. 60, cap. 60; cfr. A. CAFFARATTO, op. cit., p. 39. Le donne esercitavano quindi usualmente l'attività farmaceutica, mentre si hanno rarissime testimonianze, peraltro sovente incerte, che praticassero l'arte medica: è stato fin troppo sfruttato l'esempio di quella « Trotula », medica o forse semplice levatrice della scuola salernitana, che nell'XI secolo avrebbe composto due trattati scientifici, il « De compositione medicamentorum » e il « De mulierum passionibus ante in et post partum » (cfr. VISCARDI - BARNI, op. cit., p. 814; di quest'ultima opera si può trovare una recente edizione

gislazione statutaria del 1379, dovevano prestare analogo giuramento impegnandosi a vendere « specias » di buona qualità<sup>278</sup>; inoltre, tra i doveri imposti dalle autorità comunali ai medici retribuiti a spese delle pubbliche finanze per prestare l'assistenza sanitaria alla popolazione locale, si ritrova sovente l'obbligo di effettuare periodiche ispezioni alle farmacie per il controllo della qualità delle sostanze impiegate nella composizione dei medicinali<sup>279</sup>.

---

in T. DE RUGGIERO, *Sulle malattie delle donne*, a cura di P. Cavallo Boggi, Torino 1979). Se a Venezia nel Trecento alcune medichesse esercitarono con licenza ufficiale (cfr. M.S. MAZZI, *Salute e società nel medioevo*, Firenze 1978, p. 33), sembra invece che una « fisica et chirurga » di origine genovese, Antonia di Campogrande, celebre in Milano al tempo di Galeazzo Maria Sforza, avesse ottenuto il titolo accademico in seguito ad un privilegio ducale (F. COGNASSO, *L'Italia nel Rinascimento*, in *Società e costume*, V, Torino 1965, p. 580). Del resto, se per esercitare la farmacia non era richiesto alcun titolo di studio, per il legittimo esercizio della medicina era spesso necessario — come si è detto — aver seguito un regolare corso universitario, mentre a quel tempo l'inserimento nel mondo della cultura era considerato per le donne superfluo, se non addirittura sconveniente: Paolo da Certaldo, interprete della mentalità del XIV secolo, nel suo *Libro di buoni costumi* suggeriva di dotare i figli maschi di una discreta istruzione e consigliava invece di indirizzare le figlie all'apprendimento dei lavori domestici piuttosto che alle occupazioni intellettuali (P. di MESSER PACE DA CERTALDO, *Il libro di buoni costumi*, a cura di S. Morpurgo, Firenze 1921, p. XC, n. 155; cfr. A.M. NADA PATRONE, *L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale*, Torino 1974, p. 85).

<sup>278</sup> *Liber statutorum civitatis Astensis* cit., coll. VII, p. 24, cap. 11; cfr. A. CAFFARATTO, op. cit., p. 39.

<sup>279</sup> Ad esempio, il medico di Pinerolo nel 1465 richiese un compenso « pro eius honore et incomodo visitare debere drogarerias apotecariorum » (ARCHIVIO COMUNALE DI PINEROLO, *Ordinati*, marzo 9/1, verbale del 21 ottobre 1465); a Chivasso, nel 1487, il medico comunale era tenuto a « visitare medicinas quas dari faciet per apotecarios et maxime bonis burgensibus loci nec non etiam res que intrant in tallibus (*sic*) medicinis antequam componantur ad finem quod cognoscat si sunt res et medicine perfecte et non false ac sufficientes pro talibus egrotibus et si aliquas res et medicinas non sufficientes invenerit eas expellere et ad alias apotecas bonas et perfectas res et medicinas perquirere ne defectu talium medicinarum false compositarum burgenses decedant » (ARCHIVIO COMUNALE DI CHIVASSO, *Ordinati*, marzo 26, verbale del 9 febbraio 1487); il medico di Ivrea, nel 1497, si impegnò a visitare — su ordine della Credenza — le « droghe » degli speciali, insieme con due rappresentanti del Consiglio comunale, e assicurò che avrebbe provveduto a « minus sufficientes reprobare et sufficientes aprobare. remotis odio, amore et timore » (ARCHIVIO COMUNALE DI IVREA, *Ordinati*, vol. 31, verbale del 1° gennaio 1497). Altri esempi si possono trovare in GABOTTO, *Sulla condizione della medicina* cit., pp. 385-386.

La ciarlataneria e l'empirismo, così diffusi nell'ambito della medicina<sup>280</sup>, dovevano evidentemente essere altrettanto radicati in campo farmaceutico se, nel tentativo di eliminare « *erroneam atque multipliciter dampnosam apotecariorum multitudinem medicinas cumponencium* », gli statuti del collegio di Novara prevedevano la nomina di un certo numero di speciali che, scelti tra quelli notoriamente esperti e con almeno cinque anni di pratica, sarebbero stati « *deputati ad conficiendas medicinas . . . saltem solutivas (lassative) et timorosas* »<sup>281</sup>. Proprio perché la somministrazione di preparati lassativi — come sottolineano gli stessi statuti — risultava particolarmente rischiosa, se ne subordinò comunque sempre la vendita al preventivo consenso medico, che non si esigeva invece per le « *pillulis comunibus* » (composte esclusivamente di aloe, mirra e croco<sup>282</sup>) e per altre sostanze a blanda azione purgativa

---

<sup>280</sup> V. sopra, note 30 e 50.

<sup>281</sup> App., cap. 32. Del resto già gli statuti del comune di Milano della fine del XIV secolo prevedevano che « *nulla persona audeat nec presumat nec debeat componere triacham nec aliam medicinam opiatam nec lassativam vel sollutivam . . . nisi prius earum dispensationes fuerint examinate et approbate per rectores vel per aliquos medicos electos per rectores dicti collegii* » e che « *nullus presumat dare aliquam medicinam sollutivam nec venenosam nec operativam sine licencia boni phisici . . . nisi cassiam et pillulas communes sine custodia compositas ex aloe, mirra et crocho tantum* » (LA CAVA, op. cit., pp. 73-74, doc. XXXIX). Gli statuti del collegio dei medici di Milano del 1470 stabilivano inoltre che in città e nel ducato nessuno potesse esercitare « *aromatariam nisi sit examinatus et approbatus a rectoribus et consiliariis physicorum pena ducatorum decem* » (*Milano 1645*, p. 34, cap. 41). L'applicazione di questa disposizione avrebbe pertanto dovuto interessare anche il territorio novarese, per cui, a meno di non pensare che gli statuti del locale collegio l'avessero di fatto soppiantata, si potrebbe ipotizzare che l'autorizzazione imposta agli « *apotecarii* » di Novara avesse assunto il carattere di una integrazione relativa ad una speciale licenza richiesta esclusivamente per la vendita di sostanze « *periculose* ». Come a Novara, anche a Vercelli e ad Alessandria soltanto alcuni « *aromatarii* » venivano autorizzati allo spaccio di sostanze « *solutivas et timorosas* » (per Vercelli cfr. il cap. « *De aromatariis eligendis ad medicinas faciendas* », in *Vercelli 1508*, f. 13 v, cap. 31; per Alessandria cfr. il cap. « *De aromatariis eligendis ad medicinas conficiendas* », in *Alessandria 1567*, f. 8 r, cap. 23). Si avvicinano invece maggiormente alla situazione milanese della fine del XV secolo gli esempi di Casale e di Mantova, dove nessuno poteva « *medicinalem tabernam aperire* » se non dopo essere stato approvato dal collegio medico locale (per Casale cfr. il cap. « *De aromatariis medicamenta conficientibus seu seplasariis* », in *Casale 1566*, pp. 38-39, cap. 30; per Mantova v. sopra, nota 275).

<sup>282</sup> Il succo delle foglie di aloe è usato come amaro, eupeptico e purgante. E' detta « *mirra* » una gommaresina trasudante dalla corteccia di alcune piante (del



(come la manna e la cassia) o comunque innocue<sup>283</sup>: era quindi tacitamente ammesso dagli stessi statuti che gli speciali potessero talvolta sostituirsi al medico nel consigliare una semplice terapia ed è facile credere che le loro botteghe fossero frequentate soprattutto da chi non disponeva di sufficienti mezzi finanziari per poter ricorrere al « fisico ». Non si spiegherebbero altrimenti le disposizioni degli statuti medici di Casale e di Mantova che, ancora alla metà del XVI secolo, vietavano espressamente ai farmacisti non solo di suggerire qualsiasi tipo di cura, ma anche di tastare il polso, di esaminare le urine e di recarsi al capezzale degli infermi<sup>284</sup>: evidentemente si erano fatti sempre più frequenti i casi in cui lo speciale pretendeva di svolgere operazioni tipiche della professione medica, arrivando persino ad introdursi nelle case degli ammalati « more medicorum ».

Gli « apotecari » autorizzati alla vendita di sostanze pericolose, dopo essere stati registrati nella matricola dei medici<sup>285</sup>, erano tenuti a giurare di fronte al collegio e al priore che nella preparazione dei com-

---

genere *commiphora*) dell'Arabia e dell'Africa: ha proprietà emmenagoge e antisetliche. Il croco o zafferano è una droga che si ottiene dagli stimmi polverizzati del *crocus sativus*: Celso gli attribuisce proprietà diuretiche e purgative (CELSE, *De medicina*, a cura di S. De Renzi, Napoli 1851, pp. 95, 104; cfr. M. CASTORINA BATTAGLIA, *Notizie sui farmaci usati alla corte di Savoia dal 1300 al 1400*, in « Minerva medica », vol. 66, 1975, p. 12). In particolare sulla farmacologia e sulle medicine in uso nel Quattrocento, cfr. A. BENEDECENTI, *Malati, medici e farmacisti*, Milano 1947.

<sup>283</sup> App., cap. 23. Il divieto di spacciare sostanze lassative senza prescrizione medica o di smerciare sostanze tossiche, senza avere precedentemente trascritto in un apposito libro le generalità dell'acquirente e il tipo di composto venduto, si ritrova anche ad Ivrea fin dal 1433 (cfr. *Statuti del comune di Ivrea* cit., II, pp. 182-183, cap. 20; cfr. anche A. CAFFARATTO, op. cit., p. 39). Pure a Milano alla fine del XV secolo agli « aromatarii » era vietato spacciare « aliquod genus pharmaci aut rem opiatam (*stupefacenti*) aut provocantem menstrua (*preparati abortivi*) excepta simplicibus cassia, nisi consilio alicuius collegiati » (*Milano 1645*, p. 30, cap. 32). La stessa prassi era seguita a Vercelli, dove nessuno poteva fornire medicine senza il permesso di un medico, eccetto le pillole comuni e altre sostanze leggermente lassative « ut cassiam et mannam et similia totaliter periculo carentia » (*Vercelli 1508*, ff. 10 v - 11 r, cap. 21). Il divieto di spacciare sostanze lassative senza il consenso medico era presente anche presso l'arte dei medici e speciali di Firenze (cfr. CIASCA, op. cit., p. 316).

<sup>284</sup> Per Casale cfr. *Casale 1566*, pp. 39-40, cap. 30; per Mantova cfr. OSTINOMASINO, op. cit., pp. 268-270.

<sup>285</sup> App., cap. 32.

posti medicinali avrebbero agito sempre « absque fraude sive sophistication et errore », seguendo scrupolosamente le prescrizioni mediche<sup>286</sup>. Tale giuramento, che avrebbe dovuto essere prestato anche dai « famuli » e dai coadiutori (« sive masculi sive femine sive filii sive fratres »), si sarebbe ripetuto ogni anno di fronte al nuovo priore<sup>287</sup>, al quale gli « aromatarii » erano tenuti a presentarsi ogni volta che fossero stati convocati sia per il giuramento sia in occasione della contestazione di una accusa<sup>288</sup>.

La rilevanza sociale del rigoroso controllo che il collegio medico pretendeva di esercitare sull'attività farmaceutica è ulteriormente confermata dalla minuzia con la quale gli statuti si soffermano sulle modalità di vendita dei diversi medicinali composti e lassativi, anche se proprio tale minuzia induce a credere che le violazioni alle norme fossero piuttosto frequenti e che di fatto la vendita di questi farmaci sfuggisse spesso alla sorveglianza: in ogni caso per la preparazione dei medicinali complessi gli « apotecarii » — si parla sempre di quelli « deputati » dal collegio — avrebbero dovuto ottenere uno speciale consenso da parte di un medico (nominato dal priore), al quale doveva essere permesso di assistere alla confezione del preparato<sup>289</sup>; il parere di un medico del collegio era indispensabile anche per lo smercio al dettaglio di medicine lassative e di sostanze narcotiche, mentre non era richiesto per le forniture « in grossum in formam mercantie »<sup>290</sup>.

---

<sup>286</sup> App., cap. 33. Gli statuti del comune di Milano del 1396 prevedevano addirittura che « unusquisque apothecarius qui dederit aliquam medicinam alicui et que non sit bona et fuerit reprobata per medicum illius pro quo fuerit accepta teneatur ipsam recipere et pecuniam quam pro ea receperit reddere » (LA CAVA, op. cit., p. 86, doc. LXIX).

<sup>287</sup> App., cap. 33. Alla fine del XV secolo il collegio di Milano aveva proibito ai medici di « ordinare receptas ad apothecam eius aromatarii qui non obtemperavit integre statutis collegii » (*Milano 1645*, pp. 34-35, cap. 42). Il giuramento degli speciali di fronte al rettore e al collegio era previsto anche a Vercelli (cfr. *Vercelli 1508*, f. 14 r, cap. 32) e ad Alessandria (*Alessandria 1567*, f. 8 r-v, cap. 24). Per l'obbligo del giuramento da parte degli speciali di Ivrea e di Asti v. sopra, testo corrispondente alle note 277 e 278.

<sup>288</sup> App., cap. 36. Analoghi obblighi avevano gli speciali a Milano nel 1470, come pure a Vercelli e ad Alessandria nel XVI secolo (cfr. *Milano 1645*, p. 35, cap. 43; *Vercelli 1508*, f. 14 v, cap. 33; *Alessandria 1567*, f. 9 r, cap. 27).

<sup>289</sup> App., cap. 34.

<sup>290</sup> App., cap. 35. A Milano (secondo l'edizione del XVII secolo) nel 1470 sarebbe stato addirittura necessario il consenso dei rettori del collegio medico per

Gli stessi *Statuta dominorum aromatariorum civitatis Novariae* del 1575<sup>291</sup>, mentre da un lato imponevano agli speciali l'obbligo di consentire l'accesso nella loro bottega ai « fisici » designati dal collegio medico con l'incarico di ispezionare « medicamenta simplicia et composita et quaecumque electuaria, quae de presenti habent et quae per tempora habebunt in eorum apothecis »<sup>292</sup>, dall'altro vietavano loro la preparazione di qualsiasi composto medicinale se non su indicazione di medici collegiati<sup>293</sup>.

Nelle spezierie dovevano essere sempre a disposizione alcuni famosi e fondamentali ricettari, da poter prontamente consultare per la confezione dei vari preparati: a Novara tali testi dovevano essere almeno cinque ed in particolare si consigliavano il libro di Mesué (X-XI secolo), l'*Antidotarium* di Niccolò (Salernitano? XII secolo), il libro « omnium receptarum magistralium per collegium [phasicorum] . . . approbatarum et assignatarum », i *Sinonima* di Simone Genovese (XIII secolo) o di Mondino (molti medici ebbero nel Medioevo questo nome per cui, in assenza di ulteriori precisazioni, è difficile stabilire a quale gli statuti intendessero riferirsi) ed infine il « Servitor de preparatione medicinarum »<sup>294</sup>.

---

la vendita di qualsiasi tipo di medicine, sia semplici che composte (cfr. *Milano 1645*, p. 29, cap. 31); l'edizione del 1517 (*Milano 1517*) non contiene però questa disposizione, per cui si potrebbe anche pensare che fosse stata introdotta soltanto nel corso del XVI secolo.

<sup>291</sup> Questi statuti, stampati a Novara nel 1650, sono editi in C. MAZZETTI, *Gli « Statuta DD. Aromatariorum civitatis Novariae »*, in « *Minerva farmaceutica* », vol. 11, nn. 3-4 (1962), pp. 33-40.

<sup>292</sup> Op. cit., p. 10.

<sup>293</sup> Ivi.

<sup>294</sup> App., cap. 37. Negli statuti del collegio di Milano del 1470 non è più riportata questa disposizione, che a Casale e a Mantova si ritrova invece ancora in vigore alla metà del XVI secolo: « Habeant autem singuli seplasarii Ioannem Mesuem, Dioscoridem et coeteros auctores in ea facultate probatores sed praecipue volumen, accuratissime ab universo medicorum corona (?) confectum de antidotis separatim administrandis » (per Casale cfr. *Casale 1566*, cap. 30; per Mantova cfr. OSTINO-MASINO, op. cit., p. 267). Anche a Firenze, fin dall'inizio del XIV secolo, si faceva obbligo allo speciale di tenere a portata di mano un certo numero di libri per la preparazione dei medicinali (cfr. CIASCA, op. cit., pp. 338-339). Per una più ampia panoramica sui contenuti e sull'importanza di questi testi cfr. A. CORRADI, *Le prime farmacopee italiane*, in « *Annali universali di medicina e chirurgia* », vol. 279, Milano 1887; A. HAHN-P. DUMAITRE-J. SAMION-CONTET, *Histoire de la*

Nella farmacopea del tempo le erbe e le piante detenevano una funzione importantissima, se non la principale, per cui l'esigenza di approvvigionamento dovette suggerire il progetto di impiantare in Novara o nel suburbio un « brolium seu viridarium . . . magnum », la cui gestione sarebbe stata affidata ad un esperto « herborario » (retribuito dagli stessi speciali), con l'incarico di coltivarvi il maggior numero di erbe e di piante officinali<sup>295</sup>, naturalmente adatte al clima e al suolo novarese. Tale « herborarius » avrebbe avuto l'obbligo di presentarsi al collegio dei medici o agli « apotecharii », ogni volta che ne fosse stato richiesto, per sottoporre al loro controllo le erbe coltivate<sup>296</sup>.

Dal momento che la costruzione del giardino per le piante medicinali era subordinata al parere favorevole dei 2/3 degli « apotecarii », in quanto erano essi che avrebbero dovuto sostenerne gli oneri finanziari, non è possibile determinare se a tale progetto fosse poi seguita l'attuazione; l'esistenza di un grande orto per la coltivazione delle piante medicinali sembrerebbe invece più probabile (fin dal XIV secolo) per Milano, dove gli statuti dei medici prevedevano per gli speciali una pena pecuniaria « quotiescumque reperti fuerint absque brolio et herborario . . . et absque aliquo eorum »<sup>297</sup>.

Se gli statuti del collegio medico di Novara, come del resto quelli milanesi, non accennano al problema della « società » tra medici e farmacisti, occorre tuttavia sottolineare che a Milano il divieto di intesa con i medici era imposto agli speciali dalla loro statutazione associativa sin dalla fine del XIV secolo<sup>298</sup> e si ritrova pure nell'edizione a stampa degli statuti degli « aromatarii » di Novara (1575)<sup>299</sup>. Il malvezzo della percentuale — che variava solitamente da un quinto a un terzo della somma ricavata dalla vendita procacciata da un medico<sup>300</sup> — doveva

---

*médecine et du livre médical*, Paris 1962, in particolare le pp. 35-45; A. PAZZINI, *Storia dell'arte sanitaria dalle origini ad oggi*, I, Torino 1973, pp. 480-509.

<sup>295</sup> App., cap. 38.

<sup>296</sup> Ivi.

<sup>297</sup> Cfr. BOTTERO, op. cit., p. 107, cap. 39.

<sup>298</sup> Cfr. C. MASINO - G. OSTINO - L. ROSSI - C. RUBIOLA, *Gli statuti degli speciali di Milano dal XIV al XVI secolo*, estratto da « Atti e memorie dell'accademia italiana di Storia della farmacia », in « La farmacia nuova », XXIII, nn. 1-6 (1967), p. 25.

<sup>299</sup> Cfr. MAZZETTI, op. cit., p. 17.

<sup>300</sup> Cfr. MASINO - OSTINO - ROSSI - RUBIOLA, op. cit., p. 34, cap. 21 (1389).

essere piuttosto diffuso se anche la legislazione statutaria di molte località provvedeva a vietare rigorosamente qualsiasi forma di accordo tra medici e farmacisti <sup>301</sup>; e anzi l'insistenza con cui questi divieti si ripetono induce a pensare che tale disposizione fosse sovente disattesa. Per quanto riguarda la regione subalpina in particolare, al fine di evitare che i pazienti venissero indirizzati alla bottega di uno speciale « convenzionato » con il medico piuttosto che a quella di un altro, molti contratti di assunzione di « fisici » da parte delle amministrazioni comunali sottolineavano come al malato dovesse essere lasciata ampia libertà di acquistare i farmaci prescritti presso la farmacia prescelta <sup>302</sup>; inoltre precisano talvolta che il medico avrebbe dovuto in ogni caso controllare « *medicinas quas dabunt apothecarii infirmo si fuerint sufficientes* » e, soltanto qualora la bottega indicata dal paziente « *non habebit ipsas medicinas sufficientes* », avrebbe potuto « *infirmum dirrigere ad apothecam quam novit ipse medicus habere aromata sufficientia* » <sup>303</sup>.

#### 4. - I RAPPORTI DEL COLLEGIO CON I CENTRI DI POTERE

##### a) *Il collegio medico, i duchi di Milano e l'autorità comunale novarese.*

La legale istituzione di un collegio o di una qualsiasi associazione di mestiere ed il riconoscimento ufficiale di una sua normativa statutaria erano, come si sa, sottoposti ad un regime di autorizzazione « sta-

---

<sup>301</sup> Cfr. per esempio il *Liber statutorum civitatis Astensis* cit., coll. VII, p. 24, cap. 11. Numerosi altri esempi sono riportati da BOTTERO, op. cit., p. 88.

<sup>302</sup> A Chivasso, per esempio, nel 1407 il medico Pietro Raballo di Vercelli si impegnò affinché « *quilibet de Clavaxio vel ibi habitans possit capere medicinas ubi voluerat* » (ARCHIVIO COMUNALE DI CHIVASSO, *Ordinati*, mazzo 24, vol. 1, verbale del 2 luglio 1407); il Consiglio comunale di Ivrea nel 1411 impose al medico assunto l'obbligo di lasciare che « *egrotantes possint capere medicinas ubi voluerint* » (ARCHIVIO COMUNALE DI IVREA, *Ordinati*, vol. 11, verbale del 28 marzo 1411); a Carmagnola i due medici « fermati » dal Consiglio comunale « *receptas scriptas tradere promiserunt egrotantibus et egrotis pro eis aut accedere ad ipsas scribendas in apotheca speciarum per infirmum elligenda* » (ARCHIVIO COMUNALE DI CARMAGNOLA, *Ordinati*, vol. 2, verbale del 28 maggio 1498).

<sup>303</sup> ARCHIVIO COMUNALE DI CHIVASSO, *Ordinati*, mazzo 24, vol. 4, verbale del 9 dicembre 1454; mazzo 25, verbale del 22 febbraio 1471.

tale »<sup>304</sup>; questo fatto poneva pertanto l'associazione professionale su di un piano di aprioristica soggezione rispetto al potere ducale, rappresentato in Novara alla fine del Quattrocento dagli Sforza: gli statuti del collegio dei medici novaresi furono infatti esaminati dal « senato » sforzesco<sup>305</sup> ed approvati dal duca Gian Galeazzo Maria Sforza, che impose all'autorità comunale il riconoscimento e il rispetto degli statuti stessi<sup>306</sup>. E' importante tuttavia sottolineare come il gruppo medico novarese, nel ricalcare gli ordinamenti statutari dei collegi milanesi, ordinamenti già approvati e vigenti da quasi un secolo, avesse senz'altro favorito l'approvazione dei propri statuti da parte del duca; del resto la utilità sociale di una regolamentazione dell'arte sanitaria in rapporto al pubblico benessere appariva innegabile, senza contare che, se da un lato il peso economico dei medici era debole (per non dire inesistente) e quindi la loro pericolosità politica diretta scarsa, dall'altro l'insoddisfazione di un gruppo professionale profondamente infiltrato nel ceto dirigente cittadino avrebbe comunque potuto costituire un potenziale focolaio di dissenso.

L'importanza della funzione sociale della professione medica, alla quale si accompagnava il prestigio acquisito dalla « categoria », risulta d'altra parte confermata dai numerosi privilegi e dalle esenzioni fiscali

---

<sup>304</sup> Infatti, fin dal 1413, il duca di Milano Filippo Maria Visconti aveva imposto a tutti i suoi sudditi, tra i quali rientravano anche gli abitanti di Novara, l'obbligo di richiedere l'approvazione ducale per qualsiasi tipo di statuto: « ... statuumus, volumus, decrevimus et mandamus quod aliqua decreta, statuta seu ordinamenta condita seu facta in terris predictis nostri ducatus [Mediolani] sive facta fuerunt per detentores ipsarum terrarum sive per aliquam communitatem, commune, collegium aut universitatem vel aliquos seu aliquem ipsorum a die obitus quondam felix recordationis domini genitoris nostri citra contra observantiam supradictam non valuerint neque valeant nec teneant nullisque sint et esse intelligentur valoris, efficacit, roboris et momenti nisi sint vel fuerint per predictos nostros predecessores vel aliquem eorum sive nos confirmata, laudata vel approbata spetialiter et expresse » (*Documenti diplomatici* cit., vol. II, parte I, pp. 15-16, doc. XIII).

<sup>305</sup> Il senato o « consiglio segreto del castello » era una sorta di gabinetto di governo che, istituito dopo la morte del duca Galeazzo Maria Sforza dalla vedova reggente Bona di Savoia, incominciò ad operare almeno dal 7 ottobre 1477 (cfr. C. SANTORO, *Gli Sforza*, Milano 1968, pp. 184-186).

<sup>306</sup> App., cap. 40.

di cui godevano i medici stessi<sup>307</sup>: gli statuti del collegio novarese ribadiscono infatti « quod omnia privilegia tam a iure comuni quam municipali nec non ex decretis principum medicis concessa et attributa sint et inteligantur hic inserta »<sup>308</sup>.

Si ponevano così le basi per l'instaurazione di un rapporto di tipo politico-clientelare che nulla sottraeva tuttavia alla più piena autonomia del collegio dal potere pubblico nella sua vita ed organizzazione interna, sebbene gli statuti collegiali attribuissero alle autorità ducali e comunali prerogative particolari: concedevano infatti una quota di alcune pene pecuniarie alla camera ducale<sup>309</sup>; invocavano l'intervento del podestà locale per costringere i pazienti insolventi a saldare il debito con il medico curante<sup>310</sup>; affidavano al podestà e agli altri ufficiali comunali l'incarico di giudicare coloro che si fossero resi colpevoli di aver

---

<sup>307</sup> Esenzioni e privilegi per i medici erano previsti anche dagli statuti comunali di varie località subalpine: diversi esempi sono riportati in NASO, *L'assistenza sanitaria* cit., p. 91 e nota 14.

<sup>308</sup> App., cap. 30. Questo capitolo non si ritrova negli statuti del collegio medico milanese del 1396; nella legislazione statutaria cittadina dello stesso anno compare invece l'esenzione dal servizio militare non soltanto per i medici, ma anche per i « magistri gramatice » e per i chirurghi (cfr. LA CAVA, op. cit., p. 69, docc. XXVII e XXVIII; p. 70, doc. XXIX), mentre negli statuti medici del 1470, oltre a ribadire la concessione di tutti i privilegi precedentemente accordati, si aggiungeva che i medici dovessero essere esenti da ogni onere straordinario sia in caso di guerra sia in caso di pace, ed immuni dall'obbligo di ospitare le milizie nelle loro case e nelle loro proprietà (« domus et praedia medicorum omni tempore sint immunia ab omni onere hospitandorum armigerorum et aliorum supervenientium ») (cfr. *Milano 1645*, pp. 35-36, cap. 44). Pure a Casale i medici e i chirurghi furono esonerati non solo dai turni di guardia, cosa del resto abbastanza consueta (cfr., ad esempio, *Statuta vetera civitatis Aquis*, a cura di G. Fornarese, Alessandria 1905, p. 77, cap. 190; *Statuti di Candelo*, edizione dattiloscritta a cura di A. CRAVERO, tesi di laurea presso Istituto di Storia del Diritto Italiano, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino, s.d., p. 76; A. TORELLO, *Ricerche storico-giuridiche sugli statuti di Santhià*, tesi di laurea presso il medesimo istituto, a.a. 1970-1971, p. 170, cap. 3), ma anche dall'obbligo di concedere ospitalità alle milizie; inoltre ai soci del collegio non potevano essere sequestrati « vestes, libri, equi seu muli aut mularae » (*Casale 1566*, p. 23, cap. 7; p. 35, cap. 23). Negli anni 1561-1562 il collegio medico di Vercelli ottenne a più riprese conferma ducale dei privilegi fiscali, che l'autorità comunale non intendeva riconoscere (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sez. I, *Protocolli ducali*, vol. 224, ff. 145, 223; vol. 232, f. 207).

<sup>309</sup> V. tabella.

<sup>310</sup> App., cap. 21.

indossato « ornamenta aurea » o insegne dottorali senza averne il diritto<sup>311</sup>. Si ha tuttavia l'impressione che la partecipazione dei funzionari comunali fosse invocata specialmente per rendere operative quelle disposizioni che, essendo rivolte ad individui non sottoposti al diretto controllo del collegio, senza l'intervento dei pubblici poteri avrebbero potuto risultare inapplicabili.

I medici novaresi dovevano inoltre ricorrere ancora al podestà sia per poter disporre una volta all'anno del cadavere di un giustiziato, per la pratica della dissezione anatomica, sia per poter usufruire di una sede adatta « pro anathomia fienda », possibilmente presso qualcuno degli ospedali cittadini<sup>312</sup>.

D'altra parte il collegio non rinunciò mai alla sua completa indipendenza da ogni ingerenza del potere civile nelle questioni interne: le contravvenzioni agli statuti potevano infatti essere giudicate soltanto dal priore e sottoposte al parere dell'assemblea collegiale<sup>313</sup>; le ammende dovevano essere imposte e incassate dal priore stesso o dal massaro, sotto pena di un quarto della pena pecuniaria non riscossa, mentre un provvedimento di espulsione diveniva esecutivo esclusivamente per ordine del priore<sup>314</sup>.

#### b) *I medici e la Chiesa.*

L'influenza della Chiesa — che nel corso del XIV e del XV secolo continuò a dominare la vita culturale soprattutto mediante il controllo

---

<sup>311</sup> App., cap. 25. V. sopra, testo corrispondente alle note 243, 244, 245.

<sup>312</sup> App., cap. 31. A Milano l'obbligo per il podestà di procurare ai medici del collegio un cadavere « pro nothomia facienda » risultava già codificato dagli statuti cittadini del 1396 (cfr. LA CAVA, op. cit., p. 70, doc. XXXI), mentre l'incarico di « concedi facere locum unum in domibus hospitalis Brolii vel alterius loci idonei » era di competenza del vicario dell'Ufficio di Provvisione (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 105, cap. 32). A Vercelli invece il locale nel quale si tenevano le dissezioni anatomiche era un « lochum in aliqua turre menie Vercellarum » (*Vercelli 1508*, f. 13 r, cap. 28). A Casale i medici dovevano sobbarcarsi alle spese del funerale e della sepoltura del cadavere utilizzato per l'esame necroscopico (cfr. *Casale 1566*, p. 37, cap. 28). Anche in numerose altre località italiane spettava al podestà l'incarico di procurare ai medici del collegio locale i cadaveri per l'anatomia (cfr. CIASCA, op. cit., p. 280, nota 4 e bibliografia ivi citata). In particolare sulla dissezione anatomica a Novara v. sopra cap. 3, b).

<sup>313</sup> V. sopra, cap. 2, b).

<sup>314</sup> App., cap. 14.



delle Università (nonostante il potere pubblico ne avesse gradualmente ridotto alcuni privilegi)<sup>315</sup> — si manifestò anche nei confronti dell'attività sanitaria e della « classe » medica, che non riuscì a sottrarsi alla autorità e alla disciplina ecclesiastica. Del resto proprio la diffusione del cristianesimo e dei testi evangelici, pullulanti di guarigioni miracolose, diffuse l'opinione che la salute dovesse essere impetrata soprattutto dalla infinita benevolenza divina<sup>316</sup>. Conformemente a questa dottrina, il papa Innocenzo III aveva stabilito, durante il IV Concilio Lateranense, che i medici dovessero occuparsi innanzitutto della salute spirituale dei loro pazienti<sup>317</sup>: l'enunciato di questo Concilio, pur limitando alquanto (*nonnumquam* = talvolta) il concetto biblico veterotestamentario secondo cui le infermità fisiche sarebbero conseguenze o punizioni di colpe morali, riconosceva tuttavia la possibilità di un tale rapporto.

Come sottolineano gli stessi statuti medici novaresi<sup>318</sup>, questa disposizione conciliare, codificata dal capitolo « Cum infirmitas », fu poi inserita nelle « decretali » dei pontefici successivi e nel « Corpus iuris

---

<sup>315</sup> VERGER, op. cit., p. 111 ss.; cfr. F. RAPP, *L'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Age*, Paris 1971, pp. 102-104; STELLING-MICHAUD, *La storia delle Università* cit., pp. 194-195; v. anche sopra, testo corrispondente alle note 169, 170, 171 e 172.

<sup>316</sup> Cfr. *Medicina medievale* cit., p. 8.

<sup>317</sup> *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio... quae J.D. Mansi Archiepiscopus Lucensis evulgavit*, XXII, Venetiis 1778, Concilium Lateranense IV, pp. 1010-1011, « Quod infirmi prius provideant animae quam corpori »: « Cum infirmitas corporalis nonnumquam ex peccato proveniat, dicente Domino languido quem sanaverat 'vade et amplius noli peccare, ne deterius aliquid tibi contingat', decreto praesenti statuimus et districte praecipimus medicis corporum ut cum eos ad infirmos vocari contingerit ipsos ante omnia moneant et inducant quod medicos advocent animarum ut postquam infirmis fuerit de spirituali salute provi- sum ad corporalis medicinae remedium salubrius procedatur, cum causa cessante cesset effectus. Hoc quidem inter alia huic causam dedit edicto quod quidam in aegritudinis lecto iacentes, cum eis a medicis suadetur ut de animarum salute disponant in desperationis articulum incidunt, unde facilius mortis periculum incurrun- tur. Si quis autem medicorum huius nostrae constitutionis postquam per prae- latorum locorum fuerit publicata, transgressor extiterit tamdiu ab ingressu ecclesiae arceatur donec pro transgressione huiusmodi satisfecerit competenter. Ceterum cum anima sit multo pretiosior corpore, sub interminatione anathematis prohibe- mus ne quis medicorum pro corporali salute aliquid aegroto suadeat quod in peri- culum animae convertatur ».

<sup>318</sup> Cfr. *Novara 1646*, f. 20 r-v, cap. 1.

canonici » sotto il titolo « De poenitentiis et remissionibus »; e la si ritrova pure in numerose costituzioni sinodali dei secoli seguenti<sup>319</sup>, oltre che negli statuti delle associazioni mediche di diverse città<sup>320</sup>.

Anche se fin dal 1298 un sinodo novarese aveva imposto ai « medicis corporum » di ammonire i malati « quod ante omnia medicos advocent animarum »<sup>321</sup>, questo principio trovò una collocazione ufficiale nella normativa del collegio di Novara soltanto nel 1557, quando i medici locali decisero di uniformarsi obbedendo « Sancte Matri Ecclesie ac Inocentio tertio Pontifici Maximo et sacro concilio eius tempore facto »<sup>322</sup>. A Milano invece una rubrica dal titolo « Quod medici

---

<sup>319</sup> Relativamente all'area pedemontana, per citare qualche esempio, ricorderemo il decreto « De medicis circa infirmos » delle costituzioni sinodali della diocesi di Mondovì, decreto con il quale, sotto pena di scomunica, il vescovo ed il clero monregalesi imposero « medicis corporum ut cum eos ad infirmos evocari contigerit ipsos ante omnia moneant et inducant ut medicos advocent animarum ut postquam fuerit infirmo de spirituali salute provisum ad corporalis medicine remedium salubrius procedatur, cum infirmitas corporis nonnumquam ex peccato proveniat, dicente Domino languido quem sanaverat 'vade et amplius noli peccare'. Et si quis medicus presentis nostre constitutioni contrafecerit quinque solidorum nostre camere applicandorum penam pro qualibet vice incurrat; et in casu contemptus ad ipsam nihilominus excommunicationis sententiam procedamus » (cfr. *Prohemium constitutionum sinodaliū reverentissimi Episcopi et cleri Montisregalis*, Montisregalis 1495, ff. 27 v - 28 r; cfr. anche I. CARBONELLI, op. cit., p. 99). Un sinodo della diocesi di Alba del XVI secolo vietò ai medici di visitare qualsiasi malato « quin eius anime priorem curam haberet, nec vero iterum aut tertio ad eum adiret quin Sacerdoti rite esset confessus »: in que l'occasione si richiese inoltre ai parroci che « bis in anno hoc publice ac praesertim medicis ad memoriam revocent eosque si viderint hac in re fuisse negligentes haud absolvant nobis inconsultis ac permittentibus tum verum salutarem iis poenitentiam iniungant qua vere in Domino resipiscant » (cfr. *Decreta edita et promulgata in Synodo Diocesana Albensi prima*, Astae 1594, p. 21; cfr. anche I. CARBONELLI, op. cit., p. 132).

<sup>320</sup> Cfr. CIASCA, op. cit., p. 304 e nota 5.

<sup>321</sup> « Medicis corporum precipimus ut infirmos moneant et inducant quod ante omnia medicos advocent animarum ut postmodum ad corporalis medicine remedium salubrius procedatur. Qui vero hoc non observaverit, ecclesiastico interdicto supponatur, quousque super hoc satisfecerit competenter eis insuper sub excommunicationis pena prohibentes, ne pro corporali salute infirmis suadeant aliquid in periculum animarum » (cfr. G. BRIACCA, *Gli statuti sinodali novaresi di Papiiano della Rovere (a. 1298)*, Milano 1971, p. 183). Sul dovere del medico di informare il malato della gravità della malattia, cfr. P. ARIÈS, *Storia della morte in Occidente*, Milano 1978, p. 191.

<sup>322</sup> Cfr. integrazioni del 1557, in *Novara 1646*, f. 20 r.

inducant egri ad penitentiam » appariva già nella legislazione comunale del XIV secolo<sup>323</sup> e solo nel 1470 venne inserita negli statuti del collegio, che imponevano al medico l'obbligo di esortare il paziente « ut confiteatur in ipso morbi principio »<sup>324</sup>; anche il duca di Savoia, Amedeo VIII, fin dal 1430, ammettendo che spesso « propter hominum peccata corporee afflictiones contingunt », aveva imposto ai medici e ai chirurghi del proprio ducato, accorsi al capezzale di malati gravi, di indurre i pazienti affinché « ante omnem susceptionem medicine corporalis medicinam spiritualem, videlicet penitencie et eucaristie salutaria sacramenta, digne et reverenter suscipiant »<sup>325</sup>. Confessione e comunione erano dunque ancora le condizioni indispensabili per il recupero della salute; la guarigione spirituale restava la condizione indispensabile per la guarigione corporale<sup>326</sup>.

Questa insistenza conferma quantomeno come le autorità ecclesiastiche tentassero anche in questo modo di diffondere la pratica della confessione che presso gli uomini del tardo Medioevo, follemente legati alle cose della vita, non doveva certo trovare una massiccia diffusione<sup>327</sup>. Non si può inoltre dimenticare che gli obblighi imposti ai medici miravano con ogni evidenza a rendere sempre più operante quella già diffusa mentalità del tempo secondo la quale, se era necessario praticare l'arte di ben vivere, maggiore era senz'altro l'importanza di pensare a ben mo-

<sup>323</sup> Cfr. LA CAVA, op. cit., p. 71, doc. XXXIV: « Quod quilibet medicus teneatur inducere egrum ad penitentiam in omni egritudine timorosa vel saltem dicat suis propinquis vel astantibus per sacramentum ».

<sup>324</sup> *Milano 1645*, p. 33, cap. 39. Anche gli statuti del collegio dei medici di Vercelli imponevano questo obbligo agli iscritti (cfr. *Vercelli 1508*, f. 13 r, cap. 29), mentre addirittura quelli di Alessandria prevedevano una pena pecuniaria di due fiorini per i trasgressori (cfr. *Alessandria 1567*, f. 7 v, cap. 21). A Casale poi si aggiungeva che, in caso di grave malattia, i medici avrebbero dovuto sollecitare i sacerdoti ad impartire l'estrema unzione (cfr. *Casale 1566*, p. 24, cap. 8). L'arte dei medici e speziali di Firenze, sin dal 1349, aveva imposto ai medici l'obbligo di « consigliare l'infermo della salute dell'anima sua » (*Statuti dell'arte dei medici e speziali* cit., p. 185, cap. 70). Per ulteriori esempi relativi ad altre città cfr. BORTERO, op. cit., pp. 79-80.

<sup>325</sup> *Decreta Sabaudie ducalia* cit., f. 126 v; cfr. I. CARBONELLI, op. cit., pp. 129-130 e A. CAFFARATTO, op. cit., p. 45. Non deve destare stupore il fatto che tra i sacramenti consigliati agli agonizzanti fosse contemplata solo raramente la estrema unzione: tale sacramento era infatti di solito riservato ai chierici e impartito solennemente ai monaci in chiesa (ARIÈS, op. cit. pp. 23-24).

<sup>326</sup> J. ATTALI, *L'ordre cannibale. Vie et mort de la médecine*, Paris 1979, p. 78.

<sup>327</sup> Cfr. RAPP, op. cit., pp. 137-138, 152; ARIÈS, op. cit., pp. 92-94, 108, 191.

rire<sup>328</sup>; dalla seconda metà del secolo XV conobbero così una vasta divulgazione i trattati sulla « ars moriendi », che tessono l'elogio della morte e suggeriscono i metodi per varcare bene la soglia dell'al di là<sup>329</sup>.

Non solo, ma l'attività dei medici infedeli o ebrei o comunque non aderenti all'ortodossia era fortemente ostacolata dalla Chiesa di Roma<sup>330</sup> e, di conseguenza, dalle associazioni professionali che, nel consenso formale ai principi della fede cattolica, trovarono un ulteriore spunto per rendere sempre più esclusivo e limitato l'esercizio della professione: così l'antica ammonizione di Gregorio di Tours, che distoglieva i cristiani dall'affidarsi alle cure di medici ebrei, con il concilio di Béziers (1246) si trasformò in vero e proprio divieto imposto ai cristiani, pena la scomunica, di ricorrere alla medicina ebraica anche a rischio della

---

<sup>328</sup> Cfr. A. TENENTI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento (Francia e Italia)*, Torino 1957, pp. 108-130; F. VANDENBROUCKE, *Spiritualità nel Medioevo*, Bologna 1969, p. 420; RAPP, op. cit., p. 153; ARIÈS, op. cit., pp. 38, 93, 114.

<sup>329</sup> Per notizie più dettagliate sulla diffusione delle « Artes moriendi », cfr. J. HIUZINGA, *Autunno del Medio Evo*, Firenze 1940, pp. 197-198; A. TENENTI, « *Ars moriendi* », in « *Annales E.S.C.* », VI (1951), pp. 433-446; ID., *Il senso della morte* cit., pp. 80-102; R. CHARTIER, *Les arts de mourir, 1450-1600*, in « *Annales E.S.C.* », XXXI (1976), pp. 51-75; P. ARIÈS, *L'homme devant la mort*, Paris 1977, pp. 293-316.

<sup>330</sup> Tuttavia, a dispetto delle numerose persecuzioni e dei divieti di esercitare la professione medica, di studiare e di insegnare, gli Ebrei giocarono un ruolo di primo piano sia nell'esercizio dell'arte sanitaria sia nella diffusione della scienza medievale (cfr. *Histoire générale des sciences*, a cura di R. Taton, I, *La science antique et médiévale (des origines à 1450)*, Paris 1966, p. 569). Sulla scienza ebraica medievale cfr. op. cit., pp. 568-581 e la bibliografia ivi citata. Relativamente alla attività dei medici ebrei, in particolare nei territori sabaudi, ricorderemo che il « medicus fisice et cirogie » Sansone « de Nurebello », interpellato nel 1416 dal comune di Chieri che intendeva assumerlo al servizio dei cittadini (ARCHIVIO COMUNALE DI CHIERI, *Ordinati*, vol. 39, f. 77 r-v), l'anno successivo ottenne il diritto di cittadinanza insieme con il privilegio di poter « contrahere et merchari » (Ivi, vol. 40, ff. 10 r-11 r). Il medico ebreo Abramo esercitò la libera professione a Savigliano almeno negli anni 1406, 1411 e 1413 (ARCHIVIO COMUNALE DI SAVIGLIANO, *Liber preceptorum et causarum*, vol. 16, f. 82 v; vol. 19, f. 119 v; vol. 20, f. 137 v; vol. 21, f. 11 r), mentre per il 1438 è documentata l'attività medica di un certo « Samuele iudeo » (Ivi, vol. 36, f. 2 r; cfr. C. TURLETTI, *Storia di Savigliano*, Savigliano 1882-1888, III, p. 798). Medici e chirurghi ebrei si ritrovano anche al servizio dei principi d'Acaia e dei conti, poi duchi, di Savoia: nel 1342 infatti Giacomo d'Acaia fu visitato dal medico Salomone (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sezz. Riunite, *Comptes des dépenses ordinaires et extraordinaires des prin-*

vita<sup>331</sup>; tale concetto appare ribadito e ulteriormente rafforzato negli statuti del collegio milanese del 1470, che riservavano il diritto di immatricolazione ai soli medici « Christi fideles », impegnati ad osservare i precetti « orthodoxae fidei sanctaeque Romanae Ecclesiae »<sup>332</sup>. Del resto nel 1566 a Casale Monferrato i medici ebrei, pur essendo ammessi al collegio, venivano iscritti « in separata pagina cum aliis iudeis » anziché « inter christianos physicos » e ancora alla fine del Cinquecento il vescovo di Tortona proibì ai medici « infideles aut aebrei » di curare gli ammalati<sup>333</sup>; e se in Francia i medici ottennero la dispensa dal celibato solo nel 1452<sup>334</sup>, è evidentemente perché la medicina laica stentava a liberarsi dai retaggi della medicina monastica, nonostante la Chiesa avesse da tempo proibito l'esercizio di questa attività ai suoi membri.

---

*ces d'Acaie*, inv. 40, foglio 7, m. 2, rot. 27, perg. 8), mentre alla corte sabauda operarono i chirurghi Sansone nel 1311 (Ivi, *Conti delle spese fatte per i viaggi in diversi luoghi per commissioni particolari... per il servizio dei conti e duchi di Savoia*, inv. 38, foglio 1, m. 1, rot. 1, perg. 2) e Dieulesant nel 1340 (cfr. C.G. CARBONELLI, *Come vissero i primi conti di Savoia*, Milano 1931, pp. 184-199 e M. CASTORINA BATTAGLIA, *Medici e chirurghi alla corte di Savoia (1300-1440)*, in « *Mi-nerva medica* », vol. 66 (1975), pp. 5, 15). Cfr. anche S. FOA, *Ebrei medici in Piemonte nei secoli XVI e XVII*, in « *La rassegna mensile di Israel* », fasc. 12 (1953), pp. 542-551 e R. SEGRE, *Testimonianze documentarie sugli Ebrei negli stati sabaudi, 1297-1398*, in « *Michael. The Diaspora Research. Institut* », Tel Aviv 1976, p. 289, doc. 7; p. 294, doc. 27; p. 320, doc. 124; p. 322, doc. 129; p. 362, doc. 296; p. 369, doc. 312; p. 380, doc. 345; p. 384, doc. 360; pp. 395-396, doc. 389.

<sup>331</sup> Cfr. F. PARENTE, *La controversia tra Ebrei e cristiani da Gregorio di Tours ad Agobardo di Lione*, comunicazione tenuta al XXVI Congresso di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto 30 marzo-5 aprile 1978. Cfr. anche L. POLIAKOV, *Storia dell'antisemitismo*, I, *Da Cristo agli Ebrei di corte*, Firenze 1974, pp. 157-158 dove si possono trovare notizie più dettagliate circa tale proibizione e la sua presenza in numerosi testi canonici dei secoli XIII, XIV e XV.

<sup>332</sup> Cfr. *Milano 1645*, p. 4, cap. 1.

<sup>333</sup> Per Casale cfr. *Casale 1566*, pp. 31-42, cap. 18. La medesima prassi veniva adottata anche nei confronti dei chirurghi ebrei (op. cit., p. 36, cap. 25); per Tortona cfr. *Decreta edita et promulgata in diocesana Synodo Dertonensi prima sub reverendissimo domino Mapheo, Dei et Apostolice Sedis gratia Sanctaeque Dertonensis Ecclesiae Episcopo et comite etc.*, Dertonae 1599, p. 68; cfr. anche I. CARBONELLI, op. cit., p. 206.

<sup>334</sup> Cfr. ATTALI, op. cit., p. 116.

## TABELLA

PENE PECUNIARIE PREVISTE DAGLI STATUTI MEDICI  
DI NOVARA (\*)

Capit. dello statuto	Reato	Pena
1	Rifiuto dell'ufficio di priore	1 fiorino da versare a colui che avrà accettato l'ufficio di priore
1	Rifiuto del giuramento al priore	1 fiorino; al secondo rifiuto 2 fiorini; al terzo rifiuto espulsione dal collegio
2	Rifiuto dell'ufficio di consigliere	16 soldi
2	Mancata consultazione dei consiglieri da parte del priore	10 soldi
3	Rifiuto dell'ufficio di massaro e scriba	1 fiorino
3	Pagamento effettuato dal massaro senza autorizzazione del priore o del vicepriore	10 soldi e obbligo di rimborso della somma indebitamente versata
4	Rifiuto dell'ufficio di sindaco	10 soldi
6	Contravvenzione da parte del priore all'obbligo di convocare l'assemblea del collegio almeno ogni due mesi	16 soldi
7	Redazione incompleta da parte del massaro dei verbali delle assemblee collegiali	4 soldi
8	Violazione del segreto imposto dal priore riguardo a particolari questioni del collegio	20 soldi e imputazione di spergiuro oppure solo la pena pecuniaria a giudizio del priore
9	Mancata precedenza al priore	16 soldi
11	Inosservanza del divieto per i medici forestieri di esercitare se non insieme con i dottori del collegio	3 lire

(\*) Queste ammende sono state tratte esclusivamente dalla copia manoscritta degli Statuti e non dall'edizione a stampa, che presenta numerose variazioni e alcune integrazioni.  
Le cifre, qualora non sia altrimenti specificato, si intendono espresse in moneta imperiale.

Capit. dello statuto	Reato	Pena
11	Inosservanza da parte dei medici forestieri dell'obbligo di presenziare alle esequie dei collegiati	20 soldi
11	Inosservanza del divieto di proporre emendamenti allo statuto relativo ai medici forestieri	4 lire
13	Inadempienza dell'obbligo di presentarsi alle convocazioni del priore	fino a 5 soldi ad arbitrio del priore <sup>335</sup>
13	Omissione da parte del bidello della convocazione dei medici collegiati ordinata dal priore	2 soldi
13	Contravvenzione da parte del bidello all'obbligo di presenziare alle assemblee del collegio	2 soldi
14	Contravvenzione da parte del priore e del massaro all'obbligo di esigere le pene pecuniarie	1/4 della pena non riscossa
14	Trasgressione dell'obbligo per il priore di rendere operativa l'eventuale espulsione dal collegio	1 fiorino
14	Omissione della registrazione delle condanne da parte dello <i>scriba</i>	4 soldi
16	Rifiuto, da parte dei medici di età inferiore ai cinquant'anni, di partecipare alle pubbliche « disputaciones in medicina »	1 fiorino
20	Contravvenzione al divieto di visitare malati in cura da un altro medico senza averlo interpellato	1 fiorino e imputazione di spergiuo
20	Contravvenzione al divieto di discutere sulla malattia e sulla cura di fronte al malato	16 soldi
21	Contravvenzione al divieto di curare malati insolventi nei confronti dei colleghi	imputazione di spergiuo e obbligo di retribuire il collega creditore
22	Esercizio abusivo della professione senza iscrizione al collegio	25 fiorini: 1/4 al denunciatore, 3/4 alla camera ducale

<sup>335</sup> Gli statuti del collegio milanese del 1396 indicano « usque ad soldos quatuor » (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 98, cap. 15).

Capit. dello statuto	Reato	Pena
22	Contravvenzione al divieto di collaborare, nella cura dei malati, con i medici non collegiati oltre la prima visita	10 fiorini
22	Inosservanza, da parte dei medici forestieri domiciliati in città, dell'obbligo di iscrizione al collegio entro due mesi	10 fiorini
23	Vendita di medicine <i>periculose</i> senza il consenso di un medico del collegio	10 lire: 1/3 al denunciatore, 2/3 alla camera ducale
24	Contravvenzione al divieto imposto ai chirurghi di visitare malati gravi per più di due volte, senza essere stati interpellati da un medico del collegio	1 fiorino: 1/3 al denunciatore, 2/3 alla camera ducale
25	Trasgressione alla norma che prevedeva l'uso di ornamenti d'oro o di insegne dottorali esclusivamente per i dottori, oltre che per i « militibus et tubicenis et consulibus »	10 fiorini: 1/3 al denunciatore, 2/3 alla camera ducale
26	Mancata partecipazione ai funerali di un medico del collegio	5 soldi e imputazione di spergiuo
29	Inosservanza, da parte dei magistrati, del divieto di richiedere ai medici, non associati con qualche collega e non precedentemente retribuiti, la formulazione di giudizi medico-legali	10 lire
29	Contravvenzione al divieto di formulare giudizi medico-legali senza la collaborazione di un medico del collegio	10 lire <sup>336</sup>
32	Vendita, da parte degli <i>apotecarii</i> non autorizzati dal collegio, di medicine lassative e pericolose	25 fiorini: 1/4 al denunciatore, 3/4 alla camera ducale <sup>337</sup>

<sup>336</sup> A Milano alla fine del XIV secolo questa pena appariva più elevata in quanto risultava fissata in « librarum vigintiquinque tertiorum » (cfr. op. cit., p. 104, cap. 31): poiché i denari terzuoli hanno un valore pari alla metà dei denari imperiali (CIPOLLA, *I precedenti* cit., p. 344), tale pena corrispondeva a 12 lire e mezza in moneta imperiale.

<sup>337</sup> Gli statuti milanesi del 1396 prevedevano che metà della pena andasse alla camera ducale, 1/4 « Fabricae Ecclesiae Maioris Mediolani », 1/4 al denunciatore (cfr. BOTTERO, op. cit., p. 105, cap. 33).



Capit. dello statuto	Reato	Pena
33	Mancato giuramento al priore da parte degli <i>apotecarii</i> autorizzati dal collegio alla preparazione delle medicine	10 fiorini: 1/4 al denunciatore, 3/4 alla camera ducale <sup>338</sup>
34	Preparazione di medicine composte senza la autorizzazione di un medico del collegio nominato dal priore	10 fiorini: 1/2 alla camera ducale, 1/2 al collegio <sup>339</sup>
35	Vendita di sostanze medicinali lassative, semplici o composte, senza la prescrizione di un medico del collegio	10 fiorini: 1/2 alla camera ducale, 1/2 al collegio
36	Mancata comparizione degli <i>apotecarii</i> su convocazione del priore	1 fiorino: al collegio <sup>340</sup>
37	Contravvenzione all'obbligo per gli <i>apotecarii</i> di tenere costantemente nella bottega i cinque ricettari stabiliti dal collegio.	1 fiorino: al collegio <sup>341</sup>
38	Mancata comparizione dell' <i>herborarius</i> (adetto alla coltivazione di piante medicinali) su convocazione del priore	2 soldi
39	Inosservanza, da parte delle autorità comunali, delle norme di loro competenza contenute negli statuti del collegio	10 fiorini: alla camera ducale <sup>342</sup>
40	Mancato rispetto dell'ordine di precedenza tra i dottori del collegio	imputazione di spergiuoro e sanzione pecuniaria ad arbitrio del priore

<sup>338</sup> A Milano nel 1396 si stabilì che metà doveva spettare alla camera ducale, 1/4 alla fabbrica del Duomo; 1/4 all'accusatore (op. cit., p. 106, cap. 34).

<sup>339</sup> V. nota precedente (op. cit., p. 106, cap. 35).

<sup>340</sup> A Milano alla fine del XIV secolo l'importo di questa pena veniva suddiviso equamente tra la camera ducale e la fabbrica del Duomo (op. cit., p. 107, cap. 37).

<sup>341</sup> Gli statuti medici trecenteschi di Milano stabilivano che metà di questa pena spettasse alla camera ducale, 1/4 alla fabbrica del Duomo, 1/4 all'accusatore (op. cit., p. 107, cap. 38).

<sup>342</sup> Gli statuti medici milanesi del 1396 fissavano in dieci lire l'entità di questa pena (op. cit., p. 108, cap. 40).

## APPENDICE \*

---

(\*) Gli statuti del collegio dei medici di Novara, il cui originale è andato probabilmente perduto, ci sono giunti in tre copie: una copia semplice membranacea manoscritta della fine del XV-inizio XVI secolo (Biblioteca della Provincia di Torino: *Famiglie e paesi per A e B*, II, Paesi, Novara, m. 13.2.1) [B]; una edizione a stampa del XVII secolo (*Statuta venerandi collegii dominorum philosophiae ac medicinae doctorum civitatis Novariae*, Novariae 1646) [C]; una copia manoscritta da C della fine del XIX secolo (ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA, Museo, n. 57) [D].

Il testo di cui si dà la trascrizione è quello della copia manoscritta più antica [B]. Le note dell'apparato riportano le varianti più significative dell'edizione a stampa del XVII secolo [C]; si omettono le varianti « letterali », che non arrecano alcun contributo ai fini della valutazione critica, e si prescinde da lezioni che si discostano da B per errori di trascrizione o per la diversa unità monetaria (in C si trova infatti lo scudo d'oro anziché il fiorino). Nel testo è invece riportata la lezione di C, qualora questa appaia più logica e corretta; in tal caso la lezione di B è segnalata in nota.

Il codice membranaceo (cm. 22 x 15) consta di 24 carte (*statuta antiqua*: cc. 1-18; *statuta nova*: cc. 19-24); presenta una legatura originale con assicelle e dorso in cuoio. La scrittura degli *statuta antiqua*, approvati il 10 dicembre 1481, è una umanistica iniziale, elegante e chiara; corsiva è quella degli *statuta nova* del XVI secolo (17 febbraio 1557 e 28 aprile 1570), che qui non vengono trascritti.

COPIA STATUTORUM ET PRIVILEGIORUM PHISICORUM NOVARIE

Iohannes Galeaz Maria Sfortia vicecomes, dux Mediolani et cetera Papie Anglerieque comes ac Ianue et Cremone dominus, nomine insignium artium et medicine doctorum civitatis nostre Novarie supplicationem in hunc modum recepimus videlicet: dux illustrissime pluribus honestis legitimisque respectibus et causis moti, infrascripti artium et medicine doctores cives civitatis vestre Novarie, mores et vestigia maiorum preceptorum suorum dominorum phisicorum inclite urbis vestre Mediolani sequi volentes, cupientes ac etiam multos errores, fraudes et deceptiones et tandem innumera vite pericula possibilia contingere civibus ceterisque subditis vestris evitare, ut diffuse<sup>a</sup> lateque constat ex sola capitulorum suorum inspectione, deliberaverunt cum beneplacito inclite dominationis vestre omnes unanimis et concordis in civitate predicta vestra dignum venerabile collegium inter ipsos presentes et futuros observandum ordinare, sed pro observantia ipsius collegii dignum et debitum visum fuit eis certa condere capitula que in effectu idem inportant sicuti capitula prefati venerabilis collegii dominorum phisicorum prefate<sup>b</sup> civitatis vestre Mediolani et nihil ultra, licet aliquid minus. Qua re pro parte ipsorum exponentium humiliter et cum debita omni reverentia supplicant vestre prelibate dominationi quatenus dominatio ante lata supplicantibus ipsis licentias suas per patentes literas inpartiri dignetur possendi ipsum collegium in civitate ipsa vestra Novarie facere<sup>c</sup> et capitula ipsa prout iacent ad literam aprobare mandandoque ceteris officialibus suis tam presentibus quam futuris civitatis predictae Novarie et episcopatus et ceteris ad quos spectat quatenus dicta capitula observent et observari faciant ipsisque infrascriptis medicis dicte civitatis presentibus et futuris, ubi et quando opus fuerit, pro ipsorum capitulorum observantia et executione<sup>d</sup> prebeant et prestare debeant omnes favores debitos et oportunos pro quanto prefate d[ominationi] v[est]re gratiam caripendunt<sup>e</sup>, cui cuntinue supplicantes ipsi devotissime se comendatos efficiunt: magister Nicholaus de Plotis, magister Prandus de Ravizonibus<sup>f</sup>, magister Iohannes de Vemenia, magister Andreas de Plotis, magister Filipus de Catiis, magister Iacobus de Catiis, magister Bernardinus de Revesilate, magister Damianus de Quaqueris, magister Antonius de Nasis<sup>g</sup>. Cuius quidem supplicationis attento tenore, cum universi bonum in ordine consistat et quod petitur bonum esse censeamus merito suplicantibus ipsis cumplacere volentes, tenore presentium liberam concedimus et inpartimur licentiam qua possit collegium et capitulum dicti ordinis et congregationis phisicorum in dicta civitate

<sup>a</sup> C difficile.    <sup>b</sup> B pretacte.    <sup>c</sup> f. 1 v.    <sup>d</sup> C executione.    <sup>e</sup> C rari-  
pendunt.    <sup>f</sup> B Raviconibus    <sup>g</sup> In B sul margine esterno si legge [te]lnor lit-  
terarum.

nostra fieri pro more in similibus solito et consueto et prout honeste requirit atque cum capitula quorum tenor talis est videlicet primo.

1. Primum. In primis volentes omnes suprascriptos medicine doctores et phisicos collegialiter fore debite<sup>a</sup> regulatos, statuerunt et ordinauerunt quod medicine doctores et phisici de collegio civitatis Novarie teneantur et debeant elligere unum ex doctoribus dicti collegii in priorem, qui teneat et conservet penes se statuta, literas ducales et omnia privilegia dicti collegii habita et habenda; qui etiam habeat durare in eius officio prioratus per annum unum tantum nisi confirmatus fuerit per doctores dicti collegii et hoc scrutinio facto inter eos per cedulas, taliter quod ille qui plures habuerit voces sit et esse debeat in officio ipsius prioratus nec aliquis refutare possit officium sub pena unius floreni daturi illi qui prioratus officium acceptaverit; quo facto, teneatur prior noviter electus iurare in manibus prioris immediate precedentis quod statuta dicti collegii observabit et pro totis viribus observari faciet<sup>b</sup>; post hoc vero teneantur omnes medici predicti collegii iurare in manibus prioris noviter electi quod similiter statuta dicti collegii conabuntur observare et pro toto posse suo observari facere et ulterius quod dicto novo priori obediant in licitis et honestis; quod, si aliquis iurare recusaverit, incurrat penam unius floreni pro primo termino assignando, pro secundo termino duorum florenorum et pro tercio et ultimo termino ipsum a collegio privare statuerunt; absentes vero, si qui sunt, eodem modo iurare teneantur quociescumque per ipsum priorem requisiti fuerint<sup>c</sup>.

2. Nolentes in dicto collegio tractanda inconsulte transire nec improvide proponi, statuerunt et ordinauerunt quod prior noviter electus, postquam officium prioratus acceptaverit, statim duos elligat consiliarios de dicto eorum collegio, quos crediderit bene idoneos et sufficientes, nec aliquis possit refutare sub pena soldorum sedecim<sup>d</sup> inperialium; quibus electis incunctinente sacramentum deferre teneatur quod, postpositis ira, amore, odio et timore, iuste et fideliter consulent in requisitis; volentes<sup>e</sup> proinde<sup>f</sup> quod prior non debeat aliquid in collegio proponere nisi prius examinaverit cum ipsis consiliariis seu aliquo eorum illud tale preponendum sub pena soldorum decem inperialium pro qualibet vice, et hoc nisi fuerit casus subito emergens vel festinationem requirens vel absentia fuerit ipsorum consiliariorum vel alia fuerit legitima causa consiliaris.

3. Item electis consiliariis ut supra, prior ipse una cum consiliariis noviter electis unum elligant massarium et scribam ydoneum et sufficientem de dicto eorum collegio qui recipiat, conservet et exbursat omnes pecunias et<sup>g</sup> alia bona in dicto collegio recipienda, conservanda et exbursanda, nec aliquis refutare possit sub pena unius floreni; quo electo statim iurare teneatur in manibus novi prioris quod iuste, debite et fideliter suum exercebit officium pecuniamque<sup>h</sup> ad eum pervenientem illesam conservabit et pertractabit ac fideliter exbursabit et expendet in agibilibus et necessitatibus collegii secundum mandata prioris et collegii;

<sup>a</sup> f. 2 r.  
<sup>f</sup> C perinde.

<sup>b</sup> Così C; B faciat.  
<sup>g</sup> et manca in C.

<sup>c</sup> f. 2 v.  
<sup>h</sup> f. 3 r.

<sup>d</sup> B sedicem.

<sup>e</sup> C nolentes.

volentes proinde quod satisfacere teneatur de florenis decem ad minus, quem massarium et scribam sic electum librum unum vel duos habere statuerunt, in quo quidem libro vel quibus scribat rationes, datum et receptum collegii et privilegia in ipso collegio habita et habenda; citationes quoque et cumdemptiones per priorem factas vel fiendas et similiter teneatur in scriptis ponere omnes congregationes collegii disputacionesque et ceteros actus in dicto collegio factos et fiendos et omnia alia quecumque per priorem fuerint imposita; statuerunt etiam quod dictus massarius et scriba possit et valeat instrumenta licentie examinandorum in ipso collegio valide cunficere, nec possit dictus massarius et scriba aliquam recipere pecuniam nomine dicti collegii nec exbursare quin faciet notam manu propria scriptam in libris suis, annum, mensem, diem annotando nec non causam exprimendo; adentes quod nullam pecuniam exburset nisi sibi portetur buleta, propriis manibus prioris<sup>a</sup> aut viceprioris subscripta, quam penes se retineat et in filza ponat, sub pena soldorum decem inperialium et solutionis eiusdem pecunie quam aliter exbursaverit. Volentes etiam quod collegium teneatur dare dicto massario et scribe<sup>b</sup> florenum unum pro eius mercede et labore et in fine anni sui; si vero in aliquo contrafecerit quod ad eius officium spectet, privetur salario suprascripto postquam collegiatis doctoribus<sup>c</sup> de fraude vel negligentia ipsius massarii et scribe constiterit<sup>d</sup>.

4. Delinquentes ac in eorum officiis negligentes absque pena condigna transire nolentes, statuerunt et ordinaverunt quod, facta electione massarii et scribe, statim prior una cum consiliariis suprascriptis elligere<sup>e</sup> teneantur duos syndicos ydoneos de dicto eorum collegio nec recusare possit sub pena soldorum decem inperialium, qui electi teneantur perfecte examinare omnia iura, omnes introitus et expensas collegii; volentes eosdem habere bailiam condemnandi priorem, predictum massarium et scribam et ceteros officiales preteritos et hoc secundum formam et tenorem statutorum ipsius collegii, prout eos reperient contra statuta fecisse aut condemnationes aut exactiones debitas neglexisse<sup>f</sup>, qui explevisse teneantur infra mensem unum a die acceptacionis officii, sub pena floreni unius cuilibet<sup>g</sup> eorum, nisi casus infirmitatis vel alia causa legitima per collegium approbata impediatur ipsos, tamen iurare statuerunt in manibus novi prioris quod omnia suprascripta, postpositis<sup>h</sup> ira, amore, odio et timore, iuste et fideliter adimplebunt; statuentes insuper quod libri rationum ipsius collegii in fine officii massarii et scribe, hoc est in fine anni, facto eorum syndicato, relaxentur<sup>i</sup> et consignentur massario et scribe noviter electo<sup>j</sup>.

5. Volentes<sup>k</sup> penas et condemnationes in suprascripto collegio fiendas habiliter exigi posse et proinde ista sua statuta firmiter observari statuerunt et ordinarunt quod, factis suprascriptis electionibus, quilibet medicorum suprascripti collegii, faciens firmam mansionem in civitate Novarie vel suburbiis, teneatur et debeat dare libram unam imperialem massario suprascripto; qui denarii distribu-

<sup>a</sup> B priorit.    <sup>b</sup> B scriba.    <sup>c</sup> f. 3 v.    <sup>d</sup> B consisterit.    <sup>e</sup> C obligare.  
<sup>f</sup> B negligisse.    <sup>g</sup> B cuiuslibet.    <sup>h</sup> In B postp è scritto con altro inchiostro.  
<sup>i</sup> B relasentur.    <sup>j</sup> f. 4 r.    <sup>k</sup> Questo capitolo manca in C.

tur secundum ordinem qui talis est, videlicet quod quociescumque fit congregatio collegii quod massarius det cuilibet doctori venienti ad congregationem soldos duos imperiales ex eis denariis depositis in hora ordinata sive per se ordinanda seu per collegium vel priorem et dentur omnes predicti denarii soldorum duorum donec denarii sint finiti, quibus finitis reuovetur depositio soldorum viginti pro quolibet ut supra et sic successive<sup>a</sup> fiat ut supra.

6. Ne propter pigritiam aut negligentiam aliqua bona et utilia in ipso collegio ventilanda seu tractanda omittantur, statuerunt et ordinaverunt quod superscriptus prior teneatur congregari facere totum collegium singulis duobus mensibus semel ad minus, sub pena soldorum sedecim<sup>b</sup> imperialium ipsi priori qualibet vice qua omiserit<sup>c</sup> nisi causam habuerit legitimum; in qua congregatione liceat priori dicti collegii aliquod<sup>d</sup> preponere<sup>e</sup> dubium, super quo dubio possit quilibet dicere apparere suum<sup>f</sup> possitque quilibet aliquod utile preponere pro honore et utilitate collegii tractandum, licentia semper inpetrata a superscripto priore; volentesque quod quociescumque prior alicui de collegio silentium in ipsa congregatione inposuerit et in quacumque alia collegiali unione silere teneatur sub pena soldorum quatuor imperialium.

7. Quoniam sepiissime diversorum diversa sunt iudicia ne per idem res indiscusa maneat absque conclusionem, statuerunt et ordinaverunt quod quociescumque aliquid in collegio ventilandi preponet super quo non omnes conveniant, de illo fiat partitum ad bussulas<sup>g</sup> per fabas albas et nigras per doctores superscripti collegii scilicet cives et maiori parti victoria detur; quod si contingat voces seu ambas partes fore equaliter, tunc eo casu volunt quod prior accipiat omnes fabas et ponat omnes illas in aliquo caputio seu bireto seu alio quovis loco bene clauso, eas bene permiscendo<sup>h</sup>; deinde prior dictus inponat manum ad fortunam non inspiciendo et unam fabam extrahat; statuentes victoriam illi parti cuius partis fuerit faba extracta. Statuerunt tamen quod nullum tale partitum nec aliquod scrutinium in ipso collegio fieri possit, nisi presentes fuerint ad minus tres partes ex quatuor partibus collegii ipsius residentis; alii absentes possint, si placet<sup>i</sup>, voces suas dare<sup>j</sup> alicui vel aliquibus ex presentibus doctoribus civibus dicti collegii, quibus licet tunc singulas dare fabas pro singulo qui dederit vocem, dummodo hoc appareat in scriptis manu propria, que valeant solum si ostensa sint hora illius dubietatis<sup>k</sup> et congregationis et non ultra, ipsorum absentium subscriptis; que omnia teneatur massarius et scribe in scriptis redigere et nomina omnium presentium doctorum civium sub pena soldorum quatuor imperialium quociescumque omiserit<sup>l</sup>.

8. Quoniam quandoque per malivolos et scientie inimicos bona et honesta per collegium tractanda dirumpuntur cum de ipsis ad eorum aures noticia pertangit, statuerunt et ordinaverunt quod, quociescumque prior preponit et velit<sup>m</sup>

<sup>a</sup> *Costi* B e C.    <sup>b</sup> B sedecim.    <sup>c</sup> B omiserit.    <sup>d</sup> B aliquod.    <sup>e</sup> f. 4 v.  
<sup>f</sup> C sententiam suam.    <sup>g</sup> C bussolas.    <sup>h</sup> C pertractando.    <sup>i</sup> In B placet è scritto su abrasione.    <sup>j</sup> f. 5 r.    <sup>k</sup> C dubii.    <sup>l</sup> B omiserit.    <sup>m</sup> *Costi* B; C vellet.

collegium aliquid fore secretum, nullus audeat nec presumat extra collegium revelare nisi de licentia et impositione ipsius prioris, sub pena periurii et soldorum viginti inperialium aut solius pene absque periurio secundum ipsius rei ponderalitatem et prioris apparere, nisi esset res que tangeret statum in<sup>a</sup> honorem illustrissimi domini nostri quem nolint<sup>b</sup> aliqua via secretum teneri.

9. Ut prior<sup>c</sup> laboribus honoribus et<sup>d</sup> premio conferatur, statuerunt et ordinauerunt quod, quociescumque fuerit congregatum collegium gratia alicuius defuncti vel prandii vel aliqua alia causa totum collegium<sup>e</sup> tangente, omnes et singuli medici dicti collegii teneantur preponere priorem tam eundo per civitatem quam sedendo et alio quocumque similli modo, sub pena soldorum sedecim<sup>f</sup> inperialium cuilibet contrafacienti.

10. Nolentes in suprascripto collegio medicos cives insufficientes adesse, statuerunt et ordinauerunt quod nullus medicus in suprascripto collegio recipiatur nisi steterit in Studio Generali per quatuor<sup>g</sup> annos ad minus aut pluribus in scientia medicinali audiendo et tamquam probus et valens in medicina continue studendo; et dato quod steterit nullo modo recipiatur nisi in Studio Generali examinatus, licenciatus et doctoratus fuerit vel examinatus, approbatus et licenciatus per doctores predicti collegii cives Novarie secundum formam statuti infrascripti; quod, si fama eius aliter esset in oppositum, reputetur non receptus. Tunc ipso autem sufficiente reperto, recipi possit et debeat; pro qua receptione teneatur et debeat solvere ipsi collegio libras octo inperiales, bidello seldos sedecim<sup>h</sup> inperiales; teneaturque facere unum convivium toti collegio vel optimam collacionem de vino optimo et bonis cunfectionibus, nisi per collegium dispensatum fuerit, ex aliquo bono respectu et priori dare teneatur par unum chyrothecorum<sup>i</sup> honorabilium de camera cum cordis et ornamentis de setta et pariformiter omnibus doctoribus civibus et singulis par unum chyrothecorum<sup>j</sup> sufficientium<sup>k</sup>. Teneatur etiam solvere seldos viginti pro reponendo in capsula collegii ut continetur in statutis, exceptis filiis doctorum civium suprascripti collegii, qui non teneantur solvere libras octo inperiales pro ingressu<sup>l</sup> ipsius collegii; teneantur tamen solvere omnia alia predicta et intelligatur qui sit civis oriundus de civitate vel episcopatu Novarie et non sit civis forensis per literas.

11. Item statuerunt et ordinauerunt quod, si aliqui essent forenses periti in medicina qui affectarent ingredi collegium et facere se examinari in dicto collegio causa faciendi mansionem in civitate seu quacumque causa, caritative recipiantur si doctores fuerint et si non fuerint examinentur, ut continetur in statuto immediate sequenti; deinde cum fuerit aprobatus et licenciatus tunc recipi possit ut recipitur doctor forensis et si ipsi doctores forenses cundiciones habeant, ut in statuto suprascripto de ingressu civium continetur; adentes quod predicti doctores

---

<sup>a</sup> Cos<sup>l</sup> B e C; si legga et.    <sup>b</sup> C que nolit.    <sup>c</sup> Cos<sup>l</sup> B e C; si legga prioris.  
<sup>d</sup> Cos<sup>l</sup> B e C; si legga unicamemente honor.    <sup>e</sup> f. 5 v.    <sup>f</sup> B sedecim.    <sup>g</sup> C quinque.  
<sup>h</sup> B sedecim.    <sup>i</sup> Cos<sup>l</sup> B; C chyrothecorum.    <sup>j</sup> Cos<sup>l</sup> B; C chyrothecorum.  
<sup>k</sup> f. 6 r.    <sup>l</sup> B ingressu.

forenses intelligantur recipi in collegio hoc modo, videlicet quod habeant bayliam<sup>a</sup> et licentiam praticandi cum doctoribus solummodo predicti collegii et non cum aliis phisicis, sub pena librarum trium inperialium; habeantque etiam bailiam disputandi et in collegio et extra collegium cum aliis doctoribus conferendi; si requisiti fuerint per priorem, teneantur etiam venire ad exequias cum aliis doctoribus ad obedientiam prioris dicti collegii quociuscumque<sup>b</sup> requisiti fuerint sub pena soldorum viginti inperialium pro qualibet vice nisi habuerint legitimum causam per collegium approbatam; teneantur quoque iurare in manibus prioris quod ei obedient in licitis et honestis et observabunt statuta predicti collegii et quod de intratis predicti collegii<sup>c</sup> se non intromittant<sup>d</sup> neque voces dabunt neque scriptum neque fabas super aliquo partito ad predictum collegium spectante. Nec aliquis doctor collegiatus cuntra formam presentis statuti aliquid preponere presumat, sub pena librarum quatuor inperialium inremissibiliter exigendarum.

12. Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet volens examinari, si fuerit civis, det pignus massario de libris quindecim inperialibus, si vero fuerit forensis, det pignus de libris vigintisex inperialibus; deinde, congregato collegio in loco ydoneo, unus medicorum librum Aforismorum Ypocratis apertum ad fortunam porigat priori et ipse in loco aperto punctum unum elligat Aforismorum prout placuerit; postea alter medicus librum Tegni Galieni similliter apertum porigat dicto priori et similiter alium elligat punctum in loco aperto; que ambo puncta examinandus legere teneatur die immediate sequenti in vespere in presentia tocius collegii civium et postquam legerit ambas lectiones quilibet medicus<sup>e</sup> civis possit facere unum motivum ad proponendum contra utramque ipsarum lectionum possitque, si placet, querere extra propositum unam questionem et unum problema in medicina; et primo arguat prior, si placet, deinde arguant illi qui antiquiores sunt in collegio taliter quod ultimate arguat ille qui ultimo ingressus est collegium et eundem ordinem servari volunt in actu disputandi; cum autem sic examinatus fuerit et scrutinio facto ad bussulas et fabas approbatus, teneatur ipse examinatus predictis doctoribus suprascripti collegii fieri facere optimam collacionem de optimo vino et bonis confectionibus zuchari; teneatur etiam solvere predictis doctoribus civibus, si fuerit et ipse civis, libras duodicem<sup>f</sup> inperiales, priori vero soldos decem, massario soldos duodicem, bidello soldos decem; si vero sit forensis det doctoribus civibus dicti collegii libras trigintaduas inperiales, priori ut supra, massario ut supra, bidello solvat soldos viginti inperiales; his expeditis statuerunt quod prior sive alter medicus de collegio, cui commiserit<sup>g</sup> prior, faciat infra mensem sermonem unum in eclesia maiori Novarie vel alio in loco prout maiori parti collegii placuerit comodius.

13. Item statuerunt et ordinaverunt quod unusquisque, per bidellum collegii ex parte prioris requisitus, teneatur et debeat devenire ad congregationem sive ad ipsum priorem, sub pena arbitrio prioris inponenda<sup>h</sup> usque ad soldos

---

<sup>a</sup> B balyam.    <sup>b</sup> f. 6 v.    <sup>c</sup> C non riporta et quod de intratis predicti collegii.    <sup>d</sup> Così B e C; si legga intromittent.    <sup>e</sup> f. 7 r.    <sup>f</sup> Così B e C.    <sup>g</sup> B comisserit.    <sup>h</sup> f. 7 v.



quinque imperiales pro qualibet vice qua non venerit, nisi habuerit causam legitimum per priorem et consiliarios approbatam et delato ei iuramento quod illa fuerit causa, de qua requisitione stetur sacramento bidelli, si quis se excusaverit quod bidellus personaliter nec domui sue citaverit; quod si bidello inpositum fuerit aliquem vel aliquos citare quem vel quos citare omiserit<sup>a</sup> vel neglexerit penam incurrat de soldis duobus pro quolibet non citato vel requisito; adentes quod quociuscumque sit collegium vel cungratio medicorum ipsius collegii, bidellus teneatur loco dicte cungrationis adesse nec inde recedere sine prioris licentia sub pena soldorum duorum imperialium quociuscumque contrafecerit, nisi causam habuerit legitimum approbatam ut supra.

14. Ne frustra et in vanum condemnationes in ipso collegio fiant et proinde ista sua<sup>b</sup> statuta vilipendantur<sup>c</sup>, statuerunt et ordinaverunt quod prior et massarius teneantur et debeant exigere vel suo posse exigere facere omnes condemnationes suo tempore factas sub pena quarti cuiuslibet condemnationis inexacte a quolibet ipsorum auferenda, cuius defectu vel negligentia<sup>d</sup> fuerit talis exequutio ommissa; volentes ad maiorem horum statutorum roborationem quod quilibet per priorem condemnatus solvisse teneatur infra terminum per bidellum prioris ex parte assignatum aut per ipsummet<sup>e</sup> priorem tempore condemnationis assignatum vel post factam condemnationem; quo termino elapso nec facta solucione penam incurrat dupli talis condemnationis; si vero illud duplum solvere recusaverit aut de facto non solverit infra alium terminum de novo assignandum vel assignatum ut supra, eundem a collegio penitus privare statuerunt; quam privacionem exequi teneatur prior sub pena unius floreni; quas terminorum assignationes et cetera teneatur massarius<sup>f</sup> et scriba semper in scriptis ponere sub pena soldorum quatuor imperialium pro qualibet vice.

15. Item statuerunt et ordinaverunt quod, quociuscumque prior aliquam fecerit condemnationem, talis condemnatio transeat in collegium superscriptum et similiter quilibet<sup>g</sup> pena in statutis contenta nisi specificatio vel dearticulatio fuerit in contrarium.

16. Quoniam opposita iusta se posita magis ellucescunt veritasque disputatione perfectius inquiritur<sup>h</sup>, statuerunt et ordinaverunt quod singulis duobus mensibus immediate a festo sancti Michaelis usque ad Pasca Resurrectionis prior teneatur et debeat disputari facere unam questionem in medicina prout melius placuerit ipsi priori elligendam, ad quam unus iunior de collegio respondeat in loco congregationis collegii consueto<sup>i</sup> seu aliquo quovis loco ydoneo recluso, sic et tali ordine quod iunior de collegio, qui ultimate ingressus est collegium, debeat primo disputatione respondere questioni preposite; secundo respondeat qui penultimo ingressus est et sic successive per ordinem usque ad eum qui antiquior est in collegio; fiant tales disputationes nec aliquis suo loco recusare possit sub pena

<sup>a</sup> B omiserit.    <sup>b</sup> C anziché ista sua soltanto ipsa.    <sup>c</sup> B vilipendentur.  
<sup>d</sup> Così B e C.    <sup>e</sup> f. 8 r.    <sup>f</sup> Così C; in B spazio bianco.    <sup>g</sup> B qualibet.  
<sup>h</sup> B inquiratur.    <sup>i</sup> f. 8 v.

unius floreni nisi causam habuerit legitimum per collegium approbatam seu approbandam aut nisi fuerit etatis quinquaginta annorum vel ultra, qui exemptus intelligatur a tali responsione disputatione fienda, interesse tamen teneatur disputationi; adentes quod quilibet de novo receptus, si mansionem firmam habuerit in civitate Novarie, teneatur infra mensem unum respondere de una questione ut supra sub eadem pena ut supra, nisi prior propter evidentem causam ipsam disputationem prolongaverit; contra quem respondentem primo arguat prior, deinde alii doctores predicti collegii eo ordine quo dictum est in examinibus et quilibet possit tangere duo motiva seu argumenta, quibus omnibus teneatur respondere nisi tempus defuerit et secundum beneplacitum<sup>a</sup> prioris.

17. Volentes utilitatem et nobilitatem medicinalis<sup>b</sup> scientie ac medicorum collegii sufficientiam in publico apparere, statuerunt et ordinarunt quod singulo anno liceat priori collegii orationem<sup>c</sup> unam in ecclesia maiori Novarie vel quovis alio loco idoneo facere et hoc ad laudem et honorem medicinalis scientie circa festum sancti Luce aut alio tempore officii sui, prout maior fuerit comoditas; liceat etiam ei si placuerit generaliter et publice disputare in eadem ecclesia vel alibi prout melius apparuerit de questione seu questionibus in medicina dicendis, dummodo scolarem reperiat sub eo disputare volentem. Et si prior predicta adimplere non posset, liceat ei committere cuilibet doctori sive quibuslibet doctoribus de collegio, qui se sponte et voluntarie obtulerint, adimplenda predicta et hoc tam ad actum disputandi quam ad actum sermocinandi et precipue si talis doctor numquam talem actum in Novaria fecerit.

18. Quoniam onus anime gravissimum esse credimus<sup>d</sup> facileque in illud cadere ab eodem vero difficile relevari, statuerunt et ordinarunt quod quocienscumque aliquis medicorum de collegio aliquid contra statuta suprascripta et infra-scripta comiserit aut ea non observaverit, periurium non intelligatur, non obstante quod iuraverit ea observare dummodo penam in ipsis statutis insertam solverit, si solummodo penaliter<sup>e</sup> fuerit; si vero pena sit periurii in illud periurium cecidisse nolimus<sup>f</sup>, dummodo infra mensem a die erroris solvat collegio soldos decem imperiales, quo elapso termino nec facta solutione dicta periurium habeatur<sup>g</sup>.

19. Quoniam cor contritum et humiliatum sperni non<sup>h</sup> debet, statuerunt et ordinarunt quod, cum aliquis de collegio iratus<sup>i</sup> vel ab eodem aliqua causa expulsus, ad collegium penitenti corde semper gratiam querens ut revertatur in consortium iterato recipiendum esse volumus ipso tamen de novo solvere libras quinque imperiales collegio pro ingressu vel quod maiori parti collegii videbitur contrahere et etiam omnem condemnationem contra ipsum factam si aliqua contra eum facta existente in collegio fuerit.

---

<sup>a</sup> Così B e C.    <sup>b</sup> In B sul margine interno si legge XVII.    <sup>c</sup> f. 9 r.    <sup>d</sup> B credidimus.    <sup>e</sup> Così B e C; si legga pecunialis.    <sup>f</sup> Così C; B nolimus.    <sup>g</sup> f. 9 v.    <sup>h</sup> In B sul margine interno si legge XVIII.    <sup>i</sup> Così B e C; si legga privatus.

20. Cupientes quoslibet egrotantes mature ac<sup>a</sup> solertissime a suprascriptis medicis curari, statuerunt et ordinaverunt quod nullus medicus de collegio vocatus ad curam alicuius egrī, qui sit in cura alterius medici collegii suprascripti, debeat aliquas medicinas innovare nisi prius fuerit locutus cum alio medico priori; et hoc inteligatur nisi fuerit accidens timorosum ita quod periculum esset expectare alium medicum; astringentes quoscumque doctores collegiatis presertim iuvenes quod post primam vissitationem egrotantis febre continua cum apostemate vel alia simili egritudine acuta et periculosa pro posse suo unum vel plures indifferenter ex doctoribus collegiatis socios cure advocari faciant<sup>b</sup> iusta egrotantis facultatem, sub pena perurii et floreni<sup>c</sup> unius pro qualibet vice contrafacienti; statuerunt insuper quod dicti medici nunquam debeant coram infirmo nec astantibus disputare nec discutere de egritudine nec de cura eius, sed clam et separatim ab aliis debeant de cura et salute egrī sapienter discutere et deliberare et se alternatim honorare et hoc sub pena soldorum sedecim<sup>d</sup> inperialium quociuscumque contrafecerint.

21. Quoniam omnis labor optat premium mercenariusque sit dignus mercede sua, statuerunt et ordinaverunt quod, si aliquis medicus collegii suprascripti vocatus fuerit ad aliquem infirmum qui non satisfecerit alteri medico vel medicis de suprascripto collegio ipse non prosequatur ipsius infirmi nec alicuius alterius eiusdem domus suprascripti infirmi curationem<sup>e</sup> nisi prius toto suo posse satisfieri fecerit alteri medico vel medicis suprascripti collegii; de quo teneatur se informare iste noviter vocatus et alteri socio vel sociis annunciare sub pena perurii et debite satisfactionis alterius vel aliorum medicorum antedictorum; que satisfactio taxetur per priorem una cum consiliariis collegii suprascripti. Volentes generaliter quod, si contingat aliquem medicum iuste conqueri non esse sibi pro aliquo egro satisfactum, possit et teneatur<sup>f</sup> prior, potestas et ceteri officiales ius reddentes in civitate Novarie sive in<sup>g</sup> episcopatu ad eius requisitionem cogere ipsum egrum vel eius heredes vel aliam personam, per quam eidem medico promissio facta fuerit vel qui sua<sup>h</sup> propria instantia ad dictum egrum eundem medicum misserit, ad debitam satisfactionem taxandam per priorem et consiliarios ut supra, in quorum arbitrio suo possint taxare a soldis sex usque ad sedecim<sup>i</sup> pro quolibet die vel vissitatione secundum diversas circumstantias, nisi casus fuerit pestiferus, quo casu taxare possint a soldis sedecim<sup>j</sup> usque ad libras duas inperiales, ut supra, pro qualibet vissitatione et hoc ubi talis visitatio vel equitatio facta fuerit in civitate sive in suburbiis Novarie; si vero visitatio vel equitatio facta fuerit extra suburbia, praticam perdendo sive civitatem relinquendo, taxare tunc eis liceat a florenis duobus usque ad quatuor<sup>k</sup> inperiales pro quolibet die secundum diversas circumstantias, ultra expensas ydoneas sibi, sociis, famulis et equis factas; que omnia intelligantur non facta conventionem aliqua inter

---

<sup>a</sup> In B da questo punto ogni capitolo riporta, sul margine destro, la numerazione progressiva in cifre romane, fatta eccezione che per il capitolo 38. <sup>b</sup> B facient. <sup>c</sup> f. 10 r. <sup>d</sup> B sedecim. <sup>e</sup> Così C; in B manca curationem. <sup>f</sup> Così B e C; si legga possint et teneantur. <sup>g</sup> f. 10 v. <sup>h</sup> B sui. <sup>i</sup> B sedecim. <sup>j</sup> B sedecim. <sup>k</sup> Sia in B che in C è omissio florenos.

ipsos, qua facta statuerunt tunc secundum formam conventionis partes compelli debere, salvo semper nisi talis eger pauper fuerit inhabilis ad solvendum quem nullatenus compelli devenerunt ad aliquam huiusmodi solutionem magnam seu parvam; ymo teneantur ei et aliis pauperibus amore Dei consulere, dummodo sit verus pauper et hic suscepturus sit cum honore<sup>a</sup>.

22. Volentes pro posse corpora humana huius civitatis Novarie ab erroribus insufficientium medicorum et periculis empiricorum ac eorum variis<sup>b</sup> et deceptoriiis promissionibus salva fore, statuerunt et ordinarunt quod nulla persona cuiuscumque condicionis existat, commorans ac firmam mansionem habens in civitate aut suburbiis Novariensibus, audeat nec presumat praticam phisice seu medicinalis scientie exercere in civitate nec suburbiis dicte civitatis nisi fuerit de collegio phisicorum ipsius civitatis et hoc sub pena florenorum viginti quinque et quilibet accusare possit habeatque accusans quartam partem dicte pene, residuum applicetur camere illustrissimi domini nostri; statuentes insuper quod nullus medicus de collegio suprascripto audeat nec presumat esse in cura alicuius infirmi insimul cum suprascriptis inperitis, ipsi infirmo cunsulere ultra primam vissitationem, ipsis vel aliquo eorum ad curam remanentibus sub pena florenorum decem inperialium qualibet vice qua scienter contrafecerit; concedentes tamen et volentes quod, si contingerit aliquem peritum medicum et expertum in Studio Generali approbatum seu licentiatum ad hanc Novarie civitatem sive eius episcopatum venire pro cura alicuius egri vel plurium non intendens in eadem civitate mansionem facere aut via transitus, idem medicus per eam transiens possit et debeat<sup>c</sup>, si placet, inpune praticam ipsam phisice in ipsa civitate et episcopatu libere exercere liceatque cuilibet medico suprascripti collegii audacter se presentare cum eodem in cura cuiuslibet infirmi; adentes quod si talis medicus deliberaret firmam facere mansionem in Novaria seu in suburbiis quod, intimato eidem tenore presentis statuti, infra menses duos tunc cogatur ingredi suprascriptum collegium et statuta dicti collegii servare, aliter non possit aliquis medicus de collegio suprascripto interesse ad aliquam curam alicuius infirmi cum suprascripto sub pena ut supra.

23. Quoniam maximus timor ingensque incumbit periculum humano corpori in medicinarum solutivarum asumptione, statuerunt et ordinarunt quod nulla persona cuiuscumque condicionis existat audeat nec presumat in dicta civitate aliquam alicui exhibere medicinam cum periculo et timorosam sine licentia alicuius medici suprascripti collegii aut alterius phisici in dicta scientia doctorati seu licenciati qui concessum fuerit vigore statuti immediate precedentis praticare, exceptis pillulis comunibus solum recipientibus aloem, mirram et crocum et aliis medicinis privatis solutivis non fortibus ut manna, cassia et excepta triacha antiqua, metridato, trifera, persica et similibus totaliter periculo carentibus, et hoc sub<sup>d</sup> pena librarum decem inperialium cuilibet contrafacienti camere illustrissimi domini domini nostri applicandorum, quarum tertia pars sit accusatoris et quilibet accusare possit.

---

<sup>a</sup> f. 11 r.

<sup>b</sup> Così B e C; si legga vanis.

<sup>c</sup> f. 11 v.

<sup>d</sup> f. 12 r.

24. Quia vulnerati aut apostemati vulnere aut apostemate mortali seu periculoso consilio eget<sup>a</sup> phisici, errori seu medicorum improvidentie obviare volentes, statuerunt et ordinaverunt quod nullus cyroicus<sup>b</sup> audeat nec presumat visitare aliquem vulneratum seu apostematum mortaliter ac patientem aliquam egritudinem periculosam ultra primam aut secundam visitacionem absque vocatione alicuius medicorum suprascripti collegii et hoc nisi talis cyroicus<sup>c</sup> cum hoc fuerit phisicus et de collegio antedicto, sub pena unius floreni quociuscumque contrafecerit camere illustrissimi domini nostri applicandi, sic quod due partes applicentur camere, tertia pars sit accusatoris et cuilibet<sup>d</sup> accusare possit.

25. Volentes scientificos et virtuosos ab idiotis et ruralibus debitis insignis<sup>e</sup> fore distinctos, statuerunt et ordinaverunt quod nullus secularis qualiscumque conditionis existat audeat nec presumat aurum seu ornamenta aurea deferre nec varium nec alia insignia doctoria nisi sit in aliqua scientia<sup>f</sup> in Studio Generali doctoratus, approbatus et licentiatius aut in collegio suprascripto, exceptis militibus et tubicenis et consulibus et hoc sub pena florenorum decem camere illustrissimi domini nostri aplicandorum, tertia pars sit accusatoris et quilibet accusare possit; mandantes potestati ceterisque officialibus vestris Novarie, ad quos spectare possit quatenus, facta accusatione statim mittant pro ipso accusato et antequam ab eorum presentia discedat, iubeat<sup>g</sup> omnia ipsa ornamenta auferri et eadem ipsi accusatori presenti vel non presenti tribui; precipiat<sup>h</sup> quodque ipsi penam suprascriptam statim solvat aut satisderit<sup>i</sup> de solvendo infra tres dies proxime futuros; aliter in carceribus eundem recludi mandamus et ibidem detineri quousque integre ipsam penam solverit.

26. Item statuerunt et ordinaverunt quod si contingat aliquem ex medicis de collegio suprascripto migrare de hoc seculo, quod quidem naturale est, quod teneatur prior congregari facere omnes doctores dicti collegii in eclesia maiori vel in alio quovis loco idoneo ubi convenientius apparuerit, qui omnes venire teneantur sub pena periurii et soldorum quinque inperialium nisi causam habuerint<sup>j</sup> legitimum et omnes simul ac plures, secundum quod videbitur priori, ire debeant ad feretrum in domo illius qui migraverit ab hoc seculo et manum apponant feretro quando corpus voluerit exportari ad<sup>k</sup> sublevandum corpus pro honore dicti collegii, quod intelligatur nisi talis medicus de egritudine pestilenciali sive contagiosa deceserit; nolentes tamen medicos suprascripti collegii, ut supra, congregari debere nisi primo heredes vel amici defuncti invitaverint vel invitari fecerint suprascriptum priorem et collegium.

27. Necessitatibus improvisis collegio suprascripto possibilibus contingere providere volentes, statuerunt et ordinaverunt quod continue in ipso collegio sint penes massarium ad minus floreni decem qui non expendantur nisi urgenti necessi-

<sup>a</sup> *Così B e C; si legga egent.*    <sup>b</sup> *C chirurgicus.*    <sup>c</sup> *C chirurgicus.*    <sup>d</sup> *Così B e C; si legga quilibet.*    <sup>e</sup> *C insignis.*    <sup>f</sup> *f. 12 v.*    <sup>g</sup> *Così B e C; si legga iubeant.*    <sup>h</sup> *Così B e C; si legga precipiant.*    <sup>i</sup> *C satisdederit; si legga satisdet.*  
<sup>j</sup> *Così C; B habuerit.*    <sup>k</sup> *f. 13 r.*

tate vel pro aliqua magna utilitate suprascripti collegii, quo casu tunc liceat collegio expendere de illis maxime quando a medicis collegii alia pecunia recuperari non posset; volentes postea dictam summam florenorum decem reintegrari et recuperari in ipso collegio pro qua prior teneatur cumpellere quemlibet de collegio suprascripto ad solvendum portionem sibi contingentem; statuantes quod si aliquis recusaverit solvere partem proportionaliter sibi tangentem ab ipso collegio privari debeat et expelli; adentes quod quilibet, anmodo<sup>a</sup> in antea collegium ipsum ingredi volentes<sup>b</sup> ad agregandum et manutenendum<sup>c</sup> summam florenorum decem, solvat ipsi collegio libram unam imperialem ultra comunem solutionem pro ingressu collegii<sup>d</sup>.

28. Quoniam diversis temporibus diverse occurrunt observaciones casusque inextimati quibus eo modo quo nunc possint<sup>e</sup> occurrere providere volentes, statuerunt et ordinaverunt quod suprascripti medici omnes cives solum simul collegialiter possint contra aliquod statutum<sup>f</sup> dispensare propter aliquam magnam utilitatem vel evidentem rationem possintque illi novum statutum facere de re totum collegium suprascriptum tangente et hoc si omnes doctores cives collegii unanimiter concordēs fuerint aut saltem tres ipsius collegii partes, scrutinio inter eos facto per fabas albas et nigras; nec aliter contra aliquod statutum dispensare possint<sup>g</sup> seu aliquod novum facere statutum.

29. Item statuerunt quod nullus medicus phisicus cogatur dare aliquam sententiam per aliquem vel coram aliquo iustenente et deputato nisi sit associatus cum aliquo vel aliquibus aliis medicis dicti collegii et de tali sententia prius solvatur illis secundum qualitatem rei, laboris et personarum pro quibus sententia talis est danda, sub pena tali iudici librarum decem imperialium, et quod nullus alius possit dare aliquam sententiam super aliquo vulnere nec super aliqua infirmitate coram aliquo iustenente, nisi sit associatus cum aliquo phisico predicti collegii Novarie<sup>h</sup> sub pena predicta.

30. Item statuerunt et ordinaverunt quod omnia privilegia tam a iure comuni quam municipali nec non ex decretis principum medicis concessa et atributa sint et intellegantur hic inserta.

31. Item statuerunt et ordinaverunt quod dominus potestas Novarie teneatur concedere et tradere seu tradi facere unum cadaver priori medicorum tam phisice quam cirogie<sup>i</sup> petenti pro anathomia fienda ex illis corporibus de quibus fiet iusticia sive morituri sint mediante iusticia, dummodo illud quod contingit dari sit vilis et humilis condicionis; et hoc teneantur dominus potestas et ceteri officiales, ad quos talis res spectare possit, singulis annis, si fuerint requisiti, sub forma infrascripta, videlicet cadaver masculi uno anno et cadaver mulieris alio anno prout casus occurrerit; et pro predicta anathomia fienda dominus potestas teneatur concedi facere locum unum in domibus alicuius hospitalis vel alterius loci ydonei prout expediens fuerit.

<sup>a</sup> *Così B; C modo.*  
<sup>d</sup> *f. 13 v.*

<sup>b</sup> *Così B e C; si legga volens.*  
<sup>e</sup> *C possit; si legga possunt.*

<sup>c</sup> *Così C; B manutenendum.*  
<sup>f</sup> *B statutorum.*

<sup>g</sup> *B possit.*

<sup>h</sup> *f. 14 r.*

<sup>i</sup> *C chirurgiae.*

32. Erroneam atque multipliciter dampnosam apothecariorum multitudinem medicinas cumponencium corrigere<sup>a</sup> volentes, statuerunt et ordinaverunt quod in civitate Novarie sint et esse debeant apothecarii deputati ad conficiendas medicinas requisitas et neccesarias pro egris, sic et taliter quod nullus alius apothecarius ab ipsis deputatus audeat nec presumat in dicta civitate Novarie nec suburbiiis medicinas cumponere nec cumponi facere saltem solutivas et timorosas et hoc sub pena florenorum vigintiquinque applicandorum pro tribus partibus camere illustrissimi domini domini nostri et quarta pars sit acusatoris et quilibet accusare possit; et quod nullus medicus de collegio suprascripto vadat ad ordinandum ad ipsius apothecam donec solverit predictam penam; et suprascriptos apothecarios statuerunt elligi debere per suprascriptum collegium phisicorum Novarie tam solummodo ex apothecariis dicte<sup>b</sup> civitatis expertos, idoneos et sufficientes aprobatos per collegium; volentes providere quod nullus elligi possit nisi apothecam ad minus praticaverit annis quinque medicinas cumponendo et conficiendo et nisi se sponte obtulerit infrascriptis statutis subiaccere velle, quos omnes et singulos taliter deputatos et electos statuerunt in matricula seu in libro scribe annotari debere. Adentes quod, si contingat aliquos ex ipsis apothecariis ellectis decedere seu ab officio suo desistere velle, possit alter loco illius de novo elligi et in matricula poni et hoc si medicis suprascriptis apparuerit liceatque eisdem medicis semper et omni tempore, existentibus<sup>c</sup> etiam predictis omnibus apothecariis, alium de novo assumere et in matricula ponere, si eis placuerit, dummodo talis sit sufficiens et expertus ut supra.

33. Deceptiones, errores et pericula prohibere ac tollere cupientes, statuerunt et ordinaverunt quod quilibet apothecarius noviter ellectus teneatur coram suprascripto priori et collegio medicorum promittere<sup>d</sup> in eius conscientia quod legaliter, iuste et absque fraude sive sofisticatione et errore toto suo posse componet et conficiet, preparabit ac exhibebit omnes et singulas medicinas tam simplices quam compositas prout ordinate et descripte fuerint per auctores medicine vel per medicos collegii suprascripti et quod non ponent<sup>e</sup> unam rem pro alia nec imperfectam et sofisticatam pro perfecta et ellecta, si etiam mel pro zucchero vel zucchero sive pulverem zuchari pro zucchero albo et fino et huiusmodi; in eodem modo promittere teneantur<sup>f</sup> in conscientia eorum<sup>g</sup> singulo anno coram novo priore et collegio suprascripto ut supra; et ita promittant famuli et adiutores sive masculi sive femine sive filii sive fratres et cetera suprascriptorum apothecariorum nec possint aliquem tenere famulum nec adiutorem ad suprascripta nisi promittant<sup>h</sup> ut supra cum sacramento et hoc sub pena florenorum decem quociescumque repertus fuerit contrafecisse pro tribus partibus applicandorum camere illustrissimi domini domini nostri et quarta pars sit<sup>i</sup> acusatores et quilibet accusare possit; et quod nullus de collegio vadat ad ordinandum ad ipsius apothecam donec solverit predictam penam.

34. Item ordinaverunt quod quilibet apothecarius electus ut supra promittere teneatur in eius conscientia ut supra quod non conficiet nec preparabit<sup>j</sup> nec faciet

<sup>a</sup> f. 14 v.    <sup>b</sup> dicte è ripetuto.    <sup>c</sup> f. 15 r.    <sup>d</sup> C promittere et iurare.  
<sup>e</sup> Così B e C; si legga ponet.    <sup>f</sup> Così B e C; si legga teneatur.    <sup>g</sup> Così B e C; si legga eius.    <sup>h</sup> Così C; B promittat.    <sup>i</sup> f. 15 v.    <sup>j</sup> B preparabit.

nec permittet confici nec preparari aliquam medicinam cumpositam egris aptam nisi prius vissa et approbata dispensacione per medicum vel medicos collegii per priorem deputatos; et ipse medicus possit, si velit <sup>a</sup>, stare usque ad perfectam conficionem vel decotionem ipsius medicine liceatque cuilibet medico de collegio adesse si placuerit et quilibet repertus aliter cumposuisse penam incurrat florenorum decem pro medietate applicandorum camere illustrissimi domini domini nostri et pro alia medietate collegii nostri; et quod nullus medicus de collegio vadat ad ordinandum ad apotecham ipsius ut supra.

35. Item quilibet apothecarius deputatus ut supra promittere teneatur in eius conscientia, ut supra, quod non presumet exhibere, donare ac vendere alicui qualiscumque cundicionis existat medicinam solutivam, simplicem nec cumpositam preter cassiam et pillulas comunes recipientibus <sup>b</sup> solum aloem, crocum et mirram nec aliqua opiata <sup>c</sup> preter triacham antiquam <sup>d</sup> absque consilio medici vel medicorum collegii antedicti vel cui admissum fuerit per aliquod presentium statutorum vel per ipsum collegium dispensatum, nisi in grossum in formam mercantie; quod si contrafecerit penam incurrat florenorum decem ut supra <sup>e</sup> immediate antecedente; nec ullus medicus vadat ad ordinandum aliquid ad eius apotecham donec solverit penam suprascriptam.

36. Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet apothecarius deputatus, ut supra, teneatur et debeat venire et se presentare coram suprascripto priore ac toto collegio quociescumque requisitus fuerit et citatus per bidellum dicti collegii ex parte prioris predicti pro sacramento eidem deferendo seu pro pena vel penis notificandis eisdem aromataris, si contra statuta suprascripti collegii aliquid fecerint, vel pro alia quacumque causa et hoc sub pena unius floreni pro qualibet vice collegio applicandi; et hoc nisi habuerit causam legitimam et aprobatam per collegium suprascriptum et delato ei iuramento quod illa fuerit causa et quod stetur proprio sacramento bidelli si quis se excusaverit quod bidellus non citaverit eum personaliter vel domui familie sue.

37. Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet <sup>f</sup> apothecarius deputatus ut supra teneatur et debeat continue habere in sua apotecha libros quinque ad minus videlicet librum Mesue et Antidotarium Nicholai, librum omnium receptarum magistralium per collegium suprascriptum approbatarum et assignatarum, synonyma Simonis Ianuensis vel Mondini et Servitorem de preparatione medicinarum vel loco istorum alios libros approbatos per priorem vel collegium et hoc sub pena unius floreni, quociescumque repertus fuerit sine eis vel aliquo eorum, collegio applicandi.

38. Quoniam plurima medicinalia ex herbis et plantis sumuntur, statuerunt et ordinaverunt quod apothecarii deputati ut supra teneantur et debeant habere brolium et viridarium <sup>g</sup> unum magnum in civitate Novarie vel suburbiis et

<sup>a</sup> B vellit. <sup>b</sup> Così B e C; si legga recipientes. <sup>c</sup> Così B e C; si legga aliquam opiata. <sup>d</sup> f. 16 r. <sup>e</sup> In B mediat cancellato per abrasione. <sup>f</sup> f. 16 v. <sup>g</sup> B veridarium.



elligant herborarium ydoneum et sufficientem et expertum ibi habitantem; volentes quod dictus herborarius teneatur et debeat tenere et alevare in dicto brolio de omnibus herbis et plantis et maxime medicinalibus sibi possibilibus reperire et manutenere<sup>a</sup> in hac patria et civitate; hic herborarius teneatur se presentare cum herba seu herbis quas habuerit penes se in dicto brolio coram priore vel toto collegio suprascripto ac etiam apotechariis deputatis ut supra quocienscumque citatus vel requisitus fuerit pro parte eorum sub pena sol[dorum] duorum inpe-  
lium pro qualibet vice qua omiserit<sup>b</sup> et hoc nisi causam habuerit legitimam de qua stetur eius proprio sacramento; statueruntque ipsum herborarium fore debite salariatum a predictis apotechariis; nolumus<sup>c</sup> tamen predictos apotecharios ad contenta in presenti statuto artari posse nisi ex tribus partibus predictorum apotechariorum deputatorum ut supra due partes consenserint, videlicet ad dictum brolium conficiendum.

39. Ut ista sua statuta exequutioni mandentur et firmiter observentur, statuerunt et ordinarunt quod potestas Novarie vicariique qui et quilibet alius iudex seu officialis deputatus per illustrissimum dominum nostrum vel per comune civitatis Novarie seu alter suprascriptorum secundum exigentiam teneantur auxilium et favorem prestare suprascriptis dicti collegii medicorum in exequutione et observacione presentium statutorum ad omnem dicti prioris sive collegii sive alterius de collegio requisitionem; et ipsimet potestas, vicarii, iudices et officiales insimul vel separatim exequucionem faciant quando ad eos spectaverint ac<sup>d</sup> etiam fuerint requisiti ab aliquo vel<sup>e</sup> aliquibus dicti collegii vel aliis sub pena florenorum decem auri, ducali camere applicandorum pro quolibet officiali contradicente aut predicta omittente<sup>f</sup>.

40. Ultra suprascripta statuta, ne ullo tempore inter doctores dicti collegii occasione ambicionis lix vel questio oriatur, statuerunt et ordinarunt quod in omnibus congregationibus collegii tam gratia disputacionis quam alia quavis causa, si contingat priorem cum doctoribus congregatis collegialiter per aliquam viam vel stratam incedere, talis ordo servetur, videlicet quod prior preponatur, deinde ceteri doctores sequantur secundum ordinem quem optinent in collegio taliter quod qui prius intravit collegium precedat illum qui postorius intravit, nisi doctor ille fuerit valde antiquus et magne fame, in quo casu liceat cuilibet de collegio eundem sibi preponere quamvis foret postorius in collegio receptus, ordine suprascripto non obstante. In ceteris vero casibus in quibus non sit congregatum collegium, videlicet cundo per civitatem causa praticandi vel ad curam alicuius egri vel aliter, statuerunt et ordinarunt quod qui prius est doctor precedere debeat illum qui postorius doctoratus est; declarantes quod duplicem habentes doctoratum precedant, videlicet artium et medicine doctores precedant medicine doctores tantum vel doctores in artibus<sup>g</sup> tantum et hoc sub pena periurii et ulterius pecuniali, arbitrio prioris cuilibet contrafacienti iniungenda<sup>h</sup>.

---

<sup>a</sup> B manutinerere. <sup>b</sup> B omisserit; f. 17 r. <sup>c</sup> Così C; B nolimus. <sup>d</sup> Così C; ac manca in B. <sup>e</sup> In B vel è scritto su raschiatura. <sup>f</sup> f. 17 v. <sup>g</sup> In B in artibus è scritto su raschiatura. <sup>h</sup> f. 18 r.

Per senatum nostrum diligenter examinata et comodum utilitatemque comunem ac bonum publicum et honorem dicti collegii respicere diudicata sint ea et quecumque in eis contenta prout iacent ad literam approbamus, confirmamus, ratificamus et convalidamus, mandantes commisario potestatique ac presidentibus<sup>a</sup> negociis comunis dicte civitatis nostre Novarie ceterisque omnibus officialibus et subditis nostris presentibus et futuris ad quos spectat et spectabit ut has nostras concessionis et suprascriptorum capitulorum confirmationis literas observent et observari faciant et circa premissa exequenda nominatis superius supplicantibus ipsis et iis qui per tempora erunt omnes favores debitos et auxilia oportuna prestant et prestari faciant pro quanto gratiam nostra caripendunt, in quorum testimonium presentes fieri et registrari iussimus nostrique sigilli munimine roborari, datas Mediolani die decimo decembris MCCCCLXXX primo.

Copia statutorum et privilegiorum inclite urbis civitatis Novarie phisicorum et medicorum insimul collegiatorum.

---

<sup>a</sup> Così C; B presisendibus.